

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo comunale attesta che il presente atto é stato pubblicato all'albo pretorio del Comune a partire dal 23 NOV 2007 al 30 DIC. 2007 ed é stato registrato al N. 2393 del Reg. Cron.

Data, 23 NOV 2007

Messaggio Comunale
Mariaghiile Giovannella

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che il presente atto é divenuto esecutivo il 15 NOV 2007
Ai sensi dell'art.134 Dlgs 267/00

Data, 23 NOV 2007

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI OLBIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 118
DEL 15 NOV 2007

OGGETTO: D. Lgs. 28.09.1998, n. 360 – Addizionale comunale all'IRPEF – Determinazione aliquota di compartecipazione per il triennio 2008-2010.

L'anno Duemilasette addi quindici del mese di novembre alle ore 16,45 nella solita sede delle adunanze consiliari del Comune, in seguito a regolare convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, alla 1^ convocazione in sessione ordinaria, seduta pubblica, si é riunito il Consiglio Comunale.

All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti i signori consiglieri

CONSIGLIERI		PRES.	ASS.	CONSIGLIERI		PRES.	ASS.
GIOVANNELLI	G. Maria Enrico	X		CARZEDDA	Pietro Vittore	X	
NIZZI	Settimo	X		LANGIU	Vito	X	
PIZZADILI	Antonio	X		RUDA	Antonello	X	
CASU	Gianfranco	X		PUTZU	Massimo	X	
PALITTA	Gian Piero	X		FIORI	Michele	X	
BACCIU	Massimo		X	IODICE	Silverio	X	
MURA	Pier Giovanni	X		CALARESU	Paolo Andrea	X	
CAREDDU	Gian Lodovico	X		DEGORTES	Nardino		
PINNA	Salvatore		X	PICCINNU	Gaspere	X	
SPANO	Valerio	X		VARRUCCIU	Marco	X	
PIRINA	Paolo		X	CHESSA	Pasqualino G.R.		X
LOMBARDO	Luciano P.		X	DAMIGELLA	Luigi Agrippino		X
MARRAS	Pietro Paolo	X		PILERI	Pietrina	X	
APPEDDU	Giovanni Antonio	X		PUTZU	Piero	X	
PAGANO	Angelo	X		SPANO	Giorgio S.G.	X	
SIRIANNI	Erminio		X	LORIGA	Antonio		X
CARBINI	Luigi	X		CAREDDU	Carlo	X	
BARDANZELLU	Gian Franco	X		ACHENZA	Marino Giuseppe	X	
VARGIU	Marco	X		PASCUCCI	Liliana	X	
BUIONI	Marco	X		FANCELLO	Stefano	X	
MASALA	Giuseppe Franco	X					
PRESENTI N. 33				ASSENTI N 8			

Assiste il Segretario Generale, Dott. Giovanni Achenza il quale provvede alla redazione del presente atto. Per quanto non riportato si rimanda alla trascrizione integrale dei lavori della seduta.

In prosecuzione di seduta il Presidente del Consiglio pone in discussione il punto n.° 5) dell'o.d.g. avente per oggetto "D. Lgs. 28.09.1998, n. 360 – Addizionale comunale all'IRPEF – Determinazione aliquota di compartecipazione per il triennio 2008-2010".

Illustra l'argomento l'assessore alle finanze Sanciu.

Chiede ed ottiene la parola il consigliere Careddu Gian Lodovico, presidente della IV commissione consiliare: " bilancio e programmazione – Entrate e politiche fiscali – Patrimonio – Innovazione tecnologica ed e – Government – Società partecipate – Enti pubblici e privati".

Chiedono ed ottengono la parola i consiglieri:

- Piccinnu, il quale, tra l'altro, comunica la presentazione di un emendamento,
- Mura

Assume la presidenza il consigliere anziano, presente in aula, Nizzi.

Chiedono ed ottengono la parola i consiglieri:

- Careddu Carlo,
- Calaresu,
- Careddu Gian Lodovico,
- Vargiu,
- Piccinnu.

Interviene il Sindaco.

Il consigliere anziano Nizzi che presiede da lettura dell'emendamento presentato dal consigliere Piccinnu.

Interviene il dirigente del settore finanziario Saba.

Chiede ed ottiene la parola il consigliere Piccinnu.

Il consigliere anziano Nizzi che presiede pone in votazione palese l'allegato, emendamento presentato dal consigliere Piccinnu e proclama il seguente risultato:

Consiglieri presenti : 29

Consiglieri assenti : 12 (Achenza, Bacciu, Casu, Chessa, Damigella, Fancello, Lombardo, Loriga, Pnna, Pirina, Pizzadili, Sirianni)

Favorevoli : 8 (Careddu Carlo, Degortes, Pascucci, Piccinnu, Pileri, Putzu Piero, Spano Giorgio, Varrucciu)

Contrari : 21

Il Consiglio Comunale **respinge** l'emendamento presentato dal consigliere Piccinnu

Chiede ed ottiene la parola il consigliere Piccinnu, il quale, tra l'altro, dichiara voto contrario

Non essendovi altri consiglieri iscritti a parlare viene posta in votazione palese l'allegata proposta n. 11 del 05.11.2007 del Dirigente del settore Finanziario, munita dei preventivi pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1 D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e proclama il seguente risultato:

Consiglieri presenti : 29

Consiglieri assenti : 12 (Achenza, Bacciu, Casu, Chessa, Damigella, Fancello, Lombardo, Loriga, Pinna, Pirina, Pzzadili, Sirianni)

Favorevoli : 21

Contrari : 5 (Careddu Carlo, Degortes, Pascucci, Piccinnu, Varrucciu)

Astenuti : 3 (Pileri, Putzu Piero, Spano Giorgio)

Il Consiglio Comunale **approva** la proposta n. 11 del 05.11.2007 del Dirigente del settore Finanziario.

Il consigliere anziano Nizzi che presiede pone in votazione palese per alzata di mano l'immediata eseguibilità del presente atto e proclama il seguente risultato: **approvata**

Letto e confermato.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Dott. Settimio Nizzi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni Achenza

Sulla deliberazione proposta sono espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i seguenti pareri:

Allegato alla deliberazione
Del Consiglio Comunale
N. 118 Del. 15-11-07

In ordine alla regolarità tecnico - amministrativa

FAVOREVOLE.....
.....
.....
.....

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

In ordine alla regolarità contabile

FAVOREVOLE.....
.....
.....
.....

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Parere della Commissione consiliare:

.....
.....
.....

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE



COMUNE DI OLBIA
Settore Finanziario

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 del 05 novembre 2007

SETTORE FINANZIARIO – Firma del Dirigente _____

SERVIZIO BILANCIO:
Responsabile procedimento: Antonietta Nicoli _____

ASSESSORE PROPONENTE: Francesco Sanciu _____

Oggetto: D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 - Addizionale comunale all'IRPEF – Determinazione aliquota di compartecipazione per il triennio 2008-2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

VISTO l'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo;

VISTO l'art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede la possibilità per i comuni di istituire e variare, con apposito regolamento, l'aliquota di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, in misura non superiore allo 0,8% (zero virgola otto per cento);

VISTA la deliberazione G.C. n. 83 del 29 marzo 2001, con la quale è stata istituita l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTA la deliberazione C.C. n. 01 del 16 gennaio 2007, con la quale è stata approvato il regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

PRESO ATTO che con il citato provvedimento l'aliquota dell'addizionale all'IRPEF è stata fissata nella misura dello 0,7% (zero virgola sette per cento) per gli anni 2007/2008;

RITENUTO di dover determinare l'aliquota di addizionale all'IRPEF in misura adeguata per assicurare il mantenimento e, per alcuni aspetti, migliorare l'attuale livello dei servizi;

VISTO lo statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità;

EVIDENZIATA l'avvenuta acquisizione dei favorevoli pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

- 1. **DI DETERMINARE**, per l'anno 2008 e per il triennio 2008/2010, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8% (zero virgola otto per cento), modificando in tal senso l'art. 3 del Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 1 del 16 gennaio 2007.
- 2. **DI DICHIARARE** il provvedimento di approvazione della presente proposta urgente e, come tale, immediatamente esecutivo, ai sensi di legge.

=====

SI APPROVA

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO



COMUNE DI OLBIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 53
DEL 30/07/2025

Oggetto: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2025 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA, 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000

L'anno 2025 addì trenta del mese di luglio alle ore 16:02 nella solita sede delle adunanze consiliari del Comune, in seguito a regolare convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, alla 1° convocazione in seduta pubblica ORDINARIA, si è riunito il Consiglio Comunale.
All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti i signori consiglieri:

MARIO IGNAZIO ALTANA	Presidente del Consiglio	Presente
SETTIMO NIZZI	Sindaco	Presente
DAVIDE BACCIU	Consigliere	Presente
IVANA BOLACCHI	Consigliera	Presente
EUGENIO ARMANDO CARBINI	Consigliere	Presente
PIETRO VITTORE CARZEDDA	Consigliere	Presente
ANGELO COCCIU	Consigliere	Assente
ANNA FRANCA MARIA MADDALENA CORDA	Consigliera	Presente
GIANLUCA CORDA	Consigliere	Presente
MARIA ANTONIETTA COSSU	Consigliera	Presente
ALFIDEO FARINA	Consigliere	Presente
MICHELE FIORI	Consigliere	Presente
MONICA FOIS	Consigliera	Presente
ANTONIO LORIGA	Consigliere	Presente
SILVANA MANCHIA	Consigliere	Presente
MARIANGELA MARCHIO	Consigliera	Assente
CRISTINA MELA	Consigliera	Presente

PAOLO OLIVA	Consigliere	Presente
GIOVANNI LUIGI PADDEU	Consigliere	Presente
SIMONETTA PADRE	Consigliera	Presente
GASPARE PICCINNU	Consigliere	Presente
IVANA RUSSU	Consigliere	Presente
ANTONIO LIBERO SANCIU	Consigliere	Presente
DIEGO SANCHO SANCIU	Consigliere	Presente
NICOLA SERRERI	Consigliere	Assente
SALVATORE SINI	Consigliere	Presente
VALERIO SPANO	Consigliere	Presente
PAOLA TOURNIER	Consigliera	Presente
ALBERTO ZEDDE	Consigliere	Assente

Totale presenti: 25
Totale assenti: 4

Assiste la Vice Segretaria Dott.ssa Annamaria Manca, la quale provvede alla redazione del presente atto.

Si da atto che le risultanze delle presenze/assenze dei consiglieri e assessori, rilevate con il sistema elettronico, durante l'esame del punto sono depositate agli atti d'ufficio.

In prosecuzione di seduta, il Presidente del Consiglio pone in discussione il punto n.° 3) dell'O.d.G. avente per oggetto: "ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2025 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA, 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la proposta di deliberazione n. 4877 del 21/07/2025 del Dirigente del Settore Finanze e Personale comprensiva degli allegati della stessa nonché dei relativi pareri resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.lgs. 267/00 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il parere favorevole espresso dalla VII commissione consiliare "(Bilancio): Bilancio e Programmazione; Entrate e politiche fiscali; Patrimonio; Innovazione tecnologica ed e-governement; Statuto, Regolamenti non di competenza di altre commissioni, Associazioni, Giustizia, Rapporti con le società partecipate";

Acquisito il parere del collegio dei Revisori dei Conti, verbale n.° 29 del 24/07/2025, che viene richiamato, come allegato, a far parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera "A".

Udito l'esito della votazione della proposta, effettuata mediante votazione palese con il sistema elettronico: voti favorevoli 16, contrari 6, astenuti 4 su 26 consiglieri presenti – approvata. La stampa contenente i risultati della votazione viene richiamata, come allegato, a far parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera "B";

Udito l'esito della votazione per quanto attiene l'immediata esecutività del presente atto, effettuata mediante votazione palese con il sistema elettronico: voti favorevoli 16, contrari 6, astenuti 4 su 26 consiglieri presenti – approvata. La stampa contenente i risultati della votazione viene richiamata, come allegato, a far parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera "C";

Uditi gli interventi in aula e gli esiti delle votazioni, relativi al punto in discussione, che trascritti vengono richiamati a far parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera "D" come allegato.

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte, di approvare, in conformità l'allegata proposta di deliberazione n. 4877 del 21/07/2025 del Dirigente del Settore Finanze e Personale;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.lgs. n. 267/2000 stante la necessità di dare rapida attuazione al presente deliberato.

Letto e confermato.

Il Presidente del Consiglio
MARIO IGNAZIO ALTANA

La Vice Segretaria
ANNAMARIA MANCA



COMUNE DI OLBIA

Settore Finanze e Personale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4877 DEL 21/07/2025

Ufficio Proponente: Servizio Ragioneria

Settore Proponente: Settore Finanze e Personale

Assessore Proponente: ALESSANDRO FIORENTINO

Il Dirigente: LORENZO ORRU'

Il Responsabile:

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2025 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA, 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2025-2027, approvato dal C.C. con deliberazione n. 67 del 25.07.2024, esecutiva ai sensi di legge e la relativa nota di aggiornamento al DUP relativo al periodo 2025-2027, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 111 del 17.12.2024, e il Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.lgs. n. 118/2011, approvato dal C.C. con deliberazione n. 112 del 17.12.2024, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al Bilancio di previsione 2025-2027 per adeguare le previsioni di entrata e di spesa alle necessità riscontrate nel corso dell'esercizio, nel rispetto degli equilibri di bilancio:

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 29.01.2025 "Bilancio di previsione esercizio finanziario 2025/2027 (art.175, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000) - Variazione n. 1;

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 06.02.2025 “Bilancio di previsione esercizio finanziario 2025/2027 (art.175, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000) - Variazione n. 2;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 19.02.2025 “Bilancio di previsione esercizio finanziario 2025/2027 (art.175, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000) - Variazione n. 3;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 19.03.2025 “Bilancio di previsione esercizio finanziario 2025/2027 (art.175, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000) - Variazione n. 4;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 01.04.2025 “Bilancio di previsione esercizio finanziario 2025/2027 (art.175, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000) - Variazione n. 5;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 06.05.2025 “Bilancio di previsione esercizio finanziario 2025/2027 (art.175, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000) - Variazione n. 6;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 13.05.2025 “Bilancio di previsione esercizio finanziario 2025/2027 (art.175, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000) - Variazione n. 7;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 27.05.2025 “Bilancio di previsione esercizio finanziario 2025/2027 (art.175, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000) - Variazione n. 8;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 221 del 28.05.2025 “Bilancio di previsione esercizio finanziario 2025/2027 (art.175, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000) - Variazione n. 9;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 228 del 04.06.2025 “Bilancio di previsione esercizio finanziario 2025/2027 (art.175, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000) - Variazione n. 10;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 250 del 11.06.2025 “Bilancio di previsione esercizio finanziario 2025/2027 (art.175, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000) - Variazione n. 11;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 277 del 25.06.2025 “Bilancio di previsione esercizio finanziario 2025/2027 (art.175, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000) - Variazione n. 12;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 307 del 09.07.2025 “Bilancio di previsione esercizio finanziario 2025/2027 (art.175, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000) - Variazione n. 13;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale **n. 16 del 29.01.2025** relativa all’approvazione del PIAO 2025/2027 “Piano integrato di attività e organizzazione di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

RICHIAMATE inoltre le Determinazioni Dirigenziali del Settore Finanze e Personale nn.: 290;336;442;674;796;902;1035;1239;1389;1531; aventi ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario 2025/2027: applicazione di parte della quota vincolata dell’avanzo di amministrazione 2024 derivante da economie di spesa dell’esercizio precedente ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lett. C, D.lgs. n. 267/2000” rispettivamente per le variazioni dalla n. 01 alla n. 10 apportate dal mese di febbraio 2025 fino alla data odierna;

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio comunale **n. 19** in data 11.04.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto di gestione 2024, secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

VISTO l’art. 175, c. 8, D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che “*Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare dell’ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio*”;

VISTO altresì l’art. 193, c. 2, D.lgs. n. 267/2000, il quale prevede che:

“2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare,

contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.”

RICHIAMATO inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione: *“lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”*, prevedendo quindi la coincidenza della verifica della salvaguardia degli equilibri con l'assestamento generale di bilancio;

VISTA la nota prot. Gen. 83061 del 18.06.2025 n. con la quale il *Dirigente* del Settore Finanze e Personale ha chiesto agli altri Dirigenti di Settore dell'Ente nonché al Segretario Generale di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;

TENUTO CONTO che con note protocollate, conservate agli atti d'ufficio, il Segretario Generale e i Dirigenti hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza:

- l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- il Settore Servizi alla Persona ed il Settore Polizia Locale dovranno rispettivamente riconoscere debiti fuori bilancio, da finanziare per € 115.688,76 ed € 1.791,09;
- l'adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all'andamento della gestione, evidenziando la necessità di apportare le conseguenti variazioni;

CONSIDERATO di dover incrementare a seguito delle richieste pervenute dai Dirigenti/Responsabili tendenti ad apportare variazioni al bilancio di previsione finanziario 2025/2027, in particolare:

DIRIGENTE SETTORE PROMOZIONE DELLA CULTURA, DELLO SPORT, DEL TURISMO E DELL' ISTRUZIONE

- nota prot. **100821/2025** per l'organizzazione di manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico per la festa di San Simplicio (entrata e spesa) per € **140.000,00** nell'annualità 2025 a seguito di riconoscimento di un contributo regionale di pari importo ai sensi della L.R. n.7/1955;

DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

- nota prot. n. **101269/2025** relativa alla richiesta di prelievo dall'avanzo vincolato da trasferimenti regionali progetti "Includis 2021" di anni precedenti per € **3.582,16**, da restituire alla RAS poiché non completamente utilizzati;
- nota prot. n. **94850/2025** per l'avvio del "Progetto Includis 2024" da destinare a prestazioni di servizi e contributi, finanziato dalla RAS per annualità 2025 (entrata e spesa) € **305.492,66**; annualità 2026 (entrata e spesa) € **692.435,95** e annualità 2027 (entrata e spesa) € **377.111,78**;

DIRIGENTE SETTORE AMBIENTE E LL.PP.

- nota prot. n. **100989/2025** per affidamento del servizio e manutenzione della sala di controllo (*Control Room*) della videosorveglianza, annualità 2025 per € **45.000,00** da finanziare con economie di spesa delle utenze elettriche dell'ente (museo, scuole, impianti sportivi etc);

DIRIGENTE SETTORE AA.GG E PROVVEDITORATO

- nota prot. n. **96008/2025** richiesta di variazione compensativa nell'annualità 2025 di € **120.000,00** per rifacimento rete LAN nelle scuole di via Nanni e scuola Santa Maria, da finanziare con economie di spesa di manutenzioni *software*;

DIRIGENTE SETTORE SUAPE, MANUTENZIONE VIABILITA'

- nota prot. n. **100611/2025** per adeguamento entrate e uscite nell'annualità 2025, a seguito di maggiori incassi relativi ai P.R.U. (Piani risanamento di Multa Maria, Pasana, Ruinadas, Sa Minda Noa, S.S. 199) per un totale di € **200.776,00**;
- nota prot. n. **100585/2025** per realizzazione dell'impianto di illuminazione stradale per via Dei Salici, via Bartolomeo Dias e via Vittorio Bottego per € **85.000,00**, finanziati da Fondi Regionali già introitati nell'annualità 2025;
- nota prot. n. **100117/2025** per lavori di completamento e adeguamento normativo delle strutture sportive presenti nel Parco Fausto Noce per € **330.000,00** da finanziare in parte con maggiori entrate e per € **75.173,75** con avanzo di amministrazione;

SEGRETARIO GENERALE

- nota prot. n. **101544/2025** relativa alla richiesta di prelievo di avanzo vincolato (da trasferimenti regionali anni precedenti) di € **6.600,00** per l'acquisto di tende per l'ufficio di prossimità e del giudice di Pace;

RITENUTO necessario utilizzare maggiori entrate correnti, nell'annualità 2025 per:

- il finanziamento dei debiti fuori bilancio per un totale di € **117.479,85**;
- il rimborso tributi comunali erroneamente versati per € **70.000,00**;
- l'adeguamento del Fondo Crediti di dubbia esigibilità di parte corrente per € **608.505,39**;
- l'adeguamento dello stanziamento dell'aggio di riscossione del canone unico patrimoniale per € **100.000,00**;
- l'adeguamento del Fondo di Riserva per € **50.000,00**.

RITENUTO NECESSARIO, infine, applicare una quota dell'avanzo vincolato pari a € **287.723,50** derivante dal *surplus* dei Fondi Covid (cosiddetto "Fondone") per la copertura di minori entrate tributarie in compensazione del minor gettito statale del Fondo di Solidarietà Comunale per il quadriennio 2024/2027,

dando atto che la medesima quota sarà applicata anche nelle annualità 2026 e 2027, come disposto dalla normativa vigente;

APPURATO che la **gestione di competenza, prima delle variazioni di assestamento**, relativamente alla parte corrente, indica una situazione di equilibrio economico-finanziario, sinteticamente riassunta nel seguente prospetto:

DESCRIZIONE	+/-	Previsioni definitive in €
Entrate correnti (Tit. I, II, III)	+	117.453.732,76
Fondo pluriennale vincolato parte corrente	+	4.658.142,83
Spese correnti (Tit. I)	-	126.935.975,52
Quota capitale amm.to mutui	-	220.000,00
Altri trasferimenti in c/capitale	-	140.000,00
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti		6.906.418,14
Risultato		1.722.318,21

RILEVATO che per quanto riguarda la **gestione dei residui** si evidenzia un generale equilibrio desumibile dai seguenti prospetti:

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI

TITOLI	Previsioni iniziali	Riscossioni	Variazioni	Da riscuotere
Titolo I	45.889.977,65	5.145.377,94	0,00	40.744.599,71
Titolo II	5.883.162,4	653.543,57	0,00	5.229.618,84
Titolo III	6.603.942,38	870.940,51	-29.467,63	5.703.534,24
Titolo IV	23.354.434,66	4.757.663,75	15.089,23	18.611.860,14
Titolo IX	4.174.973,69	91.825,04	0,00	4.083.148,65
TOTALE	85.906.490,79	11.519.350,81	-14.378,40	74.372.761,58

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI

TITOLI	Previsioni iniziali	Pagamenti	Variazioni	Da pagare
Titolo I	23.778.281,66	13.563.765,53	-37.324,32	10.177.191,81
Titolo II	9.895.209,41	4.200.759,48	-34.500,00	5.659.949,93
Titolo IV	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
Titolo VII	2.713.932,85	356.924,41	0,00	2.357.008,44
TOTALE	36.497.423,92	18.231.449,4	-71.824,32	18.194.150,18

Tenuto conto, infine, che la **gestione di cassa** si trova in equilibrio in quanto:

- il fondo cassa alla data odierna ammonta a **€ 117.835.412,21**;
- gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;

CONSIDERATO CHE, da una verifica effettuata, ad oggi *non emergono* squilibri economico-finanziari nella gestione delle società-aziende partecipate che possano produrre effetti negativi e inattesi sul bilancio 2025 dell'Amministrazione Comunale;

VISTA, in particolare, la relazione predisposta dal Dirigente del Settore Finanze e Personale che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale e con la quale sono stati esaminati i dati della gestione finanziaria, in conto competenza e in conto residui, relativi al corrente mese di luglio, proiettati con opportune stime al 31.12.2025, da cui è emerso:

- l'equilibrio della gestione in conto residui;
- l'equilibrio della gestione del bilancio di cassa;

APPURATO CHE:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. **19** del **11.04.2025**, immediatamente esecutiva, è stato approvato il rendiconto della gestione per **l'esercizio 2024** ed accertato un risultato di amministrazione di €. **106.925.604,65** così composto:

Fondi accantonati	€ 48.010.509,18
Fondi vincolati	€ 39.539.749,03
Fondi liberi	€ 19.375.346,44
TOTALE	€ 106.925.604,65

- successivamente alla presente variazione il risultato di amministrazione applicato al bilancio di previsione dell'esercizio in corso ammonta ad € **26.773.472,84** e che la somma aggiornata è pari ad € **80.152.131,81** così determinata:

Tipo Avanzo	A	B	C	D	Disponibilità Avanzo dopo la presente variazione (Colonna A - D)
	Importo dell'avanzo (risultante dal rendiconto approvato dell'anno precedente)	Avanzo già applicato prima della presente variazione	Avanzo applicato con la presente variazione	Totale avanzo applicato al bilancio con ultima variazione (Colonna B + C)	
Accantonato	48.010.509,18 €	- €	- €	- €	48.010.509,18 €
Vincolato	39.539.749,03 €	7.642.650,86 €	297.905,66 €	7.940.556,52 €	31.599.192,51 €
Destinato a investimenti	- €	- €	- €	- €	- €
Libero	19.375.346,44 €	18.757.742,57 €	75.173,75 €	18.832.916,32 €	542.430,12 €
TOTALI:	106.925.604,65 €	26.400.393,43 €	373.079,41 €	26.773.472,84 €	80.152.131,81 €

Tenuto conto altresì che è stata segnalata la necessità di apportare le variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione al fine di adeguare gli stanziamenti all'andamento della gestione, come specificato nei prospetti allegati dei quali si riportano le seguenti risultanze finali

ANNUALITÀ 2025

ENTRATA		Importo in €	Importo in €
Variazioni in aumento	CO	2.325.159,56	
	CA	1.952.080,15	
Variazioni in diminuzione	CO		287.723,50
	CA		287.723,50
SPESA		Importo in €	Importo in €
Variazioni in aumento	CO		2.202.436,06
	CA		1.543.930,67
Variazioni in diminuzione	CO	165.000,00	
	CA	165.000,00	
TOTALE A PAREGGIO	CO	2.490.159,56	2.490.159,56
TOTALE	CA	2.117.080,15	1.831.654,17

ANNUALITÀ 2026

RIEPILOGO		
ENTRATA	Importo in €	Importo in €
Variazioni in aumento	692.435,95	
Variazioni in diminuzione		0,00
SPESA	Importo in €	Importo in €
Variazioni in aumento		692.435,95
Variazioni in diminuzione	0,00	
TOTALE A PAREGGIO	692.435,95	692.435,95

ANNUALITÀ 2027

RIEPILOGO		
ENTRATA	Importo in €	Importo in €
Variazioni in aumento	377.111,78	
Variazioni in diminuzione		0,00
SPESA	Importo in €	Importo in €
Variazioni in aumento		377.111,78
Variazioni in diminuzione	0,00	
TOTALE A PAREGGIO	377.111,78	377.111,78

RITENUTO, alla luce delle analisi sull'andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa sopra effettuata nonché della variazione di assestamento generale di bilancio, che permanga una generale situazione di equilibrio dell'esercizio in corso tale da garantire il pareggio economico-finanziario;

PRESO ATTO, inoltre, che l'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: "821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."

RITENUTO NECESSARIO provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all'assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2025;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 2), D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

PROPONE

- di apportare al bilancio di previsione 2025 - 2027, approvato secondo lo schema di cui al D.lgs. n. 118/2011, le variazioni di competenza e di cassa di assestamento generale, ai sensi dell'art. 175, c. 8, TUEL, analiticamente indicate negli allegati, di cui si riportano di seguito le risultanze finali:

ANNUALITÀ 2025

ENTRATA		Importo in €	Importo in €
Variazioni in aumento	CO	2.325.159,56	
	CA	1.952.080,15	
Variazioni in diminuzione	CO		287.723,50
	CA		287.723,50
SPESA		Importo in €	Importo in €
Variazioni in aumento	CO		2.202.436,06
	CA		1.543.930,67
Variazioni in diminuzione	CO	165.000,00	
	CA	165.000,00	
TOTALE A PAREGGIO	CO	2.490.159,56	2.490.159,56
TOTALE	CA	2.117.080,15	1.831.654,17

ANNUALITÀ 2026

RIEPILOGO		
ENTRATA	Importo in €	Importo in €
Variazioni in aumento	692.435,95	
Variazioni in diminuzione		0,00
SPESA	Importo in €	Importo in €
Variazioni in aumento		692.435,95
Variazioni in diminuzione	0,00	
TOTALE A PAREGGIO	692.435,95	692.435,95

ANNUALITÀ 2027

RIEPILOGO		
ENTRATA	Importo in €	Importo in €
Variazioni in aumento	377.111,78	
Variazioni in diminuzione		0,00
SPESA	Importo in €	Importo in €
Variazioni in aumento		377.111,78
Variazioni in diminuzione	0,00	
TOTALE A PAREGGIO	377.111,78	377.111,78

- di accertare, ai sensi dell'art. 193, D. Lgs. n. 267/2000, sulla base dell'istruttoria effettuata dal responsabile finanziario di concerto con i Dirigenti e responsabili di servizio in premessa richiamata e alla luce della variazione di assestamento generale, il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, assicurando così il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
- di dare atto che:
 - sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, D.lgs. n. 267/2000 per i quali occorre dare copertura finanziaria per un totale di € **117.479,85**;
 - il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione finanziario è stato adeguato all'andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;
 - dalle operazioni di verifica effettuata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario per la parte relativa agli organismi gestionali esterni, non sono emerse situazioni di criticità che possono comportare effetti negativi a carico del bilancio dell'Ente;
- di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell'esercizio 2025, ai sensi dell'art. 193, c. 2, ultimo periodo, D. Lgs. n. 267/2000;
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente, in *Amministrazione trasparente*;
- di dichiarare il provvedimento di approvazione della presente proposta urgente e, come tale, immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Parere Contabile

COMUNE DI OLBIA

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **4877 / 2025**

Ufficio Proponente: **Servizio Ragioneria**

Oggetto: **ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2025 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA, 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000**

Parere Contabile

Settore Finanze e Personale

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Sintesi Parere: **FAVOREVOLE**

Data: 23/07/2025

Il Dirigente del Servizio Finanziario
LORENZO ORRU'

Firma Digitale apposta ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82



Parere Tecnico

COMUNE DI OLBIA

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **4877 / 2025**

Ufficio Proponente: **Servizio Ragioneria**

Oggetto: **ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2025 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA, 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000**

Parere Tecnico

Ufficio proponente (Servizio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi Parere: **FAVOREVOLE**.

Data: 23/07/2025

Il Dirigente
LORENZO ORRU'

Firma Digitale apposta ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82



COMUNE DI OLBIA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la deliberazione di consiglio n. 53 del 30/07/2025 é divenuta esecutiva il 30/07/2025 ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. 267/2000.

Data, 05/08/2025

Il Vice Segretario
ANNAMARIA MANCA



COMUNE DI OLBIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 104
DEL 09/12/2024

Oggetto: ART. 1, LEGGE 27.12.2019 N. 160 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2025.

L'anno 2024 addì nove del mese di dicembre alle ore 15:35 nella solita sede delle adunanze consiliari del Comune, in seguito a regolare convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, alla 1° convocazione in seduta pubblica ORDINARIA, si è riunito il Consiglio Comunale.
All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti i signori consiglieri:

MARIO IGNAZIO ALTANA	Presidente del Consiglio	Assente
MICHELE FIORI	Vice Presidente del Consiglio	Presente
SETTIMO NIZZI	Sindaco	Presente
DAVIDE BACCIU	Consigliere	Assente
IVANA BOLACCHI	Consigliera	Presente
EUGENIO ARMANDO CARBINI	Consigliere	Presente
PIETRO VITTORE CARZEDDA	Consigliere	Presente
ANGELO COCCIU	Consigliere	Presente
ANNA FRANCA MARIA MADDALENA CORDA	Consigliera	Presente
GIANLUCA CORDA	Consigliere	Presente
MARIA ANTONIETTA COSSU	Consigliera	Presente
ALFIDEO FARINA	Consigliere	Presente
MONICA FOIS	Consigliera	Assente
ANTONIO LORIGA	Consigliere	Presente
SILVANA MANCHIA	Consigliere	Presente
MARIANGELA MARCHIO	Consigliera	Presente

CRISTINA MELA	Consigliera	Presente
PAOLO OLIVA	Consigliere	Presente
GIOVANNI LUIGI PADDEU	Consigliere	Presente
SIMONETTA PADRE	Consigliera	Presente
GASPARE PICCINNU	Consigliere	Presente
IVANA RUSSU	Consigliere	Presente
ANTONIO LIBERO SANCIU	Consigliere	Presente
DIEGO SANCHO SANCIU	Consigliere	Assente
NICOLA SERRERI	Consigliere	Assente
SALVATORE SINI	Consigliere	Presente
VALERIO SPANO	Consigliere	Presente
PAOLA TOURNIER	Consigliera	Assente
ALBERTO ZEDDE	Consigliere	Presente

Totale presenti: 23

Totale assenti: 6

Assiste il Segretario Generale Dott. Maurizio Guadagno, il quale provvede alla redazione del presente atto.

Si da atto che le risultanze delle presenze/assenze dei consiglieri e assessori, rilevate con il sistema elettronico, durante l'esame del punto sono depositate agli atti d'ufficio.

In prosecuzione di seduta, il Vice Presidente Fiori, che presiede, pone in discussione il punto n.° 12) dell'O.d.G. avente per oggetto: "Art. 1, legge 27.12.2019 n. 160 Determinazione delle aliquote dell'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2025"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la proposta di deliberazione n. 6103 del 06/11/2024 del Dirigente del Settore Finanze e Personale comprensiva degli allegati della stessa nonché dei relativi pareri resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.lgs. 267/00 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il parere favorevole espresso dalla VII commissione consiliare "(Bilancio): Bilancio e Programmazione; Entrate e politiche fiscali; Patrimonio; Innovazione tecnologica ed e-governement; Statuto, Regolamenti non di competenza di altre commissioni, Associazioni, Giustizia, Rapporti con le società partecipate.";

Udito l'esito della votazione della proposta, effettuata mediante votazione palese con il sistema elettronico: voti favorevoli 16 contrari 7 su 23 consiglieri presenti – approvata. La stampa contenente i risultati della votazione viene richiamata, come allegato, a far parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera "A";

Udito l'esito della votazione per quanto attiene l'immediata esecutività del presente atto, effettuata mediante votazione palese con il sistema elettronico: voti favorevoli 16 contrari 7 su 23 consiglieri presenti – approvata. La stampa contenente i risultati della votazione viene richiamata, come allegato, a far parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera "B";

Uditi gli interventi in aula e gli esiti delle votazioni, relativi al punto in discussione, che trascritti vengono richiamati a far parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera "C" come allegato.

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte, di approvare, in conformità l'allegata proposta di deliberazione n. 6103 del 06/11/2024 del Dirigente del Settore Finanze e Personale.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.lgs. n. 267/2000 stante la necessità di dare rapida attuazione al presente deliberato.

Letto e confermato.

Il Vice Presidente
MICHELE FIORI

Il Segretario Generale
MAURIZIO GUADAGNO



COMUNE DI OLBIA

Settore Finanze e Personale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6103 DEL 06/11/2024

Ufficio Proponente: Servizio Tributi

Settore Proponente: Settore Finanze e Personale

Assessore Proponente: ALESSANDRO FIORENTINO

Il Dirigente: LORENZO ORRU'

Il Responsabile:

OGGETTO: ART. 1, LEGGE 27.12.2019 N. 160 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2025.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE E PERSONALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento,

di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate ai sensi di legge, alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Considerato che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato D.Lgs n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, prevede la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019 prevede le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

Richiamato l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: *“a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”*;

Richiamata la disposizione dell'art. 1, comma 759, della Legge 160/2019, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019;

Richiamato l'art. 14 del regolamento IMU vigente che prevede l'assimilazione ad abitazione principale di una sola unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale;
- il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'esenzione dal tributo a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa;

Esaminato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Tenuto conto che in base all'art. 3 comma 2 del D.M. 7/7/2023, i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, comma da 748 a 755, della Legge n. 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 del D.M. ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie dell'art. 2 del medesimo D.M.;

Rilevato inoltre che, a decorrere dall'anno di imposta 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019 e dell'art. 3, comma 4, del D.M. 7/7/2023, la delibera approvata senza il "prospetto delle aliquote", elaborato attraverso l'applicazione informatica di cui all'art. 3 comma 1 del medesimo D.M., non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi da 761 a 771 della Legge n. 160/2019;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del "prospetto delle aliquote", di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale";

Rilevato che l'art. 3, comma 5, del D.M. 7/7/2023 stabilisce che le aliquote deliberate dai comuni nel prospetto hanno effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale". In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente;

Evidenziato tuttavia che in base alla previsione dell'art. 1, comma 837, lettera b) della Legge n.197/2022: *"in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755"*, come confermato dall'art. 7, comma 3, del D.M. 7/7/2023, il quale puntualizza altresì che *"le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quanto il comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente"*.

Richiamato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul "Portale del Federalismo Fiscale";

Richiamato l'art. 6-ter del Decreto Legge n. 132/2023, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 170/2023, secondo il quale *"In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'[articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto Prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025"*;

Visto il decreto del 6 settembre 2024 del Viceministro dell'economia e delle finanze, con il quale, all'esito della fase di sperimentazione avvenuta nel corso dell'anno 2024, è stato riapprovato l'Allegato A, che sostituisce il precedente di cui al citato decreto del 7 luglio 2023;

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2025, nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di

approvare le aliquote del tributo riportate nel prospetto allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 144 del 22/09/2020;

Espressi i pareri ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.18.08.2000, n. 267;

Acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267,

Vista la legge n. 160 del 27.12.2019;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il vigente Regolamento Generale delle Entrate;

PROPONE

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2025, riportate nel "prospetto delle aliquote IMU", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All.1), elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale".
3. Di provvedere ad inviare al Ministero dell'economia e delle Finanze il "prospetto delle aliquote", mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal DM 7/7/2023 entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.
4. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.
5. Di dare mandato al Dirigente del Settore Finanze e Personale per l'adozione di tutti gli atti conseguenti.
6. Di dichiarare il provvedimento di approvazione della presente proposta urgente e, come tale, immediatamente esecutivo, ai sensi di legge.

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,4%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		0,76%
Terreni agricoli		Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili		0,96%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - Condizioni locatario/comodatario: Parenti Sino al primo grado - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale. - Limitatamente ad un solo immobile.	0,48%*
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria A10, C Categoria catastale: - A/10 Uffici e studi privati - C/1 Negozi e botteghe - C/3 Laboratori per arti e mestieri	0,96%*
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i. Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare	0,54%*

	- A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - Durata del contratto di durata non inferiore a (mesi), specificare: 36	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge n. 431/1998 e s.m.i. Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - Durata del contratto di durata non inferiore a (mesi), specificare: 1	0,54%*
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 5, comma 3, della Legge n. 431/1998 e s.m.i. Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - Durata del contratto di durata non inferiore a (mesi), specificare: 6 - Condizioni locatario/comodatario: Studenti	0,54%*
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione a studenti ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge n. 431/1998 e s.m.i. Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - Durata del contratto di durata non inferiore a (mesi), specificare: 6 - Condizioni locatario/comodatario: Studenti	0,54%*

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

* Ai fini dell'applicazione dell'aliquota fissata per la fattispecie personalizzata e' necessario che le condizioni selezionate ricorrano cumulativamente

Documento generato il 5/11/2024 alle 12:12:12



COMUNE DI OLBIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 266
DEL 18/06/2025**

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA DEL PROGETTO TECNICO DENOMINATO "CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI NON CUSTODITI" E RELATIVO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO, E MODIFICA CONDIZIONI TARIFFARIE.

L'anno 2025 addì diciotto del mese di giugno alle ore 12:00 nella solita sede delle riunioni della Residenza Comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei signori:

SETTIMO NIZZI	Sindaco	Presente
SABRINA SERRA	Vice Sindaco	Assente
ALESSANDRO FIORENTINO	Assessore	Presente
SEBASTIANO MONNI	Assessore	Assente
ANTONELLA SCIOLA	Assessora	Presente
ELENA CASU	Assessora	Presente
SIMONETTA RAIMONDA LAI	Assessora	Presente
GIOVANNI SANNA	Assessore	Presente
MARCO BALATA	Assessore	Presente

Totale presenti: 7
Totale assenti: 2

Il Sindaco, assistito dal Segretario Generale Guadagno Maurizio, che provvede alla redazione del presente verbale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione n. 3995 del 17/06/2025 del Dirigente del Settore SUAPE, Manutenzioni e Viabilità

VISTI i pareri dei Responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/00.

Con voti unanimi espressi a scrutinio palese

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte, di approvare, in conformità l'allegata proposta di deliberazione n. 3995 del 17/06/2025 del Dirigente del Settore SUAPE, Manutenzioni e Viabilità

Con voti unanimi, espressi con separata votazione a scrutinio palese, stante la necessità di dare rapida attuazione al presente deliberato, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n.267/2000

Letto e confermato.

Il Segretario Generale
MAURIZIO GUADAGNO

Il Sindaco
SETTIMO NIZZI



COMUNE DI OLBIA
Settore SUAPE, Manutenzioni e Viabilità

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 3995 DEL 17/06/2025**

Ufficio Proponente: Servizio Viabilità

Settore Proponente: Settore SUAPE, Manutenzioni e Viabilità

Assessore Proponente: ANTONELLA SCIOLA

Il Dirigente: DIEGO CICERI

Il Responsabile: STEFANIA MULARGIA

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA DEL PROGETTO TECNICO DENOMINATO "CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI NON CUSTODITI" E RELATIVO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO, E MODIFICA CONDIZIONI TARIFFARIE.

Premesso che:

- la società A.S.P.O. è stata costituita con Deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 12.01.1996 e che con lo stesso atto si è provveduto ad approvarne lo Statuto;
- con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 57, in data 22.05.2002, ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 la medesima Società è stata trasformata in Società per azioni con capitale interamente pubblico locale, di cui il Comune di Olbia detiene il 100% delle quote azionarie;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 22.04.1999 si affidava all'ASPO il servizio parcheggi a pagamento nell'intero territorio Comunale;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 116 del 17.12.2012 si conferma il Servizio di gestione parcheggi non custoditi a pagamento all'A.S.P.O. S.p.A.;
- con Deliberazione n. 132 del 19.12.2015 il Consiglio Comunale ha confermato l'affidamento in house providing per la gestione del servizio parcheggio di superficie non custodito a pagamento alla società partecipata A.S.P.O. S.p.A. per gli esercizi 2016-2017;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 24.01.2018 è stato confermato l'affidamento in house del servizio fino al 31.12.2019;
- la Società è iscritta dal 19.03.2018 all'Albo delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, ai sensi dell'art. 192 del Codice, in applicazione alla Delibera ANAC n. 270/2018;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30.04.2020 è stato confermato l'affidamento in house del servizio fino al 31.12.2021;

- A.S.P.O. S.p.A. è soggetta al controllo analogo da parte del Comune di Olbia che lo esercita a mezzo di apposita struttura; essa svolge le proprie attività prevalentemente a favore del Comune di Olbia ed è titolato ad offrire servizi generali di qualità;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 31.05.2023, è stata approvata la relazione di cui all'art. 14 comma 3 del D.Lgs. 201/2022 che propone la conferma dell'affidamento in house ad A.S.P.O. S.p.A. del servizio relativo alla gestione dei Parcheggi di superficie non custoditi a pagamento per il periodo 2023-2027 per le ragioni negli stessi atti espresse ed in particolare *“A.S.P.O. S.p.A. svolge altri servizi in materia di viabilità, quali il contratto relativo alla segnaletica e quello inerente il trasporto pubblico locale ed è pertanto un partner indispensabile del Comune di Olbia per tutte le problematiche relative alla mobilità; - in termini puramente economici, il servizio di gestione parcheggi a pagamento non comporta oneri diretti per il Comune; l'unica spesa a carico dell'Ente è infatti il riconoscimento di una quota dei proventi delle sanzioni emesse ai sensi del Codice della Strada; - trattandosi di affidamento in house, i costi sono stati calcolati senza considerare l'utile d'impresa; il risultato operativo della gestione (differenza tra ricavi e costi) verrà infatti reinvestita in servizi migliorativi ed aggiuntivi; - detti servizi migliorativi e aggiuntivi, resi possibili attraverso il mancato riconoscimento degli utili d'impresa, comportano benefici sociali e consentono di attuare quanto previsto dall'art. 7 comma 7 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni) che dispone quanto segue: “I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana”*;
- sono stati effettuati gli adempimenti relativi alla pubblicità previsti dagli artt. 14, 17 e 31 del D.Lgs. 201/2022; in particolare la relazione e la deliberazione sono stati pubblicati sul sito dell'Autorità nazionale anticorruzione per 60 giorni decorrenti dal 08/06/2023;
- con Determinazione Dirigenziale del Settore tecnico n. 5495 del 14.12.2023 è stato approvato lo schema del contratto ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000;
- in data 21.12.2023 è stato stipulato il contratto di servizio per la gestione dei parcheggi di superficie non custoditi a pagamento Rep. 3894 Raccolta 2023;

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. Reg. Gen. 205 del 29.01.2025 è stato modificato il Responsabile del Servizio individuato nell'ambito del “Contratto di servizio per la gestione dei parcheggi di superficie non custoditi a pagamento”, Rep. 3894, Raccolta 2023, con la società A.S.P.O., nominato nella Dott.ssa Stefania Mulargia, in servizio presso il Settore SUAPE, Manutenzioni e Viabilità;

Preso atto che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 29.01.2025 si è provveduto ad estendere le aree della sosta libera del Comune di Olbia con l'area identificata dal parcheggio (a raso e interrato) della radice del viale Isola Bianca, denominato Piazzale Idroscalo Ettore Anfossi;
- con medesima Deliberazione di cui sopra, viene disposto di provvedere alle modifiche e variazioni alle modalità di esecuzione dei servizi di cui al Contratto Rep. 3894 Raccolta 2023 con l'incremento dei servizi per la gestione e manutenzione e riqualificazione e messa a norma mediante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per la fruibilità delle aree del parcheggio della radice del viale Isola Bianca da destinare alla sosta libera, in accordo con A.S.P.O. S.p.A., previa revisione e adeguamento del piano finanziario;
- con nota prot. 17850 del 12.02.2025 è stata richiesta alla società A.S.P.O. la revisione e adeguamento del Piano Finanziario, con estensione delle aree della sosta libera del Comune di Olbia con l'area identificata dai parcheggi della radice del viale Isola Bianca, denominato Piazzale Idroscalo Ettore Anfossi;
- con nota prot. 22592 del 24.02.2025 è stata trasmessa dalla società A.S.P.O. la relazione illustrativa, con correlato piano economico, relativa alla gestione e messa a norma del Parcheggio Piazzale Idroscalo Ettore

Anfossi, la quale costituirà parte integrante della revisione e adeguamento dell'intero Piano Economico-Finanziario;

- con nota prot. 66603 del 21.05.2025 è stata trasmessa dalla società A.S.P.O. comunicazione di rimodulazione delle tariffe nelle aree a maggior utilizzo quali, Zona 1, Porto Istana e Rena Bianca, e l'introduzione di tariffe agevolate nella Zona 4, Zona 5 e Zona 6;
- con nota prot. 67652 del 23.05.2025 è stata richiesta alla società A.S.P.O. la revisione e l'adeguamento del Piano Finanziario, con l'introduzione delle tariffe rimodulate e delle tariffe agevolate di cui alla nota precedente, nonché il rendiconto della gestione al 31.12.2024 con il dettaglio dei costi sostenuti e dei ricavi conseguiti;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 225 del 28.05.2025 è stata individuata, l'area sita in Viale Basa presso il Piazzale Giacomo Eretta, identificata al catasto Terreni, Sezione A, Foglio 23, particella 789 e 2784, di proprietà comunale, da destinare a parcheggio a pagamento per camper;
- con medesima Deliberazione di cui sopra viene esteso il regime di sosta a pagamento all'area identificata come sopra nell'ambito del Contratto di servizio per la gestione dei parcheggi di superficie non custoditi a pagamento Rep. 3894 Raccolta 2023 e approvata contestualmente la determinazione delle condizioni tariffarie relative al servizio di gestione dei parcheggi non custoditi a pagamento dell'area in oggetto;

Visti i seguenti articoli del Contratto di Servizio Rep. 3894 Raccolta 2023:

- Art. 4 "MODIFICA DEI SERVIZI" *"Il numero e l'ubicazione dei parcheggi sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale e sono contenuti negli allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. L'Amministrazione Comunale, con atto della Giunta Comunale previa verifica ed eventuale modifica del piano finanziario allegato al presente progetto, potrà disporre trasferimenti di posteggi e modificare gli orari, rivedere le tariffe per singole aree o per tutte le zone, disporre tariffe per soste brevi, istituire aree di sosta ad abbonamento da riservare prevalentemente ai lavoratori operanti nella zona interessata, nonché istituire tariffe agevolate per residenti o aree con parcheggi custoditi. Dette modifiche, previa verifica ed eventuale modifica del piano finanziario allegato al presente progetto saranno incluse in apposita appendice alla presente convenzione approvata con deliberazione della Giunta Comunale. L'affidataria potrà proporre motivate modifiche alle tariffe da sottoporsi all'esame della Giunta Comunale per l'approvazione. Qualora nel corso dell'affidamento si rendesse necessario procedere a modifiche, incrementi, riduzioni dei servizi per l'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative o per ragioni di pubblico interesse, l'Amministrazione Comunale in accordo con la Società concorderanno previa revisione e adeguamento del piano finanziario eventuali modifiche e variazioni alle modalità di esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto."*;
- Art. 11 "UTILI DI ESERCIZIO" *"La Società è tenuta a inviare al Comune, nella persona del Responsabile del Servizio, entro il trenta giugno ed entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendiconto di gestione esplicitando per ciascun parcheggio, sulla base delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al piano finanziario, i ricavi, i costi di gestione e nella rendicontazione del 31 dicembre l'eventuale utile di esercizio. La rendicontazione del 31 dicembre dovrà essere inviata entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo. Gli utili di esercizio, qualora esistenti, verranno reinvestiti secondo le indicazioni che la Amministrazione impartirà con apposita deliberazione della Giunta Comunale in via prioritaria per migliorie al servizio parcheggi o per servizi aggiuntivi connessi alla mobilità sostenibile o, qualora sussistano le condizioni in altri servizi di pubblica utilità. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i servizi aggiuntivi consistono in: dei seguenti servizi: Bike sharing Strade scolastiche Altri servizi di pubblica utilità a favore della viabilità e della collettività in genere. All'atto dell'affidamento dei servizi aggiuntivi verranno stabilite le relative modalità di esecuzione."*;

Preso atto che:

- con nota prot. 71658 del 30.05.2025, come integrata dalla nota prot. 78293 del 13.06.2025 è stato trasmesso il Piano Economico Finanziario che tiene conto della rimodulazione tariffaria e dell'introduzione delle due nuove aree di sosta (Parcheggio Idroscalo Ettore Anfossi e Parcheggio Piazzale Giacomo Eretta;
- con medesima nota sopracitata è stato trasmesso il rendiconto della gestione al 31.12.2024 con il dettaglio dei costi sostenuti e dei ricavi conseguiti, di cui all'art. 11 del contratto di servizio per la gestione dei parcheggi di superficie non custoditi a pagamento Rep. 3894 Raccolta 2023, indicante come utile di impresa un importo pari a € 0,00;

Considerato che alla luce di quanto sopra esposto:

- occorre integrare il Progetto denominato "Contratto di servizio per la gestione dei parcheggi non custoditi a pagamento", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 31.05.2023, con l'introduzione delle aree identificate dal Parcheggio Idroscalo Ettore Anfossi e del Parcheggio Piazzale Giacomo Eretta, di cui alle rispettive succitate Deliberazioni di Giunta Comunale n. 26 del 29.01.2025 e 225 del 28.05.2025;
- occorre, previa verifica del piano economico finanziario, procedere alle modifiche e variazioni alle modalità di esecuzione dei servizi di cui al Contratto Rep. 3894, Raccolta 2023, con l'introduzione delle aree identificate dal Parcheggio Idroscalo Ettore Anfossi e del Parcheggio Piazzale Giacomo Eretta e con la rideterminazione delle tariffe;

Visti gli elaborati grafici, posta in atti alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale:

- TAV. 18 PLANIMETRIA PARCHEGGIO IDROSCALO ETTORE ANFOSSI;
- TAV. 19 PLANIMETRIA PARCHEGGIO PIAZZALE GIACOMO ERETTA;

Visto il Piano Economico Finanziario di cui alla nota prot. 71658 del 30.05.2025, come integrata dalla nota prot. 78293 del 13.06.2025, che tiene conto della rimodulazione tariffaria e dell'introduzione delle due nuove aree di sosta (Parcheggio Idroscalo Ettore Anfossi e Parcheggio Piazzale Giacomo Eretta), allegato al Progetto denominato "Contratto di servizio per la gestione dei parcheggi non custoditi";

Viste le tariffe orarie proposte di cui alla nota prot. 66603 del 21.05.2025, al fine di garantire all'utenza un servizio sempre più efficiente, e una maggiore rotazione degli stalli, soprattutto nelle aree a maggior utilizzo, come da tabelle seguenti:

PARCHEGGI A PAGAMENTO IN STRADA			
Denominazione	Zona	Tariffa attuale	Tarifa proposta
Corso Umberto I	Zona 1		
Via De Filippi	Zona 1		
Via Garibaldi fronte Comune)	Zona 1	€ 1,00	€ 1,50
Via Catello Piro	Zona 1		
Via Acquedotto Romano	Zona 1		

PARCHEGGI A PAGAMENTO IN SPIAGGIA			
Denominazione	Zona	Tariffa attuale	Tarifa proposta
Porto Istana		€ 1,50	€ 2,00
Rena Bianca		€ 2,00	€ 2,50

Vista l'introduzione delle Tariffe Agevolate su base giornaliera, settimanale e mensile, con un decremento progressivo del costo della sosta all'aumentare della durata proposte, di cui alla nota prot. 66603 del

21.05.2025, al fine di incentivare l'utilizzo dei parcheggi nelle zone a domanda debole, come da tabella seguente:

PARCHEGGI A TARIFFA AGEVOLATA					
Denominazione	Zona	Tariffa attuale	Tarifa mensile proposta	Tarifa settimanal e proposta	Tarifa giornaliera proposta
Aeroporto	Zona 4	€ 1,50	€ 20,00		
Acquaviva	Zona 5	€ 2,00	€ 20,00		
Via dei Meteorologi				€ 40,00	Tariffa giornaliera: € 10,00; Tariffa 2 giorni: € 20,00; Tariffa 3 giorni: € 30,00.

Ritenuto pertanto opportuno provvedere, per le motivazioni di cui sopra, ad approvare il Progetto Tecnico integrato denominato “Contratto di servizio per la gestione dei parcheggi non custoditi”, con l'allegato piano economico finanziario, nonché alla rideterminazione delle tariffe orarie in ordine all'affidamento in house del servizio di gestione dei parcheggi non custoditi per le annualità dal 2023 al 2027 di cui al Contratto Rep. 3894 Raccolta 2023;

Visto il parere favorevole del Settore SUAPE, Manutenzioni e Viabilità, e del Settore Finanze e Personale ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visti:

- la Legge 241/90 del 07.08.1990 e s.m.i. “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- il D.Lgs. n. 165/2001 “Testo Unico sul pubblico impiego”;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.P.R. 62 del 16.04.2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la Legge n. 190 del 06.11.2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D. Lgs n. 33 del 14.03.2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'ente;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del 17.12.2024, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2025/2027;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.112 del 17.12.2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziaria per il triennio 2025/2027;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 523 del 18.12.2024, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2025/2027;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 29.01.2025, con la quale con la quale è stato approvato il PIAO per il triennio 2025/2027;

PROPONE

1. Di approvare il Progetto Tecnico denominato “Contratto di servizio per la gestione dei parcheggi non custoditi”, con l’allegato piano economico finanziario, in ordine all’affidamento in house del servizio di gestione dei parcheggi non custoditi per le annualità dal 2023 al 2027 di cui al Contratto Rep. 3894 Raccolta 2023, integrato dai seguenti elaborati grafici, posti in atti alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale:
 - TAV. 18 PLANIMETRIA PARCHEGGIO IDROSCALO ETTORE ANFOSSI;
 - TAV. 19 PLANIMETRIA PARCHEGGIO PIAZZALE GIACOMO ERETTA;

2. Di approvare la rimodulazione delle condizioni tariffarie orarie, relative al servizio di gestione dei parcheggi non custoditi come da tabelle seguenti:

PARCHEGGI A PAGAMENTO IN STRADA			
Denominazione	Zona	Tariffa attuale	Tarifa proposta
Corso Umberto I	Zona 1		
Via De Filippi	Zona 1		
Via Garibaldi fronte Comune)	Zona 1	€ 1,00	€ 1,50
Via Catello Piro	Zona 1		
Via Acquedotto Romano	Zona 1		

PARCHEGGI A PAGAMENTO IN SPIAGGIA			
Denominazione	Zona	Tariffa attuale	Tarifa proposta
Porto Istana		€ 1,50	€ 2,00
Rena Bianca		€ 2,00	€ 2,50

3. Di introdurre le condizioni tariffarie agevolate, relative al servizio di gestione dei parcheggi non custoditi come da tabella seguente:

PARCHEGGI A TARIFFA AGEVOLATA					
Denominazione	Zona	Tariffa attuale	Tarifa mensile proposta	Tarifa settimanale e proposta	Tarifa giornaliera proposta
Aeroporto	Zona 4	€ 1,50	€ 20,00		
Acquaviva	Zona 5	€ 2,00	€ 20,00		
Via dei Meteorologi				€ 40,00	Tariffa giornaliera: € 10,00; Tariffa 2 giorni: € 20,00; Tariffa 3 giorni: € 30,00.

4. Di dare mandato al Settore SUAPE, Manutenzioni e Viabilità per i conseguenziali atti di propria competenza ed in particolare:
 - predisposizione appendice al Contratto Rep. 3894 Raccolta 2023;
 - consegna delle aree;

5. Di dichiarare il provvedimento di approvazione della presente proposta urgente, data l'esigenza di procedere immediatamente, per le ragioni di interesse pubblico già espresse con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 26 del 29.01.2025 e n. 225 del 28.05.2025 alla gestione delle nuove aree di sosta e alla rimodulazione delle condizioni tariffarie e, come tale, immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI OLBIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 534
DEL 13/11/2025**

Oggetto: AGGIORNAMENTO ED APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO 2026

L'anno 2025 addì tredici del mese di novembre alle ore 10:00 nella solita sede delle riunioni della Residenza Comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei signori:

SETTIMO NIZZI	Sindaco	Presente
SABRINA SERRA	Vice Sindaco	Assente
ALESSANDRO FIORENTINO	Assessore	Presente
SEBASTIANO MONNI	Assessore	Assente
ANTONELLA SCIOLA	Assessora	Assente
ELENA CASU	Assessora	Presente
SIMONETTA RAIMONDA LAI	Assessora	Presente
GIOVANNI SANNA	Assessore	Assente
MARCO BALATA	Assessore	Presente

Totale presenti: 5
Totale assenti: 4

Il Sindaco, assistito dalla Vice Segretaria Manca Annamaria, che provvede alla redazione del presente verbale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione n. 7724 del 12/11/2025 del Dirigente del Settore Finanze e Personale

VISTI i pareri dei Responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/00.

Con voti unanimi espressi a scrutinio palese

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte, di approvare, in conformità l'allegata proposta di deliberazione n. 7724 del 12/11/2025 del Dirigente del Settore Finanze e Personale

Con voti unanimi, espressi con separata votazione a scrutinio palese, stante la necessità di dare rapida attuazione al presente deliberato, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n.267/2000

Letto e confermato.

La Vice Segretaria
ANNAMARIA MANCA

Il Sindaco
SETTIMO NIZZI



COMUNE DI OLBIA

Settore Finanze e Personale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.7724 DEL 12/11/2025

Ufficio Proponente: Settore Finanze e Personale

Settore Proponente: Settore Finanze e Personale

Assessore Proponente: ALESSANDRO FIORENTINO

Il Dirigente: LORENZO ORRU'

Il Responsabile:

OGGETTO: OGGETTO: AGGIORNAMENTO ED APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO 2026

Rilevato che il comma 2 dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

Visto l'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 "Disposizioni in materia di federalismo municipale" a mente del quale *"... i comuni capoluoghi di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, possono istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive e situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali ..."*;

Richiamato l'art. 4, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, per cui *"... A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (...) possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n.*

208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno...";

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 08/07/2015 con cui è stata istituita l'Imposta di Soggiorno a carico dei non residenti che pernottano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale;

Dato atto che, con medesima deliberazione, l'organo consiliare ha approvato anche il Regolamento per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno, successivamente integrato e modificato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 142 del 17/12/2016 e n. 26 del 04/04/2018;

Considerato che, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del suddetto regolamento, in data 12/11/2025 si è riunito il Tavolo Tecnico Consultivo, composto da rappresentanti dell'Amministrazione comunale e delle Associazioni di categoria del settore turistico, i quali hanno espresso e condiviso le loro considerazioni in merito al periodo di applicazione dell'imposta, alla misura e alla differenziazione delle tariffe nonché ai differenti possibili utilizzi del gettito, trovando un sostanziale accordo su tutti i punti in discussione, come riscontrato nel verbale della seduta;

Ritenuto conseguentemente opportuno approvare, in coerenza sia con il summenzionato art. 4, comma 7, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2017, e sia con l'art. 3 della Legge n. 212/2000, la misura tariffaria dell'imposta per l'anno 2025, graduandola in base alla classificazione delle strutture ricettive e, ove possibile, all'interno di esse, in funzione della categoria, tenendo conto quindi delle caratteristiche e dei servizi offerti e del conseguente valore del soggiorno;

Dato atto che il presente atto è parte della programmazione economico-finanziaria dell'Ente.

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il regolamento generale delle entrate;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che l'incremento del numero di abitazioni private destinate alla locazione turistica, unitamente alla rilevata positiva percentuale media di riempimento, durante la stagione estiva, della capienza potenziale delle strutture ricettive organizzate delle varie tipologie, anche grazie ai diversi eventi e manifestazioni organizzati e/o patrocinati dall'ente, ha comportato - in generale - un significativo aggravio di oneri nell'ambito dei servizi pubblici gestiti dal Comune, e nel dettaglio un correlativo incremento delle quantità di rifiuti prodotti nel territorio comunale, tenuto conto che tra gli utilizzi ammessi di parte del gettito dell'Imposta di Soggiorno rientra anche il finanziamento del servizio pubblico di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

Rilevato dall'osservazione empirica dei prezzi medi praticati per le locazioni turistiche di unità immobiliari urbane abitative, effettuata anche sulla base dei dati presenti sulle apposite piattaforme telematiche di prenotazione dei soggiorni brevi, con particolare riguardo a quelle convenzionate con l'ente ai fini della riscossione dell'Imposta di Soggiorno, emerge un sostanziale allineamento

rispetto ai prezzi mediamente praticati dalle strutture alberghiere a tre stelle, con conseguente necessario riequilibrio tariffario ai fini del correlativo tributo;

Dato atto che l'ente, a differenza di altri comuni dell'isola, ha sinora contenuto e limitato l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno a soli sette pernottamenti per ciascun ospite, rispetto ai trenta consentiti nel massimo dalla normativa che disciplina il tributo;

Ritenuto che in considerazione degli elementi sopra indicati sussista l'esigenza di un adeguamento delle Tariffe dell'Imposta di Soggiorno rispetto alle attuali Tariffe contenute nella Deliberazione di Giunta Comunale N° 532 del 20.12.2024;

PROPONE

1. DI AGGIORNARE ED APPROVARE, con decorrenza dal sessantunesimo giorno successivo alla pubblicazione della delibera di approvazione della presente proposta, e comunque per l'intero anno 2026, le tariffe per persona dell'imposta di soggiorno indicate nei seguenti prospetti, in coerenza con la vigente disciplina regolamentare e facendo riferimento alle tipologie e classificazioni delle strutture ricettive, così come definite dalla normativa vigente:

1 ALBERGHI

CATEGORIA	€/pernottamento (Max 7 gg consecutivi)
5 stelle / 5 stelle lusso	€ 5,00
4 stelle	€ 4,50
Fino a 3 stelle	€ 3,50
1 o 2 stelle	€ 2,50

2 STRUTTURE EXTRA-ALBERGHIERE

TIPOLOGIA	€/pernottamento (Max 7 gg consecutivi)
C.A.V. – Residence	€ 3,50
Campeggi	€ 2,50
B&B – Affittacamere – Case per ferie – Domos - Ostelli	€ 3,50
Case/Alloggi di categoria A/7 ed oltre*	€ 5,00
Case/Alloggi di categoria inferiore ad A/7**	€ 3,50
Agriturismo e Turismo Rurale	€ 3,50

Soggetti convenzionati che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici locazioni brevi	5% del costo del soggiorno (Comprensivo di eventuale colazione, al lordo di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi)
Autocaravan – Caravan	€ 5,00
Aree attrezzate per Autocaravan e Caravan	€ 3,50
Alberghi nautici diffusi	€ 4,50
Boat and Breakfast	€ 4,50

2. **DI DARE ATTO** che le suddette tariffe si applicano dal 01.01.2026:

3. **DI DARE INDIRIZZO** affinché il suddetto gettito venga destinato prioritariamente ai seguenti interventi:

- a) Interventi a sostegno delle strutture ricettive:
 - Promozione turistica del territorio;
 - Potenziamento servizi di accoglienza;
 - Attivazione bandi per la diversificazione e destagionalizzazione dell'offerta turistica;
- b) Interventi di manutenzione viaria, decoro urbano e riqualificazione ambientale;
- c) Incremento e cura del verde pubblico;
- d) Valorizzazione delle tradizioni e dei sapori locali di interesse turistico;
- e) Implementazione e potenziamento dei servizi turistici:
 - Attivazione corsi di formazione/qualificazione professionale in ambito ristorativo e ricettivo;
 - Attivazione di nuovi servizi dedicati alla fruizione dei litorali e alla diportistica;
 - Potenziamento dei servizi di trasporto pubblico;
- f) Implementazione dei servizi di vigilanza e controllo del territorio finalizzati alla lotta all'abusivismo;
- g) altri interventi comunque connessi all'obiettivo del miglioramento dell'attrattività turistica, compreso anche il finanziamento del servizio pubblico di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

4. **DI DARE ATTO** altresì che eventuali norme cogenti sulla determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali che dovessero entrare in vigore dal 1 gennaio 2026 per effetto dell'approvazione della c.d. "Legge di Stabilità 2026" da approvarsi per lo stesso anno, ovvero per la conferma dell'immediata operatività di deliberazioni di altre pubbliche autorità competenti a disciplinare tale materia, si avranno per automaticamente acquisite ed applicabili ai fini della presente deliberazione, qualora compatibili col suo contenuto, anche in assenza di ulteriore specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

5. **DI TRASMETTERE** la deliberazione di approvazione della presente proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, in via telematica ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 15, del Decreto Legge. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

6. **DI DICHIARARE** il provvedimento di approvazione della presente proposta urgente e, come tale, immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI OLBIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 535
DEL 13/11/2025

Oggetto: DESTINAZIONE PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE VIOLAZIONI AL C.D.S. EX ART.208 D.LGS. 285/92 - ANNO 2026.

L'anno 2025 addì tredici del mese di novembre alle ore 10:00 nella solita sede delle riunioni della Residenza Comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei signori:

SETTIMO NIZZI	Sindaco	Presente
SABRINA SERRA	Vice Sindaco	Assente
ALESSANDRO FIORENTINO	Assessore	Presente
SEBASTIANO MONNI	Assessore	Assente
ANTONELLA SCIOLA	Assessora	Assente
ELENA CASU	Assessora	Presente
SIMONETTA RAIMONDA LAI	Assessora	Presente
GIOVANNI SANNA	Assessore	Assente
MARCO BALATA	Assessore	Presente

Totale presenti: 5
Totale assenti: 4

Il Sindaco, assistito dalla Vice Segretaria Manca Annamaria, che provvede alla redazione del presente verbale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione n. 7727 del 12/11/2025 del Dirigente del Settore Polizia Locale

VISTI i pareri dei Responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/00.

Con voti unanimi espressi a scrutinio palese

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte, di approvare, in conformità l'allegata proposta di deliberazione n. 7727 del 12/11/2025 del Dirigente del Settore Polizia Locale

Con voti unanimi, espressi con separata votazione a scrutinio palese, stante la necessità di dare rapida attuazione al presente deliberato, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n.267/2000

Letto e confermato.

La Vice Segretaria
ANNAMARIA MANCA

Il Sindaco
SETTIMO NIZZI



COMUNE DI OLBIA

Settore Polizia Locale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.7727 DEL 12/11/2025

Ufficio Proponente: Ufficio Segreteria, Personale e Gestione delle Risorse Polizia Locale

Settore Proponente: Settore Polizia Locale

Assessore Proponente: ELENA CASU

Il Dirigente: GIOVANNI MANNONI

Il Responsabile:

OGGETTO: DESTINAZIONE PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE VIOLAZIONI AL C.D.S. EX ART.208 D.LGS. 285/92 - ANNO 2026.

CONSIDERATO che la sicurezza stradale rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.

TENUTO CONTO che allo scopo consentire alla polizia locale di concorrere efficacemente alla sicurezza stradale il legislatore ha statuito che i proventi delle violazioni amministrative accertate da funzionari, ufficiali e agenti appartenenti ai comuni siano devoluti a questi ultimi.

CHE con la riforma introdotta dalla legge 120/2010 il legislatore ha voluto ulteriormente sottolineare che le succitate risorse devono essere destinate prevalentemente al rafforzamento della sicurezza stradale nel territorio comunale;

CHE a questo proposito l'art. 208 del codice della strada, rubricato: "Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie" è stato novellato e, nella fattispecie, è stata attribuita all'ente locale la potestà di destinare al potenziamento dei servizi di polizia stradale la pressoché totalità delle somme introitate a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie afferenti all'accertamento delle violazioni delle norme del codice della strada;

CONSIDERATO che l'art. 208 CdS, nell'attuale formulazione dispone che una quota pari al 50% dei proventi è destinata:

a) In misura non inferiore a un quarto della quota ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'Ente;

b) In misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui all'art. 12 C.d.S.;

c) Ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale.

CHE la restante quota può essere integralmente destinata a qualsiasi finalità connessa al miglioramento della sicurezza stradale e, nella fattispecie, con specifico riferimento alle attività di polizia locale:

- ad assunzioni stagionali a progetto per il personale di polizia locale;
- al finanziamento di progetti di potenziamento delle attività di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;
- al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli artt. 186/187 CdS;
- all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia locale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.
- al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia municipale;
- a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli;
- allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale e di protezione civile;
- a misure di assistenza e previdenza per il personale di polizia locale;

RITENUTO, in attuazione dei commi 4 e 5 dell'art. 208 del D. Lgs.285/92, di dover determinare per l'anno 2026 le quote da destinare alle predette finalità;

PRESO ATTO della necessità di determinare la distribuzione dei proventi contravvenzionali conformemente al contenuto degli indirizzi delineati dall'Amministrazione comunale;

CONSIDERATO che la sicurezza urbana e stradale assorbono un peso dominante nelle linee programmatiche di governo del territorio;

TENUTO CONTO che per l'anno 2026 i proventi contravvenzionali per violazione delle norme del CdS possono essere stimati in € 3.000.000,00;

RITENUTO di dover destinare interamente la restante quota del 50% dei proventi alle medesime finalità di cui al citato comma 4 art. 208 C.d.S.;

VISTO il D.Lgs. 285/92 ed il suo Regolamento di esecuzione e di attuazione emanato con D.P.R.n.485 del 16.12.1992;

VISTI

- la delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 17/12/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 523 del 18/12/2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027;

DATO ATTO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico – finanziaria o patrimoniale dell'Ente e pertanto dovrà essere reso il parere di regolarità contabile;

EVIDENZIATA l'avvenuta acquisizione dei pareri favorevoli di cui all'art.49 del D.Lgs.267/2000;

PROPONE

Di utilizzare i proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni al C.d.S. per un importo di € 3.000.000,00 per le seguenti finalità:

Una quota pari al 50% dei proventi (euro 1.500.000,00) per le sotto elencate voci

1. Potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale conformemente al disposto di cui al **comma 4 lettera a)** art. 208 C.d.S. per € 375.000,00.

2. Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche mediante progetti finalizzati al rafforzamento della sicurezza stradale, conformemente a quanto disposto dal **comma 4 lettera b)** dell'art. 208 C.d.S. – per **€ 400.000,00** così suddivisi:

- **€ 60.000,00** cap. 26010 “Progetti potenziamento servizi notturni e prevenzione violazioni” del bilancio 2026 – missione 0301, per finanziamento progetto di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana ed alla sicurezza stradale
- **€ 140.000,00** cap. 25804 “Gestione servizio contravvenzioni C.d.S.” del bilancio 2026 - missione 0301
- **€ 10.000,00** cap. 45810 “Aggio gestione servizio parcheggi a pagamento” del bilancio 2026;
- **€ 190.000,00** cap. 71251 “Acquisto automezzi e motomezzi” del bilancio 2026– missione 0301

3. Manutenzione delle strade di proprietà dell'Ente ed assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e attraverso forme flessibili di lavoro, conformemente al disposto di cui al **comma 4 lettera c) e comma 5 bis** dell'articolo 208 del C.d.S. per complessivi **€ 725.000,00** così suddivisi:

- **€ 241.595,00** per manutenzione strade
- **€ 303.405,00** per assunzione vigili stagionali
- **€ 160.000,00** cap. 25752 “Assicurazione previdenza e infortuni personale vigili urbani” del bilancio 2026 - missione 0301
- **€ 20.000,00** cap. 25753 “Promozione educazione stradale” del bilancio 2026- missione 0301

Di utilizzare il restante 50%dei proventi (euro 1.500.000,00) per le sotto elencate voci:

- **€ 278.971,74** per spese postali nel cap. 25800 “Altre prestazioni di servizi” del bilancio 2026 missione 0301
- **€ 50.000,00** cap. 71251 “Acquisto automezzi e motomezzi” del bilancio 2026 – missione 0301
- **€ 121.028,26** per assunzione vigili stagionali

Di dare atto che la cifra destinata al Fondo Crediti di dubbia esigibilità è pari a € 1.050.000,00.

Di dare atto che la ripartizione di cui sopra troverà puntuale adempimento nel bilancio di previsione dell'anno 2026.

Di dare atto che il parere di regolarità contabile dovrà essere reso in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economica-finanziaria o patrimoniale dell'Ente.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, stante la necessità di darne celere attuazione al fine di consentirne l'inserimento nelle previsioni di bilancio 2026.

ALLEGATO “A”

TARIFFE MUSEO ARCHEOLOGICO DI OLBIA E NECROPOLI DI SAN SIMPLICIO – ANNO 2025

(Importi in euro – IVA esclusa, da applicarsi secondo normativa vigente)

1. Biglietteria Museo e Necropoli

Codice	Tipologia	Tariffa (€)
01	Cumulativo intero – Museo + visita con audioguida Necropoli	10,00
02	Cumulativo ridotto – Museo + visita con audioguida Necropoli	8,00
03	Singolo intero – Museo Archeologico	8,00
04	Singolo ridotto – Museo Archeologico	6,00
05	Singolo intero – visita con audioguida Necropoli	5,00
06	Singolo ridotto – visita con audioguida Necropoli	4,00
07	Partecipazione a laboratori didattici ed educativi	15,00

2. Riduzioni e Gratuità

Riduzioni

- Scolaresche e gruppi di studio (min. 15 unità) – ingresso ridotto per ciascun partecipante e gratuità per gli insegnanti accompagnatori.
- Bambini/ragazzi 8–12 anni per la visita con audioguida alla Necropoli.

Gratuità

- Bambini fino a 7 anni.
- Persone con disabilità e un accompagnatore (D.M. 239/2006).
- Cittadini di Paesi non UE a condizione di reciprocità (minori < 12 accompagnati).
- Guide e interpreti turistici UE nell’esercizio della professione.
- Personale MiC.
- Membri ICOM.
- Studenti e docenti del settore, esperti e personale di rappresentanza.
- Giornalisti con tesserino in regola.

3. Tariffe per concessione spazi – Attività non commerciali

Spazio	Durata	Importo (€)	Note
Sala Congressi	Mezza giornata	100,00	Energia e pulizia incluse
Sala Congressi	Giornata intera	150,00	Energia e pulizia incluse
Hall (Sala 1)	Energia elettrica x 1 gg	20,00	Giornata intera
	Pulizia finale dei locali	40,00	
Bookshop (Sala 2)	Energia elettrica x 1 gg	20,00	Giornata intera
	Pulizia finale dei locali	40,00	

Spazio	Durata	Importo (€)	Note
Area Bar (Sala 3)	Singolo utilizzo	40,00	Energia e pulizia incluse
Sala Espositiva dopo la Hall (Sala 4)	Energia elettrica x 1 gg	20,00	Giornata intera
	Pulizia finale dei locali	40,00	
Sala Circolare/Panoramica (Sala 5)	Energia elettrica x 1 gg	20,00	Giornata intera
	Pulizia finale dei locali	30,00	
Sala Gigantografie (Sala 6)	Energia elettrica x 1 gg	20,00	Giornata intera
	Pulizia finale dei locali	40,00	
Aula didattica (Sala 7)	Energia elettrica x 1 gg	20,00	Giornata intera
	Pulizia finale dei locali	40,00	
Sala multimediale (Sala 8)	Energia elettrica x 1 gg	70,00	Giornata intera
	Pulizia finale dei locali	120,00	
Sala Espositiva piccola (Sala 9)	Energia elettrica x 1 gg	20,00	Giornata intera
	Pulizia finale dei locali	40,00	

4. Tariffe per concessione spazi – Attività commerciali

Spazio	Durata	Importo (€)	Note
Sala Congressi (Lun–Ven)	Mezza giornata	250,00	Energia e pulizia incluse
Sala Congressi (Sab–Dom/Festivi)	Mezza giornata	300,00	Energia e pulizia incluse
Sala Congressi (Lun–Ven)	Giornata intera	370,00	Energia e pulizia incluse
Sala Congressi (Sab–Dom/Festivi)	Giornata intera	430,00	Energia e pulizia incluse
Sala Congressi (Lun–Ven)	2 giorni	550,00	Energia e pulizia incluse
Sala Congressi (Sab–Dom/Festivi)	2 giorni	670,00	Energia e pulizia incluse
Sala Congressi (Lun–Ven)	3 giorni	750,00	Energia e pulizia incluse
Sala Congressi (Sab–Dom/Festivi)	3 giorni	850,00	Energia e pulizia incluse
Sala Congressi – Giornata ulteriore	Lun–Ven	160,00	Energia e pulizia incluse
Sala Congressi – Giornata ulteriore	Sab – Dom - festivi	180,00	Energia e pulizia incluse
Hall (Sala 1)	Giornata intera	350,00	Energia e pulizia incluse
Bookshop (Sala 2)	Giornata intera	250,00	Energia e pulizia incluse
Area Bar (Sala 3)	Singolo utilizzo	100,00	Energia e pulizia incluse
Sala Espositiva dopo la Hall (Sala 4)	Giornata intera	250,00	Energia e pulizia incluse
Sala Circolare/Panoramica (Sala 5)	Giornata intera	200,00	Energia e pulizia incluse
Sala Gigantografie (Sala 6)	Giornata intera	350,00	Energia e pulizia incluse
Aula didattica (Sala 7)	Giornata intera	150,00	Energia e pulizia incluse

Spazio	Durata	Importo (€)	Note
Sala multimediale (Sala 8)	Giornata intera	600,00	Energia e pulizia incluse
Sala Espositiva piccola (Sala 9)	Giornata intera	90,00	Energia e pulizia incluse
Servizio di guardiania extra orario	Per ora	35,00	Per ciascuna ora di utilizzo eccedente l'orario di apertura al pubblico che richiede il servizio di guardiania



COMUNE DI OLBIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 496
DEL 24/10/2025

Oggetto: CULTURA 2025 - TARIFFE D'INGRESSO AL MUSEO ARCHEOLOGICO OLBIA E VISITE GUIDATE ALLA NECROPOLI DI SAN SIMPLICIO ED UTILIZZO SALE MUSEO. CENTRO DI COSTO 7000068.

L'anno 2025 addì ventiquattro del mese di ottobre alle ore 10:00 nella solita sede delle riunioni della Residenza Comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei signori:

SETTIMO NIZZI	Sindaco	Presente
SABRINA SERRA	Vice Sindaco	Presente
ALESSANDRO FIORENTINO	Assessore	Presente
SEBASTIANO MONNI	Assessore	Presente
ANTONELLA SCIOLA	Assessora	Presente
ELENA CASU	Assessora	Presente
SIMONETTA RAIMONDA LAI	Assessora	Assente
GIOVANNI SANNA	Assessore	Assente
MARCO BALATA	Assessore	Presente

Totale presenti: 7
Totale assenti: 2

Il Sindaco, assistito dal Segretario Generale Guadagno Maurizio, che provvede alla redazione del presente verbale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione n. 7080 del 21/10/2025 del Dirigente del Settore Promozione della Cultura, dello Sport, del Turismo e dell'Istruzione

VISTI i pareri dei Responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/00.

Con voti unanimi espressi a scrutinio palese

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte, di approvare, in conformità l'allegata proposta di deliberazione n. 7080 del 21/10/2025 del Dirigente del Settore Promozione della Cultura, dello Sport, del Turismo e dell'Istruzione

Con voti unanimi, espressi con separata votazione a scrutinio palese, stante la necessità di dare rapida attuazione al presente deliberato, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n.267/2000

Letto e confermato.

Il Segretario Generale
MAURIZIO GUADAGNO

Il Sindaco
SETTIMO NIZZI



COMUNE DI OLBIA

*Settore Promozione della Cultura, dello Sport, del Turismo e
dell'Istruzione*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.7080 DEL 21/10/2025

Ufficio Proponente: Ufficio Cultura

Settore Proponente: Settore Promozione della Cultura, dello Sport, del Turismo e dell'Istruzione

Assessore Proponente: SABRINA SERRA

Il Dirigente: MARCO EUGENIO RONCHI

Il Responsabile: EUGENIO BASOLU

OGGETTO: Cultura 2025 – Tariffe d'ingresso al Museo archeologico Olbia e visite guidate alla Necropoli di San Simplicio ed utilizzo sale Museo. Centro di Costo 7000068.

PREMESSO CHE:

- il Comune di Olbia è titolare delle funzioni di gestione, fruizione e valorizzazione del Museo archeologico Olbia e della Necropoli di San Simplicio;
- l'Amministrazione comunale riconosce nella promozione e valorizzazione del patrimonio culturale un obiettivo strategico del proprio mandato;
- l'art. 26 del Regolamento del Museo archeologico Olbia prevede che l'Amministrazione comunale possa subordinare l'ingresso al pagamento di un corrispettivo, determinato annualmente dalla Giunta Comunale, nonché stabilire riduzioni, gratuità ed eventuali biglietti cumulativi;
- che l'Amministrazione con deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 05/06/2025 ha tra l'altro manifestato la volontà di procedere all'affidamento in house ad ASPO S.p.A. della gestione dei due siti, con contratto di servizio comprendente l'obbligo di versamento al Comune degli introiti derivanti da biglietteria e servizi accessori;
- l'art. 103 del D.Lgs. 42/2004 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio") dispone che l'accesso ai luoghi della cultura avvenga a titolo gratuito o dietro pagamento di un biglietto, nel rispetto dei principi di fruizione pubblica;
- l'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in materia di determinazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 17/12/2024 è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027, e con deliberazione della Giunta Comunale n. 523 del 18/12/2024 il relativo Piano Esecutivo di Gestione, che prevedono i relativi proventi;

DATO ATTO che si rende necessario determinare il livello tariffario.

CONSIDERATO CHE:

- la visita completa al Museo archeologico richiede circa 2 ore, mentre la visita alla Necropoli di San Simplicio circa 1 ora;
- è opportuno incentivare la fruizione integrata dei due siti tramite biglietto cumulativo;
- si ritiene necessario garantire l'accessibilità economica e la partecipazione di scolaresche e gruppi di studio, in conformità all'art. 26 del Regolamento.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare le tariffe d'ingresso, le riduzioni e le esenzioni per il Museo e la Necropoli, nonché le tariffe per la messa a disposizione degli spazi del Museo, come specificate nel quadro allegato A;
- precisare che le tariffe si intendono IVA esclusa, da applicarsi secondo le aliquote vigenti per ciascun servizio.

RITENUTO di stabilire che le tariffe di cui alla presente proposta si applicheranno esclusivamente a decorrere dall'attivazione del servizio di gestione esternalizzata congiunta dei due siti, coincidente con la data di sottoscrizione del contratto di affidamento.

RITENUTO OPPORTUNO precisare che le suddette tariffe si intendono confermate di anno in anno, senza necessità di nuova deliberazione, salvo il caso in cui l'Amministrazione intenda modificarle, nel qual caso sarà adottato apposito atto di Giunta Comunale.

VISTO l'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si rilascia il parere favorevole di regolarità tecnica e poiché la presente proposta comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale dell'Ente, si rende necessario acquisire il parere di regolarità contabile;

ATTESO che la competenza a deliberare nelle materie di cui all'oggetto è affidata alla Giunta Comunale (art.42 e 48 D. Lgs. 267/2000);

PROPONE

1 .DI APPROVARE le tariffe di ingresso al Museo archeologico Olbia, alle visite con audioguida della Necropoli di San Simplicio, le riduzioni, le gratuità e le tariffe per la messa a disposizione degli spazi museali, come da quadro riepilogativo allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. DI STABILIRE che la tariffa ridotta si applica:

- a scolaresche e gruppi di studio composti da almeno 15 unità (con ingresso gratuito per gli insegnanti accompagnatori);
- ai bambini/ragazzi da 8 a 12 anni per la sola visita con audioguida alla Necropoli di San Simplicio.

3. DI PREVEDERE le gratuità per:

- bambini fino a 7 anni;
- persone con disabilità e accompagnatori, secondo D.M. 239/2006;
- guide e interpreti turistiche UE nell'esercizio della loro professione;
- personale MiC e membri ICOM;
- studenti e docenti del settore, esperti e personale di rappresentanza;
- giornalisti accreditati.

4. DI PRECISARE che le tariffe di concessione spazi si intendono IVA esclusa e saranno soggette ad aggiornamento annuale in sede di approvazione delle tariffe comunali.

5. DI STABILIRE:

- che le tariffe di cui alla presente proposta si applicheranno esclusivamente a decorrere dall'attivazione del servizio di gestione esternalizzata congiunta dei due siti, coincidente con la data di sottoscrizione del contratto di affidamento, senza necessità di ulteriori atti;
- che tutte le suddette tariffe si intendano confermate di anno in anno, senza necessità di nuova deliberazione, salvo il caso in cui l'Amministrazione intenda modificarle, nel qual caso sarà adottato apposito atto di Giunta Comunale.

6. DI DEMANDARE al Settore Cultura e Sport ogni adempimento gestionale conseguente, inclusa la pubblicazione sul sito istituzionale e l'adeguamento della modulistica per le concessioni d'uso.

7. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, per consentire l'adozione tempestiva degli atti conseguenti.

ELENCO DEGLI INDIRIZZI INTERNET DI PUBBLICAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DEL PENULTIMO ESERCIZIO ANTECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO E DEI BILANCI DEI SOGGETTI CONSIDERATI NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA RIFERITI AL MEDESIMO ESERCIZIO

COMUNE DI OLBIA

<https://servizi.comune.olbia.ot.it/L190/?idSezione=193&id=&sort=&activePage=&search=>

ASPO SPA

https://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n201524&NodoSel=49

ABBANO SPA :

<https://www.abbanoa.it/Documenti-e-dati/Documenti-Interni/Bilancio-Abbanoa-SpA-2021>

C.I.P.N.E.S. GALLURA (CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA GALLURA) :

<https://www.cipnes.eu/amministrazione-trasparente/bilancio-preventivo-e-consuntivo>

ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA:

<https://www.egas.sardegna.it/egas/bilancio-consuntivo/>

AREA MARINA PROTETTA TAVOLARA PUNTA CODA CAVALLO :

https://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/sardegna/consorzio_di_gestione_area_marina_protetta_tavolara_punta_calda_coda_cavallo_olbia/130_bila/010_bil_pre_con/



COPIA

COMUNE DI OLBIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 46
DEL 16/03/2015**

Oggetto: LEGGE REGIONALE 15/10/1997, N. 28 - SCUOLA CIVICA DI MUSICA ANNO FORMATIVO 2015/2016 - APPROVAZIONE TARIFFE FREQUENZA - CENTRO DI COSTO 7000052

L'anno 2015 addì 16 del mese di Marzo alle ore 17.00 nella solita sede delle riunioni della Residenza Comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei signori:

1) GIOVANNELLI Giovanni Maria Enrico
2) CAREDDU Carlo
3) BACCIU Davide
4) VARGIU Marco
5) PICCINNU Gaspare
6) SPANO Giovanna Maria
7) ACHENZA Gesuino Giovanni Giuliano
8) RUSSU Ivana
9) CHESSA Pasqualino
10) ORUNESU Giovanni Antonio

	Pres.	Ass.
<i>Sindaco</i>	X	
<i>Vice Sindaco</i>	X	
<i>Assessore</i>		X
"		X
"	X	
"	X	
"		X
"	X	
"		X
"	X	
TOTALE N.	6	4

Il Sindaco, assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Stefania Cinzia Giua, la quale provvede alla redazione del presente verbale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione n. 50 del 09/03/2015 del Dirigente del Settore Provveditorato, Sviluppo Economico, Turismo, Cultura e Sport

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/00.

Con voti unanimi espressi a scrutinio palese

D E L I B E R A

In conformità all'allegata proposta di deliberazione n. 50 del 09/03/2015 del Dirigente del Settore Provveditorato, Sviluppo Economico, Turismo, Cultura e Sport

Con voti unanimi, espressi con separata votazione a scrutinio palese, stante l'urgenza a provvedere, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n.267/2000

Letto e confermato.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Cinzia Giua

Il Sindaco
On. Giovannelli Giovanni Maria Enrico



COMUNE DI OLBIA

Settore Provveditorato, Sviluppo Economico, Turismo, Cultura e Sport

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 50 DEL 09/03/2015

Ufficio Proponente: Scuola Civica di Musica

Settore Proponente: Settore Provveditorato, Sviluppo Economico, Turismo, Cultura e Sport

Proponente: Sindaco

Il Dirigente: Michele Baffigo

Il Responsabile: Marco Eugenio Ronchi

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 15/10/1997, N. 28 - SCUOLA CIVICA DI MUSICA ANNO FORMATIVO 2015/2016 - APPROVAZIONE TARIFFE FREQUENZA - CENTRO DI COSTO 7000052

VISTO il D. lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la legge n. 241/1990;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2015, avente per oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'esercizio 2015;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 31/07/2014, con la quale è stato approvato il Bilancio pluriennale 2014/2016

VISTO il decreto del Sindaco n° 2 del 01/02/2012 di conferimento dell'incarico al Dott. Michele Baffigo di Dirigente del Settore Provveditorato, Sviluppo Economico, Turismo, Cultura e Sport;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.° 92 del 23/03/1999 con la quale è stata istituita la Scuola Civica di Musica di Olbia;

VISTO lo Statuto della Scuola Civica di Musica, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 13/10/2000;

VISTO il regolamento della Scuola Civica di Musica, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 13/10/2000 ed in particolare l'articolo 7 che prevede che "[...] gli

allievi ammessi devono provvedere al pagamento di una tassa di iscrizione e di una retta mensile [...]”;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 182 del 12/06/2013 con la quale sono stati approvati gli importi dovuti a titolo di retta mensile per la frequenza ai corsi strumentali completi e complementari della Scuola Civica di Musica per l'anno formativo 2013/2014 e ritenuto doverli confermare anche per l'anno formativo 2015/2016;

RITENUTO, altresì, confermare per l'anno formativo 2015/2016 la vigente quota di iscrizione ai c.d. corsi strumentali completi e complementari nonché le vigenti rette relative ai corsi estivi di perfezionamento, così come di seguito riportati:

- Quota iscrizione ai corsi strumentali completi e complementari.....€ 26,00
- Retta mensile per il corso strumentale completo (strumento più Teoria e solfeggio):...€ 65,00
- Retta mensile per i corsi complementari (Propedeutica, Musicoterapia, Batteria Amatoriale, Canto Moderno, Chitarra Moderna, Armonia Complementare, solo Teoria e Solfeggio, solo strumento), nonché per il secondo allievo di corso ordinario strumentale dello stesso nucleo familiare:.....€ 35,00
- Canto Corale:.....€ 18,00

Corsi estivi di perfezionamento:

- Chitarra:
 - Allievo effettivo:.....€ 50,00
 - Allievo uditor:.....€ 20,00
- Quartetto Jazz:
 - Allievo effettivo:.....€ 50,00
 - Allievo uditor:.....€ 20,00
- Pianoforte:
 - Allievo effettivo:.....€ 70,00
 - Allievo uditor:.....€ 20,00

PRECISATO che la quota di iscrizione ai corsi estivi di perfezionamento, per gli allievi già frequentanti i corsi ordinari della scuola Civica di Musica, risulta ridotta del 50%;

RITENUTO, altresì, stabilire che qualora, nell'ambito del mese, sia previsto lo svolgimento delle lezioni per un periodo inferiore a tre settimane, sia dovuta la retta mensile in misura ridotta del 50%;

VALUTATO che, in forza delle tariffe di cui sopra ed ipotizzando l'inizio delle lezioni con decorrenza 2 novembre 2015 con conclusione 31 maggio 2016, è prevedibile una entrata pari a complessivi €. 52.042,00;

DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione si rende necessaria l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto la stessa comporta riflessi diretti sulla situazione economico - finanziaria o patrimoniale dell'Ente;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Tutto ciò premesso e considerato,

PROPONE

di approvare, per l'anno scolastico 2015/2016, i seguenti importi dovuti a titolo di quota di iscrizione e di retta per la frequenza ai corsi strumentali completi e complementari della Scuola Civica di Musica, nonché a titolo di quota per la partecipazione ai corsi estivi di perfezionamento:

- Quota iscrizione ai corsi strumentali completi e complementari:.....€ 26,00
- Retta mensile per il corso strumentale completo (strumento più Teoria e solfeggio):...€ 65,00
- Retta mensile per i corsi complementari (Propedeutica, Musicoterapia, Batteria Amatoriale, Canto Moderno, Chitarra Moderna, Armonia Complementare, solo Teoria e Solfeggio, solo strumento), nonché per il secondo allievo di corso strumentale completo dello stesso nucleo familiare:.....€ 35,00
- Canto Corale:.....€ 18,00

Corsi estivi di perfezionamento:

- Chitarra:
 - Allievo effettivo:.....€ 50,00
 - Allievo uditore:.....€ 20,00
- Quartetto Jazz:
 - Allievo effettivo:.....€ 50,00
 - Allievo uditore:.....€ 20,00
- Pianoforte:
 - Allievo effettivo:.....€ 70,00
 - Allievo uditore:.....€ 20,00

di prevedere che la quota di iscrizione ai corsi estivi di perfezionamento, per gli allievi già frequentanti i corsi ordinari della scuola Civica di Musica, risulta ridotta del 50%;

di prevedere che qualora, nell'ambito del mese, sia programmato lo svolgimento delle lezioni per un periodo inferiore a tre settimane, sia dovuta la retta mensile ridotta del 50%;

di dare atto che, in forza delle tariffe di cui sopra ed ipotizzando l'inizio delle lezioni con decorrenza 2 novembre 2015 con conclusione 31 maggio 2016, è prevedibile una entrata pari a complessivi €. 52.042,00;

di dare atto che, in assenza di nuova deliberazione, la validità delle presenti tariffe è rinnovata di anno in anno;

di dare mandato, al Dirigente del Settore Sviluppo Provveditorato, Sviluppo Economico, Turismo, Cultura e Sport, per gli adempimenti connessi all'esecuzione del presente provvedimento;

di dichiarare il provvedimento di approvazione della presente proposta urgente e, come tale, immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2015 / 50**

Ufficio Proponente: **Biblioteca**

Oggetto: **LEGGE REGIONALE 15/10/1997, N. 28 - SCUOLA CIVICA DI MUSICA ANNO FORMATIVO 2015/2016 - APPROVAZIONE TARIFFE FREQUENZA - CENTRO DI COSTO 7000052**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Biblioteca)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/03/2015

Il Dirigente del Settore
Baffigo Michele

Visto contabile

Servizio Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/03/2015

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Orrù Lorenzo

COMUNE DI OLBIA

Copia conforme dell'originale informatico composta da n° _____ fogli.

Ai sensi dell'art.18 comma 2 del D.P.R.445/2000.

Olbia, _____

IL PUBBLICO UFFICIALE
(cognome nome)



COMUNE DI OLBIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 50
DEL 12/02/2025

Oggetto: AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI AI SENSI DEGLI ARTT. 159 E 215 DEL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285 E DELL' ART 397 DEL DPR 16 DICEMBRE 1992, N. 495.

L'anno 2025 addì dodici del mese di febbraio alle ore 10:00 nella solita sede delle riunioni della Residenza Comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei signori:

SETTIMO NIZZI	Sindaco	Presente
SABRINA SERRA	Vice Sindaco	Assente
ALESSANDRO FIORENTINO	Assessore	Presente
SEBASTIANO MONNI	Assessore	Presente
ANTONELLA SCIOLA	Assessora	Assente
ELENA CASU	Assessora	Presente
SIMONETTA RAIMONDA LAI	Assessora	Presente
GIOVANNI SANNA	Assessore	Assente
MARCO BALATA	Assessore	Assente

Totale presenti: 5
Totale assenti: 4

Il Sindaco, assistito dal Segretario Generale Guadagno Maurizio, che provvede alla redazione del presente verbale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione n. 886 del 07/02/2025 del Dirigente del Settore Polizia Locale

VISTI i pareri dei Responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/00.

Con voti unanimi espressi a scrutinio palese

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte, di approvare, in conformità l'allegata proposta di deliberazione n. 886 del 07/02/2025 del Dirigente del Settore Polizia Locale

Letto e confermato.

Il Segretario Generale
MAURIZIO GUADAGNO

Il Sindaco
SETTIMO NIZZI



COMUNE DI OLBIA

Settore Polizia Locale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.886 DEL 07/02/2025

Ufficio Proponente: Ufficio Acquisti del Settore Polizia Locale

Settore Proponente: Settore Polizia Locale

Assessore Proponente: ELENA CASU

Il Dirigente: GIOVANNI MANNONI

Il Responsabile:

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI AI SENSI DEGLI ARTT. 159 E 215 DEL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285 E DELL' ART 397 DEL DPR 16 DICEMBRE 1992, N. 495.

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale deve assicurare il servizio di rimozione, custodia e restituzione dei veicoli in sosta irregolare ai sensi dell'art. 159 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "*Nuovo Codice della Strada*" e dell'art. 354 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*" per l'osservanza delle norme previste in materia di sosta irregolare e per garantire una libera e sicura circolazione veicolare;
- la sanzione amministrativa accessoria della rimozione dei veicoli, di cui all'art. 159 del codice della strada, è disposta nell'ambito del territorio di competenza dal Corpo di Polizia Locale, in quanto organo di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "*Nuovo Codice della Strada*";
- con decreto 04 settembre 1998, n. 401 "*Regolamento recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli e massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione*", il Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici ha approvato il regolamento recante le norme per la definizione delle tariffe che devono essere applicate dai soggetti concessionari del servizio di rimozione dei veicoli, di cui all'art. 354, comma 1 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*", per le operazioni relative ed il massimale della polizza assicurativa

- contro la responsabilità civile verso i terzi per i veicoli adibiti alla rimozione;
- in virtù di quanto disposto dall'art. 2, c. 2, del Decreto 04 settembre 1998, n. 401 sopra citato i veicoli possono essere rimossi, altresì, ancorché regolarmente parcheggiati, nei casi in cui sussistano urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità e in tali circostanze nulla è dovuto dai proprietari degli stessi;

CONSIDERATO che il Comune non possiede operatori, mezzi e depositi idonei per effettuare la rimozione, il trasporto e la custodia dei veicoli, si ritiene necessario affidare tale servizio in concessione ad un'impresa provvista di tutte le autorizzazioni necessarie per il corretto svolgimento delle attività in oggetto;

RITENUTO che:

- il servizio di rimozione dei veicoli ai sensi dell'art 159 del Codice della Strada di che trattasi può essere affidato in concessione biennale rinnovabile ai sensi dell'art. 354 del DPR 495/1992 Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;
- tale servizio risulta ormai indispensabile al fine di salvaguardare la corretta viabilità all'interno del territorio comunale, nonché per contrastare il manifestarsi del fenomeno del cosiddetto "parcheggio selvaggio";

DATO atto, inoltre, che la controprestazione della concessione del servizio richiesto consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio medesimo, senza alcun onere economico a carico dell'Amministrazione comunale;

PRESO atto che le tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli sono riportate dal D.M. 04 settembre 1998, n. 401 (pubblicato in G.U. in data 23.11.1998, n. 204) e che tali importi devono essere aggiornati all'inizio di ogni anno, in misura non superiore all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

RITENUTO necessario provvedere all'aggiornamento delle tariffe di rimozione dei veicoli, secondo le previsioni di cui all'art. 397, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", approvate con delibera di Giunta Comunale 23 del 24/01/2022;

ATTESO che al fine di quanto sopra esposto occorre aggiornare le tariffe di rimozione dei veicoli, approvate con Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 24/01/2022, come riportate nel seguente prospetto;

				Tariffe in vigore
A	Per rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t.:	a) diritto di chiamata	€	14,91 €
		b) operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	€	22,35 €
		c) indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo di intervento e, quindi, al luogo di deposito	€/Km	3,20 €
B	Per rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno	a) diritto di chiamata	€	18,63 €
		b) operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	€	37,26 €

	carico superiore a 1,5 t. e fino a 3, 5 t.:	c) indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo di intervento e, quindi, al luogo di deposito	€/Km	3,72 €
--	--	--	------	--------

PRESO atto, delle seguenti tariffe rivalutate sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati dal Gennaio 2022 al Dicembre 2024 (coefficiente di rivalutazione 1,116) come da tabella che segue:

				Tariffe Rivalutate del coefficiente di rivalutazione 1,116 (agli importi va aggiunta l'iva prevista per legge)
A	Per rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1, 5 t.:	b) diritto di chiamata	€	16,64 €
		b) operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	€	25,28 €
		c) indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo di intervento e, quindi, al luogo di deposito	€/Km	3,57 €
B	Per rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t. e fino a 3, 5 t.:	a) diritto di chiamata	€	20,79 €
		b) operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	€	41,58 €
		c) indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo di intervento e, quindi, al luogo di deposito	€/Km	4,15 €

preso atto altresì che:

- è data facoltà agli Enti concedenti il servizio di rimozione dei veicoli, di prevedere una variazione in aumento o in diminuzione di ogni singola voce tariffaria, non superiore al 20% di quella stabilita dal citato decreto, a fronte di particolari situazioni temporali ed ambientali, alla densità di traffico, alla dislocazione delle depositerie ed alla variazione della popolazione presente nel territorio interessato e che l'Ente intende avvalersi di tale facoltà al fine di disciplinare, rimodulandole al ribasso, le sole tariffe per la rimozione di velocipedi, ciclomotori e motoveicoli, i quali, in assenza di tale provvedimento, rimarrebbero assoggettati alle tariffe previste per i veicoli di massa a pieno carico fino a 1,5 t.;
- le tariffe di rimozione e custodia sopra richiamate non si applicano ai veicoli oggetto di sequestro o fermo amministrativo (SIVES) ed alle procedure di rinvenimento, avvio al recupero/smaltimento dei veicoli fuori uso, rinvenuti abbandonati dagli organi di polizia stradale. Per i veicoli sottoposti a sequestro penale si rinvia alle tariffe previste dal D.M. 02.09.2006, n. 265;

- relativamente alle operazioni di rimozione dei veicoli coinvolti in incidente stradale, qualora l'interessato non provveda o non possa provvedere, tempestivamente, personalmente o a mezzo terzi; l'intervento del personale della Polizia Locale sarà limitato a garantire la rimozione del veicolo ai fini della sicurezza stradale e rivestirà il ruolo del gestore di affari altrui ai sensi dell'art.2028 c.c. e la circolare Min. Interno 300/A/2/52841/101/20/21/4 del 13 maggio 2002

Precisato inoltre che:

- l'Amministrazione Comunale non percepisce introiti dall'attività di rimozione o custodia dei veicoli e la concessione di tale servizio non comporta oneri a carico dell'Amministrazione; proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe, individuate dalla deliberazione della Giunta Comunale, sono introitati integralmente ed esclusivamente dal concessionario del servizio, nell'ambito del rapporto contrattuale che intercorre direttamente con il trasgressore (conducente) e/o proprietario del veicolo rimosso/custodito;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione delle entrate;

RITENUTO necessario:

- approvare le allegate tariffe (ALLEGATO A) per la rimozione e custodia dei veicoli che il concessionario è tenuto ad applicare a tutte le relative operazioni;
- incaricare il Responsabile della Polizia Locale affinché curi i successivi adempimenti relativi alla procedura di concessione del servizio ai sensi dell'art. 354 del DPR 495/1992 Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, senza oneri a carico dell'Amministrazione concedente;

VISTI:

- gli artt. 159 e 215 del Codice della Strada e gli artt. 354, 355 e 397 del Regolamento d'Esecuzione;
- il D.M. 04 settembre 1998 n. 401 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 19.12.2001, n. 480;
- gli artt. 159 e 215 del Codice della Strada e gli artt. 354, 355 e 397 del Regolamento d'Esecuzione;
- il D.M. 04 settembre 1998 n. 401 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 19.12.2001, n. 480;
- il vigente Statuto comunale;
- l'art. 48 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, il parere in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo N. 267/2000

Per i motivi esposti in premessa,

PROPONE

- 1) di approvare** quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento le allegate tariffe (ALLEGATO A), per la rimozione e custodia per l'applicazione da parte del soggetto concessionario del servizio di rimozione dei veicoli, unitamente alle relative note esplicative e parametri di differenziazione e delle Tariffe per la custodia presso il luogo di deposito dei veicoli rimossi;
- 2) di incaricare** il Responsabile del Settore Vigilanza affinché curi i successivi adempimenti relativi alla procedura di concessione del servizio in oggetto, senza oneri a carico dell'Ente comunale, Ente proprietario delle strade sulle quali sarà esercitato il servizio in concessione.

- 3) di dare atto** che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000.



Parere Contabile

COMUNE DI OLBIA

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **886 / 2025**

Ufficio Proponente: **Ufficio Acquisti del Settore Polizia Locale**

Oggetto: **AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI AI SENSI DEGLI ARTT. 159 E 215 DEL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285 E DELL' ART 397 DEL DPR 16 DICEMBRE 1992, N. 495.**

Parere Contabile

Settore Finanze e Personale

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Sintesi Parere: **FAVOREVOLE**

Data: 10/02/2025

Il Dirigente del Servizio Finanziario
LORENZO ORRU'

Firma Digitale apposta ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82



Parere Tecnico

COMUNE DI OLBIA

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **886 / 2025**

Ufficio Proponente: **Ufficio Acquisti del Settore Polizia Locale**

Oggetto: **AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI AI SENSI DEGLI ARTT. 159 E 215 DEL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285 E DELL' ART 397 DEL DPR 16 DICEMBRE 1992, N. 495.**

Parere Tecnico

Ufficio proponente (Ufficio Acquisti del Settore Polizia Locale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi Parere: **FAVOREVOLE**.

Data: 07/02/2025

Il Dirigente
GIOVANNI MANNONI

Firma Digitale apposta ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82

ALLEGATO 1

TARIFE PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI DI CUI AL D.M. 401/1998 ESPRESSE IN EURO (IVA ESCLUSA)

Al fine di una corretta applicazione delle tariffe, da parte del concessionario si individuano le seguenti definizioni.

Rimozione	intervento del carro recupero con effettiva rimozione del veicolo.
Mancato aggancio «totale»:	intervento del carro recupero sul posto, senza aver iniziato alcuna operazione di carico.
Mancato aggancio «parziale»	intervento del carro recupero sul posto, operazioni di carico iniziate che sono poi interrotte dall'arrivo del conducente o del proprietario del veicolo.
Chiamata senza aggancio:	intervento del carro recupero che giunge successivamente all'arrivo del conducente o proprietario del veicolo.

Le voci relative alle tariffe da applicarsi da parte del concessionario, ai sensi del D.M. 4 settembre 1998, n. 401, aggiornate come previsto dallo stesso Decreto Ministeriale, devono essere considerate e conteggiate, secondo i diversi casi sopra descritti che si possono configurare nell'espletamento del servizio, come di seguito indicato.

Rimozione:	a) diritto di chiamata; b) operazioni di carico e scarico; c) indennità chilometrica di andata e ritorno. Eventuale maggiorazione (notturno o festivo) applicata sui punti «a», «b», «c».
Mancato aggancio totale	a) diritto di chiamata; c) indennità chilometrica di andata e ritorno. Eventuale maggiorazione (notturno o festivo;) applicata sui punti «a», «c».
Mancato aggancio parziale	a) diritto di chiamata; b) operazioni di carico e scarico; c) indennità chilometrica di andata e ritorno. Eventuale maggiorazione (notturno o festivo;) applicata sui punti «a», «b», «c».
Chiamata senza aggancio	a) diritto di chiamata; c) indennità chilometrica di andata e ritorno. Eventuale maggiorazione (notturno o festivo;) applicata sui punti «a», «c».

Le somme da applicare sono le seguenti, distinte per massa del veicolo.

A	Rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t.:	a) diritto di chiamata	Euro 16,64
		b) operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	Euro 24,94
		c) indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo di intervento e, quindi, al luogo di deposito)	Euro 3,57 al Km.
A.1	Rimozione di ciclomotori e motoveicoli	b) diritto di chiamata	Euro 13,31
		b) operazioni connesse al carico ed allo scarico del ciclomotore/motoveicoli	Euro 19,95
		c) indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo di intervento e, quindi, al luogo di deposito)	Euro 2,86 al Km.

B	Rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t.:	a) diritto di chiamata	Euro 20,79
		b) operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	Euro 41,58
		c) indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo di intervento e, quindi, al luogo di deposito)	Euro 4,15 al Km.

C	Rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5	Si applicano le tariffe della lettera B) aumentate del 10% per ogni tonnellata, o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 t. della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere.	
----------	---	--	--

D	rimozione dei veicoli condotta in orario notturno o festivo	Si applicano le tariffe di cui ai precedenti punti A), A1), B) e C) aumentate del 30% (trentapercento).
----------	--	---

E	Rimozione contestuale di più veicoli nello stesso luogo ovvero in zone contigue	Il diritto di chiamata e l'indennità chilometrica, previsti, a seconda dei casi, alle lettere A), B) e C) del presente articolo, devono essere suddivise per il numero di veicoli rimossi. La tariffa riguardante le operazioni connesse al carico ed allo scarico deve essere corrisposta per ciascun veicolo.
----------	--	---

F	Qualora l'interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo, la restituzione dello stesso è consentita previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire per la restituzione stessa. Quindi se il veicolo ancora non è stato agganciato la cifra da corrispondere sarà quella relativa al diritto di chiamata; se invece le operazioni di aggancio sono già state eseguite dovrà essere corrisposto l'importo del diritto di chiamata e quello per le operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo oltre all'indennità chilometrica.
----------	--

G	Il Concessionario è obbligato al rispetto delle suddette tariffe, anche nel caso di richieste di rimozione avanzate da Organi di Polizia dello stato operanti nel territorio comunale.
----------	--

H	Tariffe per la custodia presso il luogo di deposito dei veicoli rimossi	Per i veicoli fino a 1,5 t Costo giornaliero dal 1° al 60° giorno Costo giornaliero dal 61° al 360° giorno Costo giornaliero oltre il 360° giorno	€ 4,00 € 2,00 € 1,00
		Per i veicoli superiori a 1,5 t Costo giornaliero dal 1° al 60° giorno Costo giornaliero dal 61° al 360° giorno Costo giornaliero oltre il 360° giorno	€ 5,00 € 3,00 € 2,00
		Ciclomotori e Motocicli - Costo giornaliero dal 1° al 60° giorno Ciclomotori e Motocicli - Costo giornaliero dal 61° al 360° giorno Ciclomotori e Motocicli - Costo giornaliero oltre il 360° giorno	€ 2,00 € 1,50 € 1,00
I	L'indennità chilometrica deve sempre essere calcolata in riferimento all'avvenuto effettivo tragitto. Non possono essere adottate indicazioni quantitative predeterminate non corrispondenti agli effettivi chilometri percorsi nel singolo specifico caso cui si riferisce la ricevuta di pagamento.		



COMUNE DI OLBIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 77
DEL 20/03/2023**

Oggetto: Sport 2023. Determinazione delle tariffe da applicare nei confronti di società, associazioni e/o cittadini che facciano richiesta di concessione in uso dell'impianto sportivo a rilevanza cittadina Palazzetto dello Sport Paladeiana

L'anno 2023 addì 20 del mese di Marzo alle ore 13.00 nella solita sede delle riunioni della Residenza Comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei signori:

1) Settimo Nizzi
2) Sabrina Serra
3) Alessandro Fiorentino
4) Sebastiano Monni
5) Antonella Sciola
6) Elena Casu
7) Simonetta Raimonda Lai
8) Giovanni Sanna
9) Marco Balata

<i>Sindaco</i>
<i>Vice Sindaco</i>
<i>Assessore</i>
"
"
"
"
"
"

Pres.	Ass.
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	
8	1

TOTALE N.

Il Sindaco, assistito dalla Segretaria Generale Dott.ssa Stefania Cinzia Giua, la quale provvede alla redazione del presente verbale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione n. 79 del 14/03/2023 del Dirigente ad interim del SETTORE PROMOZIONE DELLA CULTURA, DELLO SPORT, DEL TURISMO E DELL'ISTRUZIONE

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/00.

Con voti unanimi espressi a scrutinio palese

D E L I B E R A

In conformità all'allegata proposta di deliberazione n. 79 del 14/03/2023 del Dirigente ad interim del SETTORE PROMOZIONE DELLA CULTURA, DELLO SPORT, DEL TURISMO E DELL'ISTRUZIONE

Con voti unanimi, espressi con separata votazione a scrutinio palese, stante l'urgenza a provvedere, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n.267/2000

Letto e confermato.

La Segretaria Generale
Dott.ssa Stefania Cinzia Giua

Il Sindaco
Settimo Nizzi



COMUNE DI OLBIA
SETTORE PROMOZIONE DELLA CULTURA, DELLO SPORT, DEL
TURISMO E DELL'ISTRUZIONE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N.79 DEL 14/03/2023

Ufficio Proponente: Ufficio cultura e sport

Settore Proponente: SETTORE PROMOZIONE DELLA
CULTURA, DELLO SPORT, DEL TURISMO E
DELL'ISTRUZIONE

Assessore Proponente: Elena Casu

Il Dirigente: Annamaria Manca

Il Responsabile del Servizio: Eugenio Basolu

OGGETTO: Sport 2023. Determinazione delle tariffe da applicare nei confronti di società, associazioni e/o cittadini che facciano richiesta di concessione in uso dell'impianto sportivo a rilevanza cittadina Palazzetto dello Sport Paladeiana

Visti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 30.09.2016, modificata con deliberazione del Consiglio comunale n.° 37 del 07.06.2017, con la quale è stato approvato il “Regolamento di gestione e utilizzo degli impianti sportivi comunali”;
- le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 19 del 16.02.2015 e n. 72 del 28.07.2022, con le quali si è provveduto ad approvare e modificare il “Regolamento per la concessione di contributi, patrocini e altri benefici economici”;
- il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, in particolare gli artt.li 42, co. 2, lett. f), 107, 151, 179, 191, comma 1, e 192;
- il D. Lgs 50/2016 Codice degli Appalti;
- la Legge n.190/2014 (legge di stabilità 2015);
- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento comunale per l'attuazione dei controlli di regolarità amministrativa,

adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 17.12.2012.

Dato atto che:

- il Comune di Olbia è proprietario di impianti sportivi destinati ad un uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e per garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli e in tutte le discipline, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività;
- il Palazzetto dello Sport "Pala Deiana", per la sua struttura, le attività che vi si svolgono, le dimensioni, la destinazione prevalente d'uso e l'ampiezza dell'utenza servita, assolvendo a funzioni d'interesse generale, è classificato dal "Regolamento di gestione e utilizzo degli impianti sportivi comunali", come impianto sportivo di rilevanza cittadina e, come tale, suscettibile di rilevanza economica, ovvero potenzialmente in grado di produrre utili per la gestione nonché proventi per l'Amministrazione comunale;
- è riservato all'Ente il ruolo di indirizzo circa la scelta delle soluzioni gestionali che meglio possono soddisfare le legittime aspettative dei cittadini (sopportabilità della tariffa) e la valutazione circa l'adeguatezza dei servizi offerti;
- a tal proposito, gli impianti sportivi con rilevanza economica sono quelli la cui gestione è potenzialmente remunerativa e quindi in grado di produrre reddito dalla gestione, mentre gli impianti sportivi privi di rilevanza economica sono quelli la cui gestione non ha tali caratteristiche e va quindi assistita dall'Ente;
- il Comune di Olbia non dispone al momento di personale in numero adeguato per la gestione diretta della struttura, per cui si rende necessario affidare la gestione della stessa a soggetti terzi, individuati sulla base di apposita procedura ad evidenza pubblica da espletarsi sul mercato elettronico.

Richiamata al riguardo la deliberazione del Consiglio comunale n.° 15 del 27.02.2023, avente ad oggetto: "Atto di indirizzo per l'affidamento in concessione del servizio di gestione e uso dell'impianto sportivo comunale denominato palazzetto dello sport Pala Deiana", che ha stabilito di affidare, a seguito di corresponsione di un canone, quantificato in base ai costi di gestione da sostenere e alle tariffe da applicare, ad un soggetto esterno, individuato mediante le procedure ad evidenza pubblica e successiva concessione di cui all'art. 164 e seguenti del D. Lgs 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici, il servizio di gestione ed uso dell'impianto sportivo palazzetto dello sport Pala Deiana;

Considerato che questa Amministrazione ha sostenuto spese per la realizzazione (anno 1990) e la successiva messa a norma e manutenzione straordinaria (anno 2022) dell'impianto sportivo in argomento per garantirne l'apertura e la fruibilità per lo svolgimento della attività agonistica e non agonistica, soprattutto della pallavolo, svolta dalle società e associazioni sportive, per l'attività formativa finalizzata all'avviamento allo sport di preadolescenti e adolescenti, per l'attività sportiva delle scuole, per l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, per l'attività ricreativa, sociale e amatoriale per la cittadinanza e per altri eventi extra sportivi.

Dato atto che la gestione degli impianti sportivi comunali deve essere improntata ai principi di buon andamento ed imparzialità e ai criteri di economicità, efficacia, efficienza, funzionalità, partecipazione e trasparenza.

Richiamati i seguenti articoli del “Regolamento di gestione e utilizzo degli impianti sportivi comunali” che assegna alla Giunta la formulazione della politica tariffaria per gli impianti sportivi comunali:

Art. 13 – Tariffe di utilizzo degli impianti.

1. Il Concessionario si impegna a usufruire delle strutture nei giorni e nelle ore autorizzate ed a versare, secondo le modalità indicate nell'atto di concessione, l'importo dovuto, calcolato secondo le tariffe stabilite ai sensi del successivo art. 22 , con deliberazione della Giunta Comunale.

2. Le Associazioni affiliate al C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) e le Associazioni che organizzano attività sportive e/o terapeutiche per anziani e per categorie svantaggiate, limitatamente alle attività in favore di tali categorie di soggetti e previa verifica dello statuto e dell'atto costitutivo, possono godere di tariffe agevolate per l'utilizzo degli impianti.

Art. 22 – Determinazione tariffe.

[co.mi 1 e 2 omissis]

3. Le tariffe possono essere:

- orarie (ad es. per gli allenamenti);*
- a prestazione (ad. es. per lo svolgimento di gare);*
- a percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti (ad es. per manifestazioni o gare con pubblico pagante).*

4. Le tariffe sono differenziate in base alla tipologia di utenza, oltre che al tipo di impianto sportivo.

5. Il piano tariffario individua tre fasce tariffarie per ciascun tipo di impianto, distinte per tipologia di utenza e così suddivise:

Fascia A: attività giovanile per utenti di età inferiore ai 14 anni e attività per anziani;

Fascia B: attività per adulti disciplinate nell'ambito di Federazioni o Enti di Promozione sportiva,

Fascia C: attività motoria adulti non organizzata, occasionale, per fini di lucro.

6. Le tariffe variano a seconda che gli spazi siano richiesti per allenamenti, partite, manifestazioni a pagamento o gratuite, e a seconda della tipologia di spazio assegnato e/o della diversa classificazione data agli impianti da delibera della Giunta comunale.

[co. 7 omissis]

8. L'eventuale fruizione gratuita o a prezzo agevolato degli spazi e degli impianti di proprietà comunale è disposta ai sensi del vigente Regolamento per la concessione di contributi, patrocini e altri benefici economici”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 19 del 16.12.2015 e s.m.i..

Art. 24 – Uso gratuito degli impianti.

1. *L'uso degli impianti comunali è concesso a titolo gratuito alle scuole di ogni ordine e grado che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici, compresa le attività svolte per la preparazione e lo svolgimento dei Giochi Sportivi Studenteschi.*
2. *L'attività dei disabili e l'attività organizzata occasionalmente dall'Amministrazione negli impianti sono altresì esonerate dall'applicazione delle tariffe.*

Richiamato, altresì, l'art. 17, co. 12 del vigente "Regolamento per la concessione di contributi, patrocini e altri benefici economici", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 16.02.2015 e s.mm.ii. il quale esclude dal novero della contribuzione ordinaria o straordinaria l'applicazione delle disposizioni relative alla concessione degli altri benefici economici (fruizione gratuita o a prezzo agevolato di [...] impianti di proprietà comunale) nell'ipotesi in cui: *"l'Amministrazione decida di co - organizzare l'evento/attività concedendoli a titolo gratuito"*.

Ritenuto di dover stabilire fin d'ora che in ogni caso sono esclusi dalla concessione in uso dell'impianto sportivo Pala Deiana: i Partiti e i Movimenti Politici, i Sindacati e le Associazioni di Categoria per lo svolgimento dell'attività loro interna e/o che abbiano finalità di sola propaganda per gli stessi.

Visto l'art. 42 del D. Lgs 267/2000 – Attribuzione dei Consigli comunali.

Dato atto che la sopracitata deliberazione del Consiglio comunale n.° 15 del 27.02.2023 rinvia ad una successiva deliberazione della Giunta comunale la determinazione delle tariffe da applicarsi e gli indirizzi gestionali per l'utilizzo del palazzetto dello Sport "Pala Deiana", nel rispetto dei criteri dettati dal Capo V art.li 22 e seguenti del "Regolamento di gestione e utilizzo degli impianti sportivi comunali", approvato con deliberazione del C.C. n. 103/2016 e ss.mm.ii..

Ritenuto, pertanto, necessario prevedere un piano tariffario per la messa a disposizione del suddetto impianto sportivo, al fine assicurare una copertura, per quanto possibile, pari alle spese sostenute dall'Amministrazione comunale e/o ai costi di gestione necessari per renderlo fruibile alla collettività;

Vista l'allegata Tabella A) contenente le "Tariffe per l'uso dell'impianto sportivo a rilevanza cittadina denominato: Palazzetto dello Sport "Pala Deiana".

Dato atto altresì, che al fine di quantificare le tariffe di utilizzo delle palestre scolastiche riportate nell'allegata Tabella A), l'Ufficio Sport ha svolto un' indagine sulle tariffe applicate da altre amministrazioni comunali per impianti sportivi simili per tipologia, dimensioni ed utenza servita.

Ritenuto, pertanto, di dover determinare le tariffe di concessione in uso del suddetto impianto sportivo, come evidenziato nella "Tabella A" allegata al presente atto.

Dato atto che le suddette tariffe troveranno applicazione, a decorrere dalla loro approvazione, dall'anno sportivo 2023-2024.

Ritenuto opportuno stabilire i seguenti criteri per la gestione e l'uso dell'impianto:

- il soggetto affidatario dovrà sfruttare con la propria attività sportiva almeno il 30% degli orari previsti di apertura e funzionamento dell'impianto;
- l'ulteriore 30 % degli orari disponibili dovrà essere assicurato a favore dei soggetti

- sportivi indicati dall'Amministrazione comunale;
- il rimanente 40% dovrà essere garantito per l'utilizzo dell'impianto non riservato alle concessioni in uso temporaneo con le regole e le tariffe comunali approvate con la presente deliberazione;

Visto l'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267, così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si rilascia il parere tecnico amministrativo favorevole, e poiché la presente proposta può comportare riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'ente, si rende necessario acquisire il parere tecnico-contabile, che, unitamente al parere tecnico amministrativo, verranno inseriti nella deliberazione;

Tutto ciò premesso e considerato.

Delibera

1. Di dare atto che la narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare le tariffe da applicare nei confronti dei soggetti che facciano richiesta di utilizzo dell'impianto a rilevanza cittadina Palazzetto dello Sport "Pala Deiana", indicate nella allegata "Tabella A" denominata "Tariffe per l'uso dell' impianto sportivo a rilevanza cittadina Palazzetto dello Sport "Pala Deiana", che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. Di dare atto che le suddette tariffe troveranno applicazione a decorrere dall'anno sportivo 2023-2024;
4. Di stabilire i seguenti criteri per la gestione e l'uso dell'impianto:
 - il soggetto affidatario dovrà sfruttare con la propria attività sportiva almeno il 30% degli orari previsti di apertura e funzionamento dell'impianto;
 - l'ulteriore 30 % degli orari disponibili dovrà essere assicurato a favore dei soggetti sportivi indicati dall'Amministrazione comunale;
 - il rimanente 40% dovrà essere garantito per l'utilizzo dell'impianto non riservato alle concessioni in uso temporaneo con le regole e le tariffe comunali approvate con la presente deliberazione;
5. Di dare mandato al Dirigente *ad interim* del Servizio Promozione della Cultura, dello Sport, del Turismo e dell'Istruzione all'adozione di tutti gli atti conseguenti all'esecuzione del presente provvedimento;
6. Di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.lgs 18 agosto 2000 n° 267, il provvedimento che approva la presente proposta, stante l'urgenza, immediatamente esecutivo.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 79**

Ufficio Proponente: **Ufficio cultura e sport**

Oggetto: **Sport 2023. Determinazione delle tariffe da applicare nei confronti di società, associazioni e/o cittadini che facciano richiesta di concessione in uso dell'impianto sportivo a rilevanza cittadina Palazzetto dello Sport Paladeiana**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio cultura e sport)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/03/2023

Il Dirigente del Settore

Manca Annamaria

Parere Contabile

Servizio Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/03/2023

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott.Lorenzo Orrù



COMUNE DI OLBIA
SERVIZIO SPORT
Ufficio Sport

**TARIFFE PER L'USO DELL' IMPIANTO SPORTIVO A RILEVANZA CITTADINA
 PALAZZETTO DELLO SPORT "PALA DEIANA" (IVA ESCLUSA)**

(Deliberazione della Giunta Comunale n. __ del ____)

Decorrenza: le tariffe troveranno applicazione a decorrere dall'anno sportivo 2023 – 2024

Tipo di attività	Tariffa (IVA esclusa)
Allenamento (all'ora) per under 14 ed anziani (Fascia A)	€ 10,00 *
Allenamento (all'ora) adulti per attività Federazioni o Enti di promozione sportiva (Fascia B)	€ 15,00 *
Allenamento (all'ora) adulti attività motoria non organizzata/occasionale (Fascia C)	€ 20,00 *
Partite con pubblico pagante (a partita)	€ 200,00 *
Partite senza pubblico pagante (a partita)	€ 100,00 *
Manifestazioni extra-sportive con paganti (al giorno)	€ 800,00 **
Manifestazioni extra-sportive senza paganti (al giorno)	€ 500,00

* Le Tariffe relative agli allenamenti e alle partite con pubblico pagante e non pagante, sono scontate del 20% qualora l'impianto sia richiesto da Associazioni affiliate al C.I.P. o da Associazioni che organizzano attività sportive e/o terapeutiche per anziani e categorie svantaggiate, limitatamente alle attività in favore di tali categorie di soggetti. (art. 13, co. 2 del "Regolamento di gestione e utilizzo degli impianti sportivi comunali", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.° 103 del 30.9.2016 e ss.mm.ii.).

**Oltre l'eventuale percentuale sugli incassi risultanti dal borderò SIAE pari al 5%, da ripartire nel 3% a favore del Comune e il restante 2% a favore del Soggetto Gestore qualora presente.

Non verranno accolte le richieste di messa a disposizione dell'impianto da parte di Partiti e Movimenti Politici, Sindacati e Associazioni di Categoria per lo svolgimento dell'attività loro interna e/o che abbiano finalità di sola propaganda per gli stessi.



COMUNE DI OLBIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 79
DEL 28/03/2022**

Oggetto: Soppressione dei diritti di segreteria per il rilascio dei certificati anagrafici che non richiedano ricerche d'archivio, autenticazioni di firme e copie, legalizzazione fotografie

L'anno 2022 addì 28 del mese di Marzo alle ore 10.30 nella solita sede delle riunioni della Residenza Comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei signori:

1) Settimo Nizzi
2) Sabrina Serra
3) Alessandro Fiorentino
4) Sebastiano Monni
5) Antonella Sciola
6) Elena Casu
7) Simonetta Raimonda Lai
8) Giovanni Sanna
9) Marco Balata

	Pres.	Ass.
<i>Sindaco</i>	X	
<i>Vice Sindaco</i>	X	
<i>Assessore</i>	X	
"	X	
"	X	
"	X	
"	X	
"	X	
"	X	
TOTALE N.	9	0

Il Sindaco, assistito dalla Segretaria Generale Dott.ssa Stefania Cinzia Giua, la quale provvede alla redazione del presente verbale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione n. 83 del 18/03/2022 del Dirigente del SETTORE AFFARI GENERALI E PROVVEDITORATO

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/00.

Con voti unanimi espressi a scrutinio palese

D E L I B E R A

In conformità all'allegata proposta di deliberazione n. 83 del 18/03/2022 del Dirigente del SETTORE AFFARI GENERALI E PROVVEDITORATO

Con voti unanimi, espressi con separata votazione a scrutinio palese, stante l'urgenza a provvedere, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n.267/2000

Letto e confermato.

La Segretaria Generale
Dott.ssa Stefania Cinzia Giua

Il Sindaco
Settimo Nizzi



COMUNE DI OLBIA
SETTORE AFFARI GENERALI E PROVVEDITORATO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N.83 DEL 18/03/2022

Ufficio Proponente: Ufficio Segreteria - Servizio Anagrafe

Settore Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI E
PROVVEDITORATO

Assessore Proponente: il Sindaco

Il Dirigente: Annamaria Manca

Il Responsabile: Federico Palmas

OGGETTO: Soppressione dei diritti di segreteria per il rilascio dei certificati anagrafici che non richiedano ricerche d'archivio, autenticazioni di firme e copie, legalizzazione fotografie

PREMESSO che:

- con Decreto Ministeriale, adottato ai sensi dell'art. 62, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 82 del 07/03/2005, recante modalità di erogazione, da parte di ANPR, dei servizi telematici per il rilascio di certificazioni anagrafiche on-line e per la presentazione on-line delle dichiarazioni anagrafiche, sono state definite le modalità di utilizzo dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), per l'erogazione di servizi online, finora forniti esclusivamente dai Comuni, e che il servizio consentirà di rilasciare on-line ai cittadini certificazioni anagrafiche e di stato civile, aventi stessa validità giuridica di quelle emesse dallo sportello dell'ufficio Comunale;
- in base a tale decreto, quindi, il cittadino, accedendo alla piattaforma ANPR con la propria identità digitale, allo stato, può chiedere per sé stesso e per i componenti della propria famiglia anagrafica alcune tipologie di certificati, selezionabili da una lista stabilita dal medesimo portale, in carta libera o in bollo, in relazione all'uso;

VISTA la Legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede, per il rilascio di certificati anagrafici di qualunque natura, l'applicazione di diritti di segreteria, per un importo variabile a seconda che si tratti di certificati anagrafici in carta semplice o di certificati in bollo;

VISTA la deliberazione di questa Giunta Comunale n. 430 del 05/11/2019, avente ad oggetto "Settore Affari Generali e Provveditorato. Rideterminazione tariffe Servizi Demografici";

VISTO e richiamato l'art. 2, comma 15, della legge n. 127 del 15/05/1997, nella parte in cui dispone che "i comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale".

DATO ATTO che questo ente non risulta nella situazione strutturalmente deficitaria di cui all'art. 242 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

RICHIAMATO l'art. 10 del decreto-legge n. 90 del 24/06/2014, che ha abrogato l'obbligo di riparto dei diritti di segreteria riscossi dal Comune e il conseguente versamento del 10% al fondo costituito presso il Ministero dell'Interno da destinarsi ai segretari comunali, stabilendo che "il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al Comune o alla Provincia".

VISTA l'esiguità delle somme incassate per diritti di segreteria sui certificati di che trattasi pari a € 2.051,88 (per l'anno 2021) ;

VISTO che l'obbligo del pagamento dei diritti di segreteria rilasciati a sportello costituisce un disincentivo rispetto agli analoghi certificati che vengano richiesti mediante i sistemi di comunicazione telematica (posta elettronica o pec) e, più in generale, attraverso i servizi online;

RITENUTO di estendere l'abolizione dei diritti di segreteria anche per autentiche di copie e firme e legalizzazione di fotografie;

VISTI gli artt. 48 e 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi a norma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, allegati al presente atto

PROPONE

- 1.** La soppressione e la conseguente rinuncia all'incasso dei diritti di segreteria per il rilascio dei certificati anagrafici rilasciati in forma cartacea allo sportello, delle autentiche di copie e firme, legalizzazione di fotografie a far data dalla messa a regime del nuovo applicativo per la gestione dei servizi demografici;
- 2.** Di dare atto, altresì, che il parere di regolarità contabile dovrà essere reso, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o patrimoniale dell'Ente;
- 3.** Di dichiarare il provvedimento di approvazione della presente proposta urgente e, come tale, immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 83**

Ufficio Proponente: **Ufficio Segreteria - Servizio Anagrafe**

Oggetto: **Soppressione dei diritti di segreteria per il rilascio dei certificati anagrafici che non richiedano ricerche d'archivio, autenticazioni di firme e copie, legalizzazione fotografie**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria - Servizio Anagrafe)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/03/2022

Il Dirigente del Settore

Manca Annamaria

Parere Contabile

Servizio Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/03/2022

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott.Lorenzo Orrù



COMUNE DI OLBIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 181
DEL 24/05/2023**

Oggetto: Servizio relativo alla gestione dei parcheggi di superficie non custoditi a pagamento. Modifica condizioni tariffarie.

L'anno 2023 addì 24 del mese di Maggio alle ore 13.00 nella solita sede delle riunioni della Residenza Comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei signori:

1) Settimo Nizzi
2) Sabrina Serra
3) Alessandro Fiorentino
4) Sebastiano Monni
5) Antonella Sciola
6) Elena Casu
7) Simonetta Raimonda Lai
8) Giovanni Sanna
9) Marco Balata

	Pres.	Ass.
<i>Sindaco</i>	X	
<i>Vice Sindaco</i>	X	
<i>Assessore</i>	X	
"	X	
"		X
"	X	
"		X
"		X
"	X	
TOTALE N.	6	3

Il Sindaco, assistito dalla Segretaria Generale Dott.ssa Stefania Cinzia Giua, la quale provvede alla redazione del presente verbale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione n. 173 del 10/05/2023 del Dirigente del SETTORE TECNICO

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/00.

Con voti unanimi espressi a scrutinio palese

D E L I B E R A

In conformità all'allegata proposta di deliberazione n. 173 del 10/05/2023 del Dirigente del SETTORE TECNICO

Con voti unanimi, espressi con separata votazione a scrutinio palese, stante l'urgenza a provvedere, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n.267/2000

Letto e confermato.

La Segretaria Generale
Dott.ssa Stefania Cinzia Giua

Il Sindaco
Settimo Nizzi



COMUNE DI OLBIA
SETTORE TECNICO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N.173 DEL 10/05/2023

Ufficio Proponente: Ufficio Viabilità e Mobilità sostenibile

Settore Proponente: SETTORE TECNICO

Assessore Proponente: Antonella Sciola

Il Dirigente: Diego Ciceri

Il Responsabile: Sergio Usai

OGGETTO: Servizio relativo alla gestione dei parcheggi di superficie non custoditi a pagamento. Modifica condizioni tariffarie.

Premesso che con deliberazione C.C. n.24 del 30/04/2020 è stato confermato l'affidamento in house del servizio relativo alla gestione dei parcheggi di superficie non custoditi a pagamento alla società ASPO Spa per gli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022;

Considerato che nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al D.lgs. 201/2022 il servizio prosegue alle medesime condizioni;

Visto il contratto stipulato in data 08/07/2020 con repertorio n.3550;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n.151 del 26/06/2020 con la quale si è preso atto dell'emergenza derivante dalla pandemia causata dal virus COVID 19 e della conseguente crisi economica ed occupazionale che ha investito l'intera comunità olbiese;

Considerato che nell'ambito delle citate finalità si è ritenuto opportuno rivedere, riducendole, le tariffe relative al pagamento dei parcheggi di superficie, su strada e in struttura, gestiti dalla società in house ASPO;

Preso atto che la citata deliberazione ha pertanto ridotto le tariffe a 0,50 €/h in tutti i siti, ad eccezione del parcheggio in struttura Bardanzellu e dei parcheggi a mare;

Richiamate le deliberazioni della G.M. n.182 del 30/07/2020, n.193 del 31/05/2022 e n.205 del 08/06/2022, con le quali sono state approvate ulteriori rimodulazioni tariffarie;

Accertato che le condizioni tariffarie attuali sono le seguenti:

PARCHEGGI A PAGAMENTO IN STRUTTURA

Denominazione	Tariffa attuale	Agevolazioni
San Simplicio (orario 0 – 24)	€ 0,50 (1 ^a ora e seguenti)	La sosta è gratuita se di durata inferiore a 20 minuti. Sono riservati 15 posti auto per abbonati con la tariffa di euro 30,00 mensili riservati ai residenti e/o domiciliati, così come previsto da Regolamento a cura di ASPO, delle seguenti vie: via G. D'Annunzio nel tratto compreso tra la via Gennargentu e la via San Simplicio; via San Simplicio nel tratto compreso tra via G. D'Annunzio e via Vitt. Veneto, per un solo veicolo per nucleo familiare. In occasione delle celebrazioni religiose ordinarie e programmate si garantisce la sosta gratuita per il tempo di un'ora necessario per partecipare alla funzione stessa e nello specifico: Dal 1 Ottobre al 28 ottobre nei giorni feriali gratis dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 20:00, nei giorni festivi (domenica) dalle 7:00 alle 8:00, dalle 9:30 alle 10.30, dalle 11:30 alle 12:30 e dalle 19:00 alle 20:00; Dal 29 Ottobre al 25 Marzo 2019 compreso nei giorni feriali gratis dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 18:00 alle 19:00, nei giorni festivi (domenica) dalle 7:00 alle 8:00, dalle 9:30 alle 10:30, dalle 11:30 alle 12:30 e dalle 18:00 alle 19:00; Dal 26 Marzo al 27 Ottobre 2019 nei giorni feriali gratis dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 20:00, nei giorni festivi (domenica) dalle 7:00 alle 8:00, dalle 9:30 alle 10.30, dalle 11:30 alle 12:30 e dalle 19:00 alle 20:00. Il parcheggio può essere sede di eventi.
Piramidi (orario 0 – 24)	€ 0,50 (1 ^a ora e seguenti)	La sosta è gratuita se di durata inferiore a 20 minuti. Per il Parcheggio coperto "Piramidi", saranno previsti abbonamenti annuali (€ 50,00 mensili) riservati ai residenti e/o domiciliati così come previsto da Regolamento a cura di ASPO. Il parcheggio può essere sede di eventi.
Bardanzellu (orario 0 – 24)	€ 1,50 (1 ^a ora e seguenti)	La sosta è gratuita se di durata inferiore a 20 minuti. Sono previsti 30 posti, riservati ai residenti e/o domiciliati così come previsto da Regolamento a cura di ASPO, delle seguenti vie: via Nanni (tratto via Assisi, via Porto Romano), via Papandrea, via Assisi, via Mura Romane, via Porto Romano, Piazzale Bardanzellu, via Delle Terme e vicoli, via Mons. Cimino, via Cagliari, via Tempio, via San Paolo, via Tigellio, Piazza Santa Croce, via Achenza, Piazza Civitas, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare. Il parcheggio può essere sede di eventi.
Via Nanni (orario 0 – 24)	€ 0,50 (1 ^a ora e seguenti)	La sosta è gratuita se di durata inferiore a 20 minuti. Il parcheggio è gratuito tutti i martedì dalle ore 7.00 alle ore 14.00. Il parcheggio è gratuito tutti i giorni feriali nel periodo scolastico (15 settembre - 10 giugno) dalle ore 7.45 alle ore 09.00 e dalle ore 12.30 alle ore 14.00. Il parcheggio può essere sede di eventi. Agevolazioni: n. 40 posti auto riservati per abbonamenti con tariffa di € 20 mensili, a libera richiesta; n. 40 posti auto per abbonamenti con la tariffa di € 20,00 mensili, riservati a strutture di natura ricettiva/turistica con la possibilità che il parcheggio sia sede di eventi.
Stazione (orario 0 – 24)	€ 0,50 (1 ^a ora e seguenti)	La sosta è gratuita se di durata inferiore a 20 minuti. Il parcheggio è attualmente sede del mercato rionale tutti i martedì dalle ore 7.00 alle ore 14.00. Il parcheggio è gratuito tutti i giorni feriali nel periodo scolastico (15 settembre - 10 giugno) dalle ore 7.45 alle ore 09.00 e dalle ore 12.30 alle ore 14.00. Il parcheggio può essere sede di eventi.

PARCHEGGI A PAGAMENTO IN STRADA

Denominazione	Orario	Tariffa attuale	Agevolazioni
---------------	--------	-----------------	--------------

Via Acquedotto Romano Via Garibaldi (fronte Comune) Via Catello Piro Via De Filippi Corso Umberto I Via Dei Metereologi Via Dei Piloti Via Dei Fornai Via Dei Sarti Via Dei Minatori Via Dei Rigattieri Via Degli Stagnini Via Dei Fabbri Via Degli Arrotini	8:00 – 20:00	€ 0,50 (1 ^a ora e seguenti)	Nessuna
Via Tavolara Via Gallura Via Roma Via Planargia Via Nuoro Via Acquedotto Via D'Annunzio Viale Aldo Moro	9:00 – 13:00 16:00 – 20:00	€ 0,50 (1 ^a ora e seguenti)	Nessuna
Lottizzazione Acquaviva (Via Ragazzi di Beslan e Via Ragazzi del '99)	0:00 – 24:00	€ 0,50 (1 ^a ora e seguenti)	Nessuna

PARCHEGGI A PAGAMENTO A MARE

Denominazione	Orario	Tariffa oraria attuale	Agevolazioni
Rena Bianca	8:00 – 20:00	€ 2,00 (1 ^a ora e seguenti)	Tariffa giornaliera € 7,00 per i residenti.
Bados	8:00 – 20:00	€ 1,00 (1 ^a ora e seguenti)	Tariffa giornaliera € 5,00 a tutti gli utenti.
Le Saline	8:00 – 20:00	€ 1,00 (1 ^a ora e seguenti)	Tariffa giornaliera € 5,00 estesa a tutti gli utenti
Porto Istana	8:00 – 20:00	€ 1,50 (1 ^a ora e seguenti)	Nessuna

Rilevato che l'emergenza dovuta alla pandemia è ormai cessata, come recentemente certificato anche dall'Organizzazione mondiale della Sanità;

Considerato che la tariffazione della sosta è un elemento importante della pianificazione della mobilità, in quanto contribuisce alla razionalizzazione del traffico;

Rilevata la necessità di riportare la tariffa oraria ad un livello tale da consentire il perseguimento di tale finalità;

Ritenuto opportuno provvedere, per le motivazioni di cui sopra, alla rideterminazione delle tariffe orarie come segue:

- parcheggi a pagamento in struttura: incremento della tariffa da 0,50 ad 1,00 €/h in tutti i siti, tranne il parcheggio “Bardanzellu” in cui rimane l’attuale tariffa di 1,50 €/h;
- parcheggi a pagamento in strada: incremento della tariffa da 0,50 ad 1,00 €/h in tutti i siti;
- parcheggi a pagamento a mare: mantenimento delle tariffe attuali;

Visti:

- Il Decreto del Sindaco n. 23 del 28/07/2022 relativo alla nomina dell’Ing. Diego Ciceri in qualità di dirigente del Settore Tecnico;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. 50/2016 ed il regolamento D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile;
- il vigente Regolamento di contabilità dell’ente;
- lo Statuto Comunale;

Dato atto del parere tecnico amministrativo favorevole sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, nonché del parere tecnico contabile che è necessario in quanto la presente proposta può comportare riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell’Ente;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Tutto ciò premesso

PROPONE

1. **DI APPROVARE**, per i motivi di cui in premessa, la seguente rimodulazione delle condizioni tariffarie relative al servizio di gestione dei parcheggi non custoditi a pagamento:

PARCHEGGI A PAGAMENTO IN STRUTTURA

Denominazione	Tariffa attuale	Tariffa proposta	Agevolazioni
San Simplicio (orario 0 – 24)	€ 0,50 (1 ^a ora e seguenti)	€ 1,00 (1 ^a ora e seguenti)	La sosta è gratuita se di durata inferiore a 20 minuti. Sono riservati 15 posti auto per abbonati con la tariffa di euro 30,00 mensili riservati ai residenti e/o domiciliati, così come previsto da Regolamento a cura di ASPO, delle seguenti vie: via G. D’Annunzio nel tratto compreso tra la via Gennargentu e la via San Simplicio; via San Simplicio nel tratto compreso tra via G. D’Annunzio e via Vitt. Veneto, per un solo veicolo per nucleo familiare. In occasione delle celebrazioni religiose ordinarie e programmate si garantisce la sosta gratuita per il tempo di un’ora necessario per partecipare alla funzione stessa e nello specifico: Dal 1 Ottobre al 28 ottobre nei giorni feriali gratis dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 20:00, nei giorni festivi (domenica) dalle 7:00 alle 8:00, dalle 9:30 alle 10.30, dalle 11:30 alle 12:30 e dalle 19:00 alle 20:00; Dal 29 Ottobre al 25 Marzo 2019 compreso nei giorni feriali gratis dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 18:00 alle 19:00, nei giorni festivi(domenica) dalle 7:00 alle 8:00, dalle 9:30 alle 10:30, dalle 11:30 alle 12:30 e dalle 18:00 alle 19:00; Dal 26 Marzo al 27 Ottobre 2019 nei giorni feriali gratis dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 20:00, nei giorni festivi (domenica) dalle 7:00 alle 8:00, dalle 9:30 alle 10.30, dalle 11:30 alle 12:30 e dalle 19:00 alle 20:00. Il parcheggio può essere sede di eventi.

Piramidi (orario 0 – 24)	€ 0,50 (1 ^a ora e seguenti)	€ 1,00 (1 ^a ora e seguenti)	La sosta è gratuita se di durata inferiore a 20 minuti. Per il Parcheggio coperto "Piramidi", saranno previsti abbonamenti annuali (€ 50,00 mensili) riservati ai residenti e/o domiciliati così come previsto da Regolamento a cura di ASPO. Il parcheggio può essere sede di eventi.
Bardanzellu (orario 0 – 24)	€ 1,50 (1 ^a ora e seguenti)	€ 1,50 (1 ^a ora e seguenti)	La sosta è gratuita se di durata inferiore a 20 minuti. Sono previsti 30 posti, riservati ai residenti e/o domiciliati così come previsto da Regolamento a cura di ASPO, delle seguenti vie: via Nanni (tratto via Assisi, via Porto Romano), via Papandrea, via Assisi, via Mura Romane, via Porto Romano, Piazzale Bardanzellu, via Delle Terme e vicoli, via Mons. Cimino, via Cagliari, via Tempio, via San Paolo, via Tigellio, Piazza Santa Croce, via Achenza, Piazza Civitas, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare. Il parcheggio può essere sede di eventi.
Via Nanni (orario 0 – 24)	€ 0,50 (1 ^a ora e seguenti)	€ 1,00 (1 ^a ora e seguenti)	La sosta è gratuita se di durata inferiore a 20 minuti. Il parcheggio è gratuito tutti i martedì dalle ore 7.00 alle ore 14.00. Il parcheggio è gratuito tutti i giorni feriali nel periodo scolastico (15 settembre - 10 giugno) dalle ore 7.45 alle ore 09.00 e dalle ore 12.30 alle ore 14.00. Il parcheggio può essere sede di eventi. Agevolazioni: n. 40 posti auto riservati per abbonamenti con tariffa di € 20 mensili, a libera richiesta; n. 40 posti auto per abbonamenti con la tariffa di € 20,00 mensili, riservati a strutture di natura ricettiva/turistica con la possibilità che il parcheggio sia sede di eventi.
Stazione (orario 0 – 24)	€ 0,50 (1 ^a ora e seguenti)	€ 1,00 (1 ^a ora e seguenti)	La sosta è gratuita se di durata inferiore a 20 minuti. Il parcheggio è attualmente sede del mercato rionale tutti i martedì dalle ore 7.00 alle ore 14.00. Il parcheggio è gratuito tutti i giorni feriali nel periodo scolastico (15 settembre - 10 giugno) dalle ore 7.45 alle ore 09.00 e dalle ore 12.30 alle ore 14.00. Il parcheggio può essere sede di eventi.

PARCHEGGI A PAGAMENTO IN STRADA

Denominazione	Orario (invariato)	Tariffa attuale	Tariffa proposta	Agevolazioni
Via Acquedotto Romano Via Garibaldi (fronte Comune) Via Catello Piro Via De Filippi Corso Umberto I Via Dei Metereologi Via Dei Piloti Via Dei Fornai Via Dei Sarti Via Dei Minatori Via Dei Rigattieri Via Degli Stagnini Via Dei Fabbri Via Degli Arrotini	8:00 – 20:00	€ 0,50 (1 ^a ora e seguenti)	€ 1,00 (1 ^a ora e seguenti)	Nessuna

Via Tavolara Via Gallura Via Roma Via Planargia Via Nuoro Via Acquedotto Via D'Annunzio Viale Aldo Moro	9:00 – 13:00 16:00 – 20:00	€ 0,50 (1 ^a ora e seguenti)	€ 1,00 (1 ^a ora e seguenti)	Nessuna
Lottizzazione Acquaviva (Via Ragazzi di Beslan e Via Ragazzi del '99)	0:00 – 24:00	€ 0,50 (1 ^a ora e seguenti)	€ 1,00 (1 ^a ora e seguenti)	Nessuna

PARCHEGGI A PAGAMENTO A MARE

Denominazione	Orario (invariato)	Tariffa oraria attuale	Tariffa oraria proposta	Agevolazioni
Rena Bianca	8:00 – 20:00	€ 2,00 (1 ^a ora e seguenti)	€ 2,00 (1 ^a ora e seguenti)	Tariffa giornaliera € 7,00 per i residenti.
Bados	8:00 – 20:00	€ 1,00 (1 ^a ora e seguenti)	€ 1,00 (1 ^a ora e seguenti)	Tariffa giornaliera € 5,00 a tutti gli utenti.
Le Saline	8:00 – 20:00	€ 1,00 (1 ^a ora e seguenti)	€ 1,00 (1 ^a ora e seguenti)	Tariffa giornaliera € 5,00 estesa a tutti gli utenti
Porto Istana	8:00 – 20:00	€ 1,50 (1 ^a ora e seguenti)	€ 1,50 (1 ^a ora e seguenti)	Nessuna

2. **DI DARE MANDATO** al Dirigente del Settore tecnico per gli adempimenti di competenza;
3. **DI DICHIARARE** il provvedimento di approvazione della presente proposta urgente e, come tale, immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 173**

Ufficio Proponente: **Ufficio Viabilità e Mobilità sostenibile**

Oggetto: **Servizio relativo alla gestione dei parcheggi di superficie non custoditi a pagamento. Modifica condizioni tariffarie.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Viabilità e Mobilità sostenibile)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/05/2023

Il Dirigente del Settore
Ing. Diego Ciceri

Parere Contabile

Servizio Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/05/2023

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott.Lorenzo Orrù



COMUNE DI OLBIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 182
DEL 27/05/2022**

Oggetto: DENOMINAZIONE DA RIPORTARE NEI REGISTRI DI STATO CIVILE E MODIFICA DELLE TARIFFE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI RELATIVAMENTE AI SITI DI CELEBRAZIONE FUORI DALLA SEDE COMUNALE

L'anno 2022 addì 27 del mese di Maggio alle ore 10.00 nella solita sede delle riunioni della Residenza Comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei signori:

1) Settimo Nizzi
2) Sabrina Serra
3) Alessandro Fiorentino
4) Sebastiano Monni
5) Antonella Sciola
6) Elena Casu
7) Simonetta Raimonda Lai
8) Giovanni Sanna
9) Marco Balata

<i>Sindaco</i>
<i>Vice Sindaco</i>
<i>Assessore</i>
"
"
"
"
"
"

TOTALE N.

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
9	0

Il Sindaco, assistito dalla Segretaria Generale Dott.ssa Stefania Cinzia Giua, la quale provvede alla redazione del presente verbale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione n. 192 del 26/05/2022 del Dirigente del SETTORE AFFARI GENERALI E PROVVEDITORATO

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/00.

Con voti unanimi espressi a scrutinio palese

D E L I B E R A

In conformità all'allegata proposta di deliberazione n. 192 del 26/05/2022 del Dirigente del SETTORE AFFARI GENERALI E PROVVEDITORATO

Con voti unanimi, espressi con separata votazione a scrutinio palese, stante l'urgenza a provvedere, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n.267/2000

Letto e confermato.

La Segretaria Generale
Dott.ssa Stefania Cinzia Giua

Il Sindaco
Settimo Nizzi



COMUNE DI OLBIA
SETTORE AFFARI GENERALI E PROVVEDITORATO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N.192 DEL 26/05/2022

Ufficio Proponente: Ufficio Stato Civile e Leva

Settore Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI E
PROVVEDITORATO

Proponente: Sindaco

Il Dirigente: Annamaria Manca

Il Responsabile: Rosalia Gregu

OGGETTO: DENOMINAZIONE DA RIPORTARE NEI REGISTRI DI STATO CIVILE E MODIFICA DELLE TARIFFE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI RELATIVAMENTE AI SITI DI CELEBRAZIONE FUORI DALLA SEDE COMUNALE

Premesso che ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 e 110 c.c., il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella Casa Comunale davanti all'Ufficiale dello Stato Civile e la celebrazione al di fuori della Casa Comunale è consentita solo in caso di infermità o altro impedimento dei nubendi;

Considerato che:

- il Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, con la Circolare n. 9 del 7 giugno 2007 (prot.n.200706193-15100/397) ha fornito i dovuti chiarimenti in ordine alla possibilità di celebrare matrimoni civili in luoghi diversi dalla Casa Comunale;
- più precisamente, nella suddetta Circolare si afferma come *"I comuni possono pertanto anche deputare una sala esterna alla casa comunale, al fine di celebrarvi i matrimoni, purché l'istituzione di tale ufficio separato sia previsto da una delibera della giunta. In tal caso, una copia della deliberazione dovrà essere trasmessa al Prefetto. L'istituzione di una sede esterna, sempre e comunque nella disponibilità del Comune, dovrà avere un carattere di ragionevole continuità temporale e non potrà pertanto avvenire per un singolo matrimonio. Anche in questo caso, se tale ufficio esterno è dotato di un giardino di pertinenza, potrà procedersi alla celebrazione del matrimonio anche nel giardino di pertinenza, in analogia a quanto sopra previsto per i giardini di pertinenza della casa comunale"*;
- il Massimario dello Stato Civile (ed. 2012 par. 9.5.1) prevede la necessità che il sito prescelto, anche se esterno alla casa comunale, sia nella disponibilità giuridica del Comune con carattere di ragionevole continuità temporale, purché destinato a questa funzione e che sia pertanto dedicato in via non occasionale alla celebrazione dei matrimoni.

Precisato che al fine di meglio chiarire il concetto di "esclusiva disponibilità della destinazione", in particolare per quanto riguarda i siti aperti al pubblico, il Ministero dell'Interno ha sottoposto la questione al Consiglio di Stato

che si è espresso con il parere n. 196/14 del 22 gennaio 2014, reso nell'Adunanza della Sezione Prima, con il quale è stato precisato che deve ritenersi soddisfatto tale requisito anche nelle "ipotesi di destinazione frazionata nel tempo (il comune riserva il sito alla celebrazione dei matrimoni in determinati giorni della settimana o del mese), e in caso di destinazione frazionata nello spazio (il comune riserva alcune determinate aree del luogo alla celebrazione di matrimoni), purché tale destinazione, senza sottrarla all'utenza, sia precisamente delimitata ed abbia carattere duraturo o comunque non occasionale. In tal modo viene garantita la possibilità di impiegare un sito a valenza culturale o estetica per le celebrazioni matrimoniali, senza sottrarlo al godimento della collettività".

Ribadito che è volontà dell'Amministrazione venire incontro alle molteplici richieste che stanno pervenendo da cittadini e dagli operatori del settore in ordine all'istituzione di più sedi per la celebrazione dei matrimoni e costituzione di unioni civili nelle spiagge e in alcuni siti del territorio comunale a vocazione turistica;

Richiamati i seguenti atti:

- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 14.04.2021 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per la celebrazione dei matrimoni ed unioni civili anche fuori dalla sede Comunale;
- La Deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 18.06.2021 con la quale sono stati individuati gli spazi, definiti i giorni della settimana e gli orari, nonché stabilite le tariffe per la celebrazione dei matrimoni ed unioni civili fuori dalla sede Comunale, in attuazione delle previsioni Regolamentari;
- La Concessione Demaniale n. 71 del 28.09.2021 rilasciata dalla Regione Sardegna – Direzione Generale Enti Locali e Finanze – Servizio Demanio, Patrimonio e Autonomie Locali di Sassari e Olbia-Tempio – al Comune di Olbia per l'occupazione di aree demaniali marittime finalizzata alla celebrazione di matrimoni e costituzione di unioni civili;
- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 29.04.2022 con la quale è stata approvata la modifica del Regolamento Comunale per la celebrazione dei matrimoni ed unioni civili anche fuori dalla sede Comunale, con particolare riferimento all'art. 12 rubricato "Costo del servizio";

Precisato che:

- in forza di tale concessione demaniale, del Regolamento Comunale, del Regolamento di Stato Civile e della presente Deliberazione è da ritenersi soddisfatto il concetto di "esclusiva disponibilità della destinazione" di cui al summenzionato parere del Consiglio di Stato;
- occorre stabilire fin d'ora che la denominazione che verrà legittimamente indicata nell'atto di matrimonio quale luogo di celebrazione, relativamente ai siti fuori dalla sede comunale individuati con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 18.06.2021, è quella riporta nell'elenco sottoindicato;

Siti di celebrazione	Denominazione da riportare nell'atto
Piazza di San Pantaleo	nella casa comunale denominata "Piazza di San Pantaleo"
Giardino del Museo Archeologico	nella casa comunale denominata "Giardino del Museo Archeologico"
Parco Fausto Noce	nella casa comunale denominata "Parco Fausto Noce"
Piazza San Marco di Porto Rotondo	nella casa comunale denominata "Piazza San Marco d Porto Rotondo"
Spiaggia di Marinella	nella casa comunale denominata "Spiaggia di Marinella"
Spiaggia di Porto Istana	nella casa comunale denominata "Spiaggia di Porto Istana"
Spiaggia di Pittulongu	nella casa comunale denominata "Spiaggia di Pittulongu"
Isola di Tavolara	nella casa comunale denominata "Isola di Tavolara"

Spiaggia di Rena Bianca	nella casa comunale denominata “Spiaggia di Rena Bianca”
Spiaggia le Vecchie Saline	nella casa comunale denominata “Spiaggia le Vecchie Saline”

Dato atto che

- il servizio di celebrazione matrimoni in sedi diverse da quelle comunali rientra nel genus dei “servizi a domanda individuale” per i quali è possibile prevedere dei costi;
- nel Regolamento Comunale per la disciplina dei matrimoni e delle unioni civili (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 29 aprile 2022) all’art. 12 si prevede che per la celebrazione del matrimonio e la costituzione delle unioni civili fuori dalla casa comunale è dovuto il pagamento di un rimborso spese, determinato e aggiornato dalla Giunta Comunale tenendo conto del costo dei servizi offerti;
- pertanto, con il presente atto deliberativo si provvede, altresì, alla rideterminazione delle tariffe nel seguente modo, per armonizzarle alla previsione del Regolamento come modificato con Deliberazione del 29.04.2022;

Luoghi	Tariffe
Sala delle celebrazioni e giardino adiacente presso Sede Comunale / Casa Comunale di Berchiddedu / Casa Comunale di San Pantaleo	GRATUITO
Piazza di San Pantaleo	€ 1.000,00
Giardino del Museo Archeologico	€ 1.000,00
Parco Fausto Noce	€ 1.000,00
Piazza San Marco di Porto Rotondo	€ 1.000,00
Spiaggia di Marinella	€ 1.000,00
Spiaggia di Porto Istana	€ 1.000,00
Spiaggia di Pittulongu	€ 1.000,00
Isola di Tavolara	€ 1.000,00
Spiaggia Rena Bianca	€ 1.000,00
Spiaggia le Vecchie Saline	€ 1.000,00

Visti:

- la concessione demaniale Prot. n. 40956 N. 71 del 28 settembre 2021;
- le Circolari del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici – Area III – Stato Civile n. 29 del 7 giugno 2007 e n. 10/2014;
- il parere del Consiglio di Stato n. 196/14 del 22 gennaio 2014;
- il D.P.R. 3 Novembre 2000, n. 396;
- il Codice Civile;
- le Linee guida della Regione Autonoma della Sardegna in materia di concessioni demaniali;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art.3 del D.L. 174/2012;

- il Regolamento Comunale per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni Civili, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 14.04.2021, come modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 29.04.2022;

DELIBERA

1. Di dare atto dell'intervenuta acquisizione della concessione demaniale Prot. n. 40956 N. 71 del 28 settembre 2021 volta alla celebrazione dei matrimoni e costituzione di unioni civili nelle porzioni di spiaggia in essa individuate.
2. Di prevedere, conseguentemente, la possibilità di trascrivere in modo legittimo le seguenti dizioni "negli atti di matrimonio:

Siti di celebrazione	Denominazione da riportare nell'atto
Piazza di San Pantaleo	nella casa comunale denominata "Piazza di San Pantaleo"
Giardino del Museo Archeologico	nella casa comunale denominata "Giardino del Museo Archeologico"
Parco Fausto Noce	nella casa comunale denominata "Parco Fausto Noce"
Piazza San Marco di Porto Rotondo	nella casa comunale denominata "Piazza San Marco d Porto Rotondo"
Spiaggia di Marinella	nella casa comunale denominata "Spiaggia di Marinella"
Spiaggia di Porto Istana	nella casa comunale denominata "Spiaggia di Porto Istana"
Spiaggia di Pittulongu	nella casa comunale denominata "Spiaggia di Pittulongu"
Isola di Tavolara	nella casa comunale denominata "Isola di Tavolara"
Spiaggia di Rena Bianca	nella casa comunale denominata "Spiaggia di Rena Bianca"
Spiaggia le Vecchie Saline	nella casa comunale denominata "Spiaggia le Vecchie Saline"

3. Di approvare per l'utilizzo della sede di cui sopra, le seguenti tariffe:

Luoghi	Tariffe
Sala delle celebrazioni e giardino adiacente presso Sede Comunale / Casa Comunale di Berchiddedu / Casa Comunale di San Pantaleo	GRATUITO
Piazza di San Pantaleo	€ 1.000,00
Giardino del Museo Archeologico	€ 1.000,00
Parco Fausto Noce	€ 1.000,00
Piazza San Marco di Porto Rotondo	€ 1.000,00
Spiaggia di Marinella	€ 1.000,00
Spiaggia di Porto Istana	€ 1.000,00

Spiaggia di Pittulongu	€ 1.000,00
Isola di Tavolara	€ 1.000,00
Spiaggia Rena Bianca	€ 1.000,00
Spiaggia le Vecchie Saline	€ 1.000,00

4. Di dichiarare, con separata votazione all'unanimità, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 192**

Ufficio Proponente: **Ufficio Stato Civile e Leva**

Oggetto: **DENOMINAZIONE DA RIPORTARE NEI REGISTRI DI STATO CIVILE E MODIFICA DELLE TARIFFE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI RELATIVAMENTE AI SITI DI CELEBRAZIONE FUORI DALLA SEDE COMUNALE**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Stato Civile e Leva)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **26/05/2022**

Il Dirigente del Settore

Manca Annamaria

Parere Contabile

Servizio Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **27/05/2022**

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott.Lorenzo Orrù

Allegato "A"

PIANO TARIFFARIO DIRITTI DI SEGRETERIA e ONERI DI ISTRUTTORIA SUAPE	
<i>Descrizione delle tariffe relative alle prestazioni di competenza dello Sportello unico per le attività produttive ed edilizia</i>	<i>Diritti di Istruttoria (Importi in Euro)</i>
DUA con avvio immediato (0 gg. o 20 gg.)	€ 50,00
DUA con conferenza di servizi (in modalità asincrona o sincrona)	€ 150,00
DUA con conferenza di servizi per l'apertura, la variazione del settore merceologico, il trasferimento di sede e l'ampliamento di superficie di Grande Struttura di vendita (GSV) ai sensi della L.R. 5/2006	€ 250,00
Comunicazioni, dichiarazioni e adempimenti vari, diversi dalla Duaap a 0 e 20 gg. o con conferenza di servizi per la cui presentazione è previsto il modello unico regionale a sé stante	€ 30,00
Dichiarazioni di agibilità degli immobili e degli impianti , collaudo di immobili e impianti e autocollaudo (art.39 L.R. 24/2016), ove previsto dalle vigenti normative	€ 70,00
Domande per la partecipazione a bandi di Fiere di durata annuale	€ 15,00
Domande per la partecipazione a bandi di Mercati e Fiere di durata pluriennale	€ 30,00
Parere preliminare art. 41 L.R. 24/2016 o consulenza scritta	€ 150,00
Riunione tecnica art. 36, L.R. 24/2016	€ 150,00
copie di cd o di dvd	€ 10,00
LE PROCEDURE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SONO SOGGETTE AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO, SECONDO LE TARIFFE VIGENTI (es. bollo per l'istanza e bollo per il provvedimento) I pagamenti potranno essere effettuati: - mediante versamento sul c/c postale n.222075 Intestato a "Comune di Olbia – Servizio di Tesoreria – causale Diritti di istruttoria SUAPE - Cap. 1344"; - Mediante bonifico bancario all'IBAN IT04N0101584980000070033375, intestato a "Comune di Olbia - Servizio di Tesoreria – causale Diritti di istruttoria SUAPE - Cap. 1344" Con riferimento ai procedimenti di cui sopra, il soggetto richiedente è tenuto a trasmettere al SUAPE, al momento della presentazione della DUA e dei relativi allegati, la ricevuta di pagamento dell'importo previsto, allegata alla pratica telematica.	

In caso di procedimento unico, per individuare la tariffa da applicare, si tenga conto che:

- Se a tutti gli adempimenti che confluiscono nel procedimento unico si applica il regime di “Autocertificazione a 0 giorni”, il procedimento unico segue tale tipologia (tariffa unica 50 euro);
- Se a tutti gli adempimenti che confluiscono nel procedimento unico si applica il regime di “Autocertificazione a 20 giorni”, il procedimento unico segue tale tipologia (tariffa unica 50 euro);
- Se nel procedimento unico vi sono solo adempimenti a cui si applicano i regimi “Autocertificazione a 0 giorni” e “Autocertificazione a 20 giorni”, il procedimento unico segue la tipologia di “Autocertificazione a 20 giorni” (tariffa unica 50 euro);
- Se nel procedimento unico vi sono uno o più adempimenti a cui si applica il regime “Conferenza di servizi”, il procedimento unico segue sempre tale tipologia (tariffa unica 150 euro).

Ai fini dell'applicazione del tariffario si intende per:

Dua per avvio immediato a 0 o 20 gg.: il procedimento che prevede l'avvio dell'attività produttiva o la realizzazione di un intervento edilizio ai sensi dell'art. 34, comma 1, della L.R. 24/2016.

Dua con conferenza di servizi: il procedimento previsto dall'art. 37 della L.R. 24/2016, per i quali siano necessarie valutazioni discrezionali nelle materie attinenti alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza, ai vincoli paesaggistici, storico-artistici, archeologici e idrogeologico, alla tutela ambientale, alla tutela della salute e della pubblica incolumità. La tariffa è unica anche nel caso in cui si proceda alla conferenza di servizi simultanea e in modalità sincrona, dopo l'espletamento della conferenza in modalità asincrona (o nel caso in cui si proceda immediatamente con la conferenza simultanea e in modalità sincrona).

Dua con conferenza di servizi ai sensi della L.R. 5/2006: l'imprenditore che vuole aprire, variare il settore merceologico, trasferire la sede o ampliare la superficie di una grande struttura di vendita presenta al Suap l'istanza ai sensi dell'art. 4, commi 5 e ss. della L.R. 5/2006. La conferenza di servizi si svolge in seduta pubblica presso la sede della Regione Sardegna. La tariffa è unica (250 euro) e comprende anche i diritti di istruttoria per lo svolgimento della conferenza di servizi preliminare ai sensi dell'art. 37 della L.R. 24/2016.

Comunicazioni e adempimenti vari, che si presentano con modello unico regionale a sé stante: comunicazioni e adempimenti vari, non ricadenti tra le tipologie di titolo abilitativo ad efficacia immediata (art. 34 L.R. 24/2016) o soggetta a conferenza di servizi (art. 37 L.R. 24/2016). A titolo

esemplificativo ricadono in questa tipologia tariffaria: il modello C5 (accessorie) e gran parte dei modelli F. **Quando i suddetti modelli costituiscono allegato alla DUA a 0 gg, a 20 gg o a conferenza di servizi, sono soggetti all'applicazione della tariffa prevista per tali tipologie.**

Parere sulla compatibilità del progetto preliminare: il parere preventivo sulla conformità del progetto con il quadro normativo vigente, secondo quanto prevede l'art. 41 della L.R. 24/2016.

Riunione tecnica: la riunione convocata dal Suape d'ufficio, o su richiesta dell'interessato, per chiarimenti circa l'applicazione di normative tecniche o la localizzazione dell'intervento, ai sensi dell'art. 36 della L.r. 24/2016.

Dichiarazioni di agibilità degli immobili e degli impianti: le autocertificazioni rese dagli interessati a norma dell'art.38 L.R. 24/2016.

Collaudo immobili o impianti e autocollaudo: I collaudo o l'autocollaudo di immobili e impianti, previsto dalle vigenti normative settoriali, e trasmesso al Suap normativa ai sensi dell'art. 39 della L.R. 3/2008. per gli impianti produttivi in cui è previsto un collaudo, la dichiarazione di agibilità edilizia costituisce parte integrante del collaudo per cui sono dovuti esclusivamente i diritti previsti per il collaudo.

Sono fatte salve le tariffe ed i diritti previsti da altre vigenti disposizioni.

La ricevuta del pagamento dei diritti di istruttoria deve essere scansionata ed allegata alla documentazione della pratica: l'assenza di tale documento verrà considerata al pari del mancato pagamento dei diritti dovuti, che saranno recuperati secondo le modalità previste dall'Amministrazione per i diritti non corrisposti.

La dichiarazione di irricevibilità espressa, nei casi previsti dall'art. 33 della L.R 24/2016, comporta la chiusura del procedimento e la conseguente archiviazione della pratica, con la conseguente perdita dei diritti Suape versati.

In caso di ripresentazione di una nuova pratica dovranno essere corrisposti i diritti Suape, essendo gli stessi connessi a nuovi adempimenti e/o ad un nuovo procedimento.

Sono ESCLUSI dall'applicazione del presente tariffario i procedimenti relativi alla CESSAZIONE di attività produttive (MOD. C6), LE INTEGRAZIONI/SOSTITUZIONI documentali, le comunicazioni di INIZIO/FINE LAVORI, le dichiarazioni riportate nel MODELLO F3.

Sono inoltre ESCLUSE tutte le comunicazioni effettuate al Suape non previste nel presente tariffario e che non richiedono alcun adempimento, in quanto non obbligatorie o fuori da ambito Suape o non previste da normative di settore (es. avvio di attività c.d. libere, non soggette a titolo abilitativo, variazioni di sede legale della società, e in generale comunicazioni ed adempimenti per i quali non è prevista la presentazione della modulistica unica regionale).



COMUNE DI OLBIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 210
DEL 16/06/2017

Oggetto: Diritti di segreteria e oneri istruttoria Suape

L'anno 2017 addì 16 del mese di Giugno alle ore 12.00 nella solita sede delle riunioni della Residenza Comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei signori:

	Pres.	Ass.
1) Settimo Nizzi	X	
2) Angelo Cocciu	X	
3) Silvana Pinducciu	X	
4) Gesuino Satta	X	
5) Sabrina Serra	X	
6) Marco Balata	X	
7) Michele Fiori	X	
8) Gian Piero Palitta	X	
9) Lai Simonetta Raimonda	X	
TOTALE N.	9	0

Il Sindaco, assistito dal Vice Segretario Dott.ssa Annamaria Manca, la quale provvede alla redazione del presente verbale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione n. 242 del 13/06/2017 del Dirigente del SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, CULTURA, SPORT E PERSONALE

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/00.

Con voti unanimi espressi a scrutinio palese

D E L I B E R A

In conformità all'allegata proposta di deliberazione n. 242 del 13/06/2017 del Dirigente del SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, CULTURA, SPORT E PERSONALE

Con voti unanimi, espressi con separata votazione a scrutinio palese, stante l'urgenza a provvedere, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n.267/2000

Letto e confermato.

Il Vice Segretario
Dott.ssa Annamaria Manca

Il Sindaco
Settimo Nizzi



COMUNE DI OLBIA
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, CULTURA, SPORT
E PERSONALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N.242 DEL 13/06/2017

Ufficio Proponente: UFFICIO 1 FRONT OFFICE

Settore Proponente: SETTORE SVILUPPO
ECONOMICO, TURISMO, CULTURA, SPORT E
PERSONALE

Assessore Proponente: Marco Balata

Il Dirigente: Michele Baffigo

Il Responsabile: Gian Luca Musu

OGGETTO: Diritti di segreteria e oneri istruttoria Suape

PREMESSO:

Che la Regione Sardegna ha approvato la L.R. n. 24 del 20 ottobre 2016, entrata in vigore l'11 novembre 2016, rubricata "Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi".

Che la succitata Legge, oltre all'abrogazione e alla modifica di alcune leggi di settore ha previsto importanti misure di semplificazione dei procedimenti amministrativi e l'istituzione dello Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia in Sardegna (SUAPE).

Che la Parte II, Titolo I, della legge n.24/2016 è divenuta operativa con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/14 del 28.02.2017, avente ad oggetto le Direttive applicative dei procedimenti di competenza del SUAPE;

che, con l'Istituzione del Suape, sono state introdotte importanti semplificazioni per i cittadini e gli imprenditori ed è stato creato un unico punto di contatto, un unico procedimento e sono stati ridotti tempi e costi;

Che, in particolare, tutti i cittadini sardi hanno oggi la possibilità di accedere alla pubblica amministrazione per via telematica e, quindi, senza limiti di orario e senza necessità di recarsi fisicamente negli uffici;

Che le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di predisporre in formato elettronico gli atti inerenti il procedimento unico SUAPE.

Che, a norma dell'art. 29 comma 6 della L.R. 24/2016 è stato abrogato l' art. 1, commi 16-32, della L.R. 3/2008 e dal 28.02.2017 le Direttive Applicative Suape approvate dalla Giunta Regionale con DGR 11/14 del 28.2.2017 hanno sostituito integralmente le Direttive in materia di SUAP adottate con la deliberazione della Giunta regionale n. 39/55 del 23 settembre 2011;

Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 26.01.2017 è stata riorganizzata la nuova Macrostruttura Organizzativa dell'Ente per cui sono stati individuati i settori, i servizi comunali e in particolare è stato istituito presso il Settore Sviluppo Economico Pianificazione, Turismo, Sport e Cultura il Servizio Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia (SUAPE);

Che dal 28.02.2017 il SUAPE esercita le competenze che erano del SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) e del SUE (sportello unico edilizia) comunali, fatte salve le esclusioni previste dalla L.R. 24/2016 e dalla DGR 11/14 del 28.02.2017;

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 6.07.2013, avente ad oggetto l'Approvazione Bilancio annuale di previsione per l'anno 2012 – Relazione Previsionale e programmatica 2012-2014 – Bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014” erano stati istituiti i Diritti di Segreteria Suap;

DATO ATTO che, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 352 del 16.10.2013 è stato approvato il Piano tariffario dei diritti di Segreteria e Oneri Istruttoria Suap, successivamente aggiornato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 22.01.2015;

CONSIDERATO CHE, a seguito dell'istituzione del Suape e in conformità all'art. 22 della DGR 11/14 del 28.02.2017, è necessario adeguare il piano tariffario vigente secondo le nuove definizioni relative agli adempimenti amministrativi e procedurali della L.R. n.24/2016, al fine di evitare incertezze circa l'applicabilità delle tariffe agli interventi di competenza SUAPE;

DATO ATTO CHE, relativamente alla tipologia di procedimenti da attivare presso il SUAPE secondo quanto previsto dalla L.R. 24/2016 e ai fini dell'ottenimento dei titoli abilitativi da parte di cittadini e imprese nulla è cambiato rispetto alla tipologia di procedimenti che si attivavano presso il SUAP secondo la L.R. 3/2008 (procedura ad immediato avvio a ZERO GIORNI, procedura ad efficacia differita di VENTI GIORNI, conferenza di servizi);

CONSIDERATO che lo Sportello Unico per le Attività Produttive ed Edilizia, come già avveniva per lo Sportello Unico Attività Produttive, sostiene specifici costi nell'interesse esclusivo dei privati e delle imprese, per le varie attività istruttorie inerenti la fase della verifica formale delle pratiche presentate, il cui fine è quello di agevolare e ridurre i tempi quanto più possibil, nel rispetto delle norme circa la corretta presentazione delle pratiche e la regolarizzazione delle stesse in caso di carenze sanabili;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili di servizio, ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000, che si riportano nel presente atto;

CONSIDERATO che la competenza all'approvazione del presente atto è da ricondursi alla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del T.U., approvato con D.Lgs 267/2000;

PROPONE

1. di approvare l'allegato “A”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente il prospetto di Piano Tariffario per le prestazioni dello Sportello Unico per le Attività Produttive ed Edilizia per i servizi svolti dalla struttura;

2. di dare atto che il nuovo prospetto di Piano tariffario per le prestazioni dello Sportello Unico per le Attività Produttive ed Edilizia sostituisce integralmente il prospetto di Piano tariffario del SUAP allegato sotto la lettera “A” alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 22.01.2015;
4. di applicare il suddetto nuovo Piano Tariffario a far data dal 19 giugno 2017;
5. di dare atto che la presente delibera non comporta impegno di spesa;
6. di rendere la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017** / **242**

Ufficio Proponente: **UFFICIO 1 FRONT OFFICE**

Oggetto: **Diritti di segreteria e oneri istruttoria Suape**

Parere tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO 1 FRONT OFFICE)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 14/06/2017

Il Dirigente del Settore
Baffigo Michele

Parere contabile

Servizio Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/06/2017

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott.Lorenzo Orrù



COPIA

COMUNE DI OLBIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 221
DEL 22/06/2017**

Oggetto: Determinazione delle tariffe da applicare nei confronti di società, associazioni e/o cittadini che facciano richiesta di concessione in uso delle palestre annesse alle scuole comunali. C.d.C. 7000075

L'anno 2017 addì 22 del mese di Giugno alle ore 12.00 nella solita sede delle riunioni della Residenza Comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei signori:

1) Settimo Nizzi
2) Angelo Cocciu
3) Silvana Pinducciu
4) Gesuino Satta
5) Sabrina Serra
6) Marco Balata
7) Michele Fiori
8) Gian Piero Palitta
9) Lai Simonetta Raimonda

	Pres.	Ass.
<i>Sindaco</i>	X	
<i>Vice Sindaco</i>	X	
<i>Assessore</i>	X	
"	X	
"	X	
"		X
"	X	
"	X	
"	X	
TOTALE N.	8	1

Il Sindaco, assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Stefania Cinzia Giua, la quale provvede alla redazione del presente verbale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione n. 257 del 20/06/2017 del Dirigente del SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, CULTURA, SPORT E PERSONALE

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/00.

Con voti unanimi espressi a scrutinio palese

D E L I B E R A

In conformità all'allegata proposta di deliberazione n. 257 del 20/06/2017 del Dirigente del SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, CULTURA, SPORT E PERSONALE

Con voti unanimi, espressi con separata votazione a scrutinio palese, stante l'urgenza a provvedere, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n.267/2000

Letto e confermato.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Cinzia Giua

Il Sindaco
Settimo Nizzi



COMUNE DI OLBIA
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, CULTURA, SPORT
E PERSONALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N.257 DEL 20/06/2017

Ufficio Proponente: Ufficio Gestione Attività Sportive - Concessioni Impianti Sportivi - Assegnazione Contributi RAS

Settore Proponente: SETTORE SVILUPPO
ECONOMICO, TURISMO, CULTURA, SPORT E
PERSONALE

Assessore Proponente: Silvana Pinducciu

Il Dirigente: Michele Baffigo

Il Responsabile: Eugenio Basolu

OGGETTO: Determinazione delle tariffe da applicare nei confronti di società, associazioni e/o cittadini che facciano richiesta di concessione in uso delle palestre annesse alle scuole comunali. C.d.C. 7000075

Visti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 30.9.2016 e s.m.i., con la quale si è provveduto ad approvare il “Regolamento di gestione e utilizzo degli impianti sportivi comunali”;
- le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 19 del 16.2.2015 e n. 45 del 16.4.2016, con le quali si è provveduto ad approvare il “Regolamento per la concessione di contributi, patrocini e altri benefici economici”;
- il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare gli artt.li: 42, co. 2, lett. f); 107; 151; 179; 191, comma 1, e 192;
- la Legge n.190/2014 (legge di stabilità 2015);
- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- *il Regolamento comunale per l’attuazione dei controlli di regolarità amministrativa, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 17/12/2012;*

Dato atto che:

- il Comune di Olbia è proprietario di impianti sportivi destinati ad un uso pubblico per la promozione e la pratica dell’attività sportiva, motoria e ricreativa e per garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli e in tutte le discipline praticabili, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività;
- Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da Istituti Scolastici e le attrezzature in essi esistenti, possono essere gestiti direttamente dall’amministrazione o tramite la concessione a terzi, nel rispetto delle

indicazioni e delle procedure contenute nel “Regolamento di gestione e utilizzo degli impianti sportivi comunali” e sentito l’Assessore allo Sport;

Considerato che questa Amministrazione sostiene le spese, per garantire la gestione, l’apertura e la fruibilità di impianti sportivi comunali, per lo svolgimento della attività agonistica e non agonistica svolta dalle società e associazioni sportive, per l’attività formativa finalizzata all’avviamento allo sport di preadolescenti e adolescenti, per l’attività sportiva delle scuole, per l’attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, per l’attività ricreativa, sociale e amatoriale per la cittadinanza;

Dato atto che anche la gestione degli impianti sportivi comunali deve essere improntata ai principi di buon andamento e imparzialità e ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.

Dato atto che:

- i criteri da seguire per la messa a disposizione degli impianti sportivi comunali sono stabiliti dal Capo III, del predetto “Regolamento”, previo presentazione di apposita domanda, tramite il Protocollo Generale, all’Ufficio Sport del Comune di Olbia;
- possono fruire della concessione in uso degli impianti sportivi comunali, nonché di quelli acquisiti in uso da terzi o da Istituti Scolastici, tutti i soggetti di cui all’ art. 6 del “Regolamento di gestione e utilizzo degli impianti sportivi comunali”;
- le domande per l’utilizzo dei suddetti impianti sportivi devono pervenire, tramite Protocollo Generale, all’Ufficio Sport del Comune di Olbia.

Considerato che, al fine di consentire la necessaria programmazione dell’attività sportiva per ogni singola disciplina e di stabilire i turni, gli spazi e gli orari, le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere presentate:

- a. entro il 15 giugno di ogni anno, pena il non accoglimento dell’istanza, per le domande finalizzate ad ottenere autorizzazioni riferite a periodi superiori a 30 giorni o relative all’intera annata sportiva;
- b. almeno 20 giorni prima di ogni iniziativa, qualora l’impianto sia richiesto per lo svolgimento di manifestazioni e tornei di breve durata (comunque inferiore a 30 giorni) o per lo svolgimento di qualsiasi altra attività compatibile con la destinazione d’uso degli impianti.

Dato atto che:

- le concessioni rilasciate con atto del Dirigente del Servizio Sport non possono avere una durata superiore ad un’intera stagione agonistica o ad un intero anno scolastico.
- i calendari di utilizzo degli impianti gestiti direttamente dal Comune di Olbia sono formulati dai competenti uffici e resi noti agli utenti entro il 30 settembre di ciascun anno, fatta salva la possibilità, in qualsiasi momento, di revocare, sospendere temporaneamente o modificare gli orari ed i turni assegnati nei casi in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di manifestazioni o in conseguenza della riorganizzazione degli orari e dei turni medesimi. In tal caso, si provvede a comunicare tempestivamente all’interessato le variazioni.

Considerato che, in presenza di più domande di concessione relative ad un medesimo impianto e qualora non sia possibile soddisfare tutte le richieste, il Dirigente dell’Ufficio Sport, predispone il calendario di utilizzo degli impianti gestiti direttamente dal Comune di Olbia, assegnando gli impianti a soggetti aventi sede nella città di Olbia, secondo il seguente ordine di priorità:

1. le Scuole di ogni ordine e grado;
2. le Federazioni Sportive, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;
3. le Associazioni/Società sportive che partecipano ai campionati delle Federazioni Sportive/Discipline Sportive Associate;
4. le Associazioni/Società sportive che svolgono attività amatoriale.

e limitatamente agli spazi assegnati alle Associazioni/Società sportive secondo il seguente ordine di priorità:

- a. 1° le Associazioni/Società che partecipano ai campionati delle Federazioni Sportive e Discipline Sportive Associate riconosciute dal C.O.N.I., tenendo conto del livello dei campionati;
- b. 2° le Associazioni/Società con il maggior numero di atleti tesserati;
- c. 3° le Associazioni/Società con data anteriore di affiliazione alle Federazioni Sportive/Discipline Sportive Associate/Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal C.O.N.I..

Dato atto che al momento gli unici impianti sportivi che possono essere concessi in uso sono le palestre scolastiche;

Ritenuto pertanto opportuno prevedere un piano tariffario per la messa a disposizione delle palestre in orario extrascolastico, al fine assicurare una copertura, sia pure parziale, delle spese di gestione sostenute dall'amministrazione, grazie alle entrate derivanti dalla riscossione delle predette tariffe;

Richiamato al riguardo, il "Regolamento di gestione e utilizzo degli impianti sportivi comunali", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 103 del 30 settembre 2016 e s.m.i., che all'art. 22, co. 2 prevede: *"La Giunta Comunale, sentito l'assessore allo sport, su proposta del Dirigente del Servizio Sport, formula la politica tariffaria per gli impianti sportivi comunali definendo periodicamente le tariffe da applicare per ogni tipologia di sport esercitato e il limite massimo delle tariffe ed i criteri di rivalutazione delle stesse, da applicare negli impianti affidati in gestione a terzi; formula altresì le modalità per eventuali esenzioni"*;

Dato atto che a seconda che gli spazi all'interno degli impianti sportivi, siano richiesti per allenamenti, gare, manifestazioni a pagamento o gratuite, le tariffe possono essere orarie, a prestazione, a percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti;

Preso atto che gli assegnatari dovranno provvedere ai versamenti dovuti per gli utilizzi, mediante bonifico bancario, sul conto corrente intestato al Comune di Olbia - Servizio Tesoreria, Via Dante 1, 07026, IBAN IT04 N010 1584 9800 0007 0033 375, secondo le modalità di cui all'art. 23 del "Regolamento di gestione e utilizzo degli impianti sportivi comunali";

Considerato che al fine di rendere attiva la pratica sportiva, con particolare riferimento alle giovani generazioni e agli anziani, le tariffe sono differenziate in base alla tipologia di utenza oltre che al tipo di impianto sportivo e il piano tariffario individua in tal senso, per ciascun tipo di impianto le seguenti fasce tariffarie:

- Fascia A: attività giovanile per utenti di età fino ai 14 anni e per anziani (65 anni e oltre);
- Fascia B: attività per adulti disciplinate nell'ambito di Federazioni, Enti di Promozione sportiva o Discipline sportive Associate;
- Fascia C: attività motoria adulti non organizzata, occasionale, per fini di lucro.

Visto l'art. 13, co. 2, del citato Regolamento che prevede che *"Le Associazioni affiliate al C.I.P. (Comitato italiano Paralimpico) e le associazioni che organizzano attività sportive e/o terapeutiche per anziani e per categorie svantaggiate, limitatamente alle attività in favore di tali categorie di soggetti e previa verifica dello statuto e dell'atto costitutivo, possono godere di tariffe agevolate per l'utilizzo degli impianti"*;

Dato atto che in virtù dell'art. 24 del sopracitato Regolamento l'uso degli impianti sportivi comunali è concesso a titolo gratuito, alle scuole di ogni ordine e grado che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici, compresa le attività svolte per la preparazione e lo svolgimento dei Giochi Sportivi Studenteschi, e che l'attività dei disabili e l'attività organizzata occasionalmente dall'Amministrazione è ugualmente esonerata dall'applicazione delle tariffe;

Visto altresì l'art. 17, co. 12 del vigente "Regolamento per la concessione di contributi, patrocini e altri benefici economici", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 19 del 16.12.2015 e s.m.i. il quale esclude dal novero della contribuzione ordinaria o straordinaria l'applicazione della disposizione relative alla concessione degli altri benefici economici (fruizione gratuita o a prezzo agevolato di [...] impianti di proprietà comunale) nell'ipotesi in cui l'Amministrazione sia co-organizzatrice dell'evento/attività;

Ritenuto altresì di dover esonerare dal pagamento di qualunque tariffa le richieste di utilizzo di impianti sportivi per eventi che abbiano come unico scopo la raccolta di fondi da destinare a finalità filantropiche ed umanitarie, a condizione che, al termine degli eventi, il richiedente dimostri l'effettivo impiego delle somme raccolte per le finalità dichiarate e presenti un rendiconto dettagliato a pareggio di tutte le entrate e di tutte le spese sostenute;

Dato atto altresì, che al fine di quantificare le tariffe di utilizzo delle palestre scolastiche riportate nell'allegata Tabella A), l'Ufficio Cultura, Sport e Spettacolo ha svolto una indagine sulle tariffe applicate da altre amministrazioni comunali per impianti, analoghi per tipologia e dimensioni, a quelli presenti nel Comune di Olbia;

Vista l'allegata Tabella A) contenente le "Tariffe per l'uso delle palestre scolastiche comunali";

Ritenuto, pertanto, di dover determinare le tariffe di concessione in uso delle palestre scolastiche, come evidenziato nell'allegato "Tabella A)" al presente atto;

Dato atto che le suddette tariffe troveranno applicazione a decorrere dall'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

Tutto ciò premesso e considerato,

Delibera

1. Di dare atto che la narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare le tariffe da applicare nei confronti dei soggetti che facciano richiesta di utilizzo delle palestre scolastiche e delle attrezzature in essi esistenti, indicate nell'allegata Tabella A) denominata "Tariffe per l'uso delle palestre scolastiche comunali", che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. Di dare atto che, i criteri da seguire per la messa a disposizione degli impianti sportivi comunali sono stabiliti dal Capo III, del "Regolamento di gestione e utilizzo degli impianti sportivi comunali", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 103 del 30 settembre 2016 s.m.i., o quelli specificati in un apposito bando nell'ipotesi di domande finalizzate ad ottenere autorizzazioni riferite a periodi superiori a 30 giorni o relative all'intera annata sportiva;
4. Di dare atto che gli assegnatari dovranno provvedere ai versamenti dovuti per gli utilizzi, mediante bonifico bancario, sul conto corrente intestato al Comune di Olbia - Servizio Tesoreria, Via Dante 1, 07026, IBAN IT04 N010 1584 9800 0007 0033 375, secondo le modalità di cui all'art. 23 del "Regolamento di gestione e utilizzo degli impianti sportivi comunali";
5. Di dare atto che le Associazioni affiliate al C.I.P. (Comitato italiano Paralimpico) e le associazioni che organizzano attività sportive e/o terapeutiche per anziani e per categorie svantaggiate, limitatamente alle attività in favore di tali categorie di soggetti e previa verifica dello statuto e dell'atto costitutivo, possono godere di tariffe agevolate per l'utilizzo degli impianti;
6. Di dare atto che l'uso degli impianti sportivi comunali è concesso a titolo gratuito, alle scuole di ogni ordine e grado che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici, compresa le attività svolte per la preparazione e lo svolgimento dei Giochi Sportivi Studenteschi, e che l'attività dei disabili e l'attività organizzata occasionalmente dall'Amministrazione è ugualmente esonerata dall'applicazione delle tariffe;
7. Di dare atto, altresì che l'art. 17, co. 12 del vigente "Regolamento per la concessione di contributi, patrocini e altri benefici economici", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 19 del 16.12.2015 e s.m.i., esclude dal novero della contribuzione ordinaria o straordinaria l'applicazione della disposizione relativa alla concessione degli altri benefici economici (fruizione gratuita o a prezzo agevolato di spazi, locali, strutture e impianti di proprietà comunale) nell'ipotesi in cui l'Amministrazione sia co-organizzatrice dell'evento/attività;
8. Di dare atto, inoltre, di dover esonerare dal pagamento di qualunque tariffa le richieste di utilizzo di impianti sportivi per eventi che abbiano come unico scopo la raccolta di fondi da destinare a finalità filantropiche ed umanitarie, a condizione che, al termine degli eventi, il richiedente dimostri l'effettivo impiego delle somme raccolte per le finalità dichiarate e presenti un rendiconto dettagliato a pareggio di tutte le entrate e di tutte le spese sostenute;
9. Di dare atto che le suddette tariffe troveranno applicazione a decorrere dall'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020;
10. Di dare mandato al Dirigente del "Servizio Cultura, Sport e Spettacolo" all'adozione di tutti gli atti conseguenti all'esecuzione del presente provvedimento;
11. Di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.lgs 18 agosto 2000 n° 267, il provvedimento che approva la presente proposta, stante l'urgenza, immediatamente esecutivo.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017** / **257**

Ufficio Proponente: **Ufficio Gestione Attività Sportive - Concessioni Impianti Sportivi - Assegnazione**

Oggetto: **Determinazione delle tariffe da applicare nei confronti di società, associazioni e/o cittadini che facciano richiesta di concessione in uso delle palestre annesse alle scuole comunali. C.d.C. 7000075**

Parere tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Gestione Attività Sportive - Concessioni Impianti Sportivi - Assegnazione Contributi RAS)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/06/2017

Il Dirigente del Settore

Baffigo Michele

Parere contabile

Servizio Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/06/2017

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott.Lorenzo Orrù

COMUNE DI OLBIA

Copia conforme dell'originale informatico composta da n° _____ fogli.

Ai sensi dell'art.18 comma 2 del D.P.R.445/2000.

Olbia, _____

IL PUBBLICO UFFICIALE
(cognome nome)



COPIA

COMUNE DI OLBIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 302
DEL 19/11/2021**

**Oggetto: AGGIORNAMENTO TARIFFE CANONE UNICO
PATRIMONIALE**

L'anno 2021 addì 19 del mese di Novembre alle ore 11.00 nella solita sede delle riunioni della Residenza Comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei signori:

1) Settimo Nizzi
2) Sabrina Serra
3) Alessandro Fiorentino
4) Sebastiano Monni
5) Antonella Sciola
6) Elena Casu
7) Simonetta Raimonda Lai
8) Giovanni Sanna
9) Marco Balata

<i>Sindaco</i>
<i>Vice Sindaco</i>
<i>Assessore</i>
"
"
"
"
"
"

TOTALE N.

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
8	1

Il Sindaco, assistito dalla Vice Segretaria Dott.ssa Annamaria Manca, la quale provvede alla redazione del presente verbale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione n. 327 del 17/11/2021 del Dirigente del SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/00.

Con voti unanimi espressi a scrutinio palese

D E L I B E R A

In conformità all'allegata proposta di deliberazione n. 327 del 17/11/2021 del Dirigente del SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Con voti unanimi, espressi con separata votazione a scrutinio palese, stante l'urgenza a provvedere, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n.267/2000

Letto e confermato.

La Vice Segretaria
Dott.ssa Annamaria Manca

Il Sindaco
Settimo Nizzi



COMUNE DI OLBIA
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N.327 DEL 17/11/2021

Ufficio Proponente: Ufficio Suolo Pubblico

Settore Proponente: SETTORE PIANIFICAZIONE E
GESTIONE DEL TERRITORIO

Assessore Proponente: Sebastiano Monni

Il Dirigente: Davide Molinari

Il Responsabile: Davide Molinari

OGGETTO: AGGIORNAMENTO TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE

Premesso :

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 29/04/1994 è stato approvato il Regolamento Comunale per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 04/02/1999 è stato istituito il canone sulle occupazioni degli spazi e delle aree pubbliche (TOSAP) e per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, commi da 816 a 836, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 istituisce dal 1° gennaio 2021, il canone unico patrimoniale allo scopo di riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari;

DATO ATTO CHE tale canone ha sostituito il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni;

Rilevato, inoltre, che l'art. 1 commi 837 e 847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 istituisce il canone unico per patrimoniale per l'occupazione delle aree mercatali e che tale canone sostituisce oltre il canone per l'occupazione di spazi ed aree (TOSAP) anche la TARI;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 19 del 16 febbraio 2021, integrata con deliberazione n° 35 del 03/03/2021, con la quale sono state individuate le tabelle parametriche e la

divisione in zone del territorio comunale, nelle quali sono riportate le tariffe riferite al nuovo Canone Unico Patrimoniale, in riferimento alle varie tipologie di occupazione o forme pubblicitarie;

DATO ATTO che è intenzione di questa amministrazione, in relazione alla vocazione turistica della città di Olbia, procedere ad un adeguamento delle succitate tariffe e della suddivisione in zone di tutto il territorio comunale;

RITENUTO perciò opportuno, sulla scorta di quanto sopra, aggiornare le allegate tabelle parametriche nelle quali le categorie di applicazione delle tariffe sono individuate in base agli ambiti territoriali e alla viabilità;

VISTO l'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si rilascia il parere tecnico amministrativo favorevole;

Richiamati:

- L'art. 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

PROPONE DI DELIBERARE

1. **Di** aggiornare le tariffe del Canone Unico Patrimoniale, secondo quanto riportato nelle allegate tabelle parametriche e la suddivisione in zone del territorio comunale, che fanno parte integrante della presente deliberazione e nelle quali le categorie di applicazione delle tariffe sono individuate in base agli ambiti territoriali e alla viabilità;
2. **Di** dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 367 del 18 agosto 2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 327**

Ufficio Proponente: **Ufficio Suolo Pubblico**

Oggetto: **AGGIORNAMENTO TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Suolo Pubblico)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/11/2021

Il Dirigente del Settore

DAVIDE MOLINARI

Parere Contabile

Servizio Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/11/2021

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott.Lorenzo Orrù

COMUNE DI OLBIA

Copia conforme dell'originale informatico composta da n° _____ fogli.

Ai sensi dell'art.18 comma 2 del D.P.R.445/2000.

Olbia, _____

IL PUBBLICO UFFICIALE
(cognome nome)



COMUNE DI OLBIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 430
DEL 05/11/2019

Oggetto: Settore Affari Generali e Provveditorato. Rideterminazione tariffe Servizi Demografici.

L'anno 2019 addì 5 del mese di Novembre alle ore 13.30 nella solita sede delle riunioni della Residenza Comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei signori:

1) Settimo Nizzi
2) Silvana Pinducciu
3) Gesuino Satta
4) Sabrina Serra
5) Marco Balata
6) Michele Fiori
7) Gian Piero Palitta
8) Lai Simonetta Raimonda

<i>Sindaco</i>
<i>Assessore</i>
"
"
"
"
"
"

TOTALE N.

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
7	1

Il Sindaco, assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Stefania Cinzia Giua, la quale provvede alla redazione del presente verbale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione n. 476 del 24/10/2019 del Dirigente del SETTORE AFFARI GENERALI E PROVVEDITORATO

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/00.

Con voti unanimi espressi a scrutinio palese

D E L I B E R A

In conformità all'allegata proposta di deliberazione n. 476 del 24/10/2019 del Dirigente del SETTORE AFFARI GENERALI E PROVVEDITORATO

Con voti unanimi, espressi con separata votazione a scrutinio palese, stante l'urgenza a provvedere, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n.267/2000

Letto e confermato.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Cinzia Giua

Il Sindaco
Settimo Nizzi



COMUNE DI OLBIA
SETTORE AFFARI GENERALI E PROVVEDITORATO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N.476 DEL 24/10/2019

Ufficio Proponente: Ufficio Segreteria - Servizio Anagrafe

Settore Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI E
PROVVEDITORATO

Assessore Proponente: il Sindaco

Il Dirigente: Annamaria Manca

Il Responsabile: Federico Palmas

OGGETTO: Settore Affari Generali e Provveditorato. Rideterminazione tariffe Servizi Demografici.

VISTA l'esigenza di rideterminare le tariffe dei Servizi Anagrafe, Elettorale, Statistica e Toponomastica per adeguare le medesime tariffe alla spesa effettivamente sostenuta dall'Ente nell'erogazione delle prestazioni in questione, ricomprendendovi i costi relativi all'impiego di un operatore e quelli derivanti dall'utilizzo dell'automezzo del Settore, quantificati forfetariamente;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 59 del 13/03/2009, il cui allegato, contenente le tariffe precedentemente vigenti, è da ritenersi abrogato e sostituito dall'allegato "A" al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO il T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 135 del 05/06/1940, art. 291;

VISTA la legge n. 604 del 8/06/1962, e la tabella D ad essa allegata;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26/10/1972;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge n. 127 del 15/05/1997, che, all’articolo 2, comma 15, prevede che: “I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere la soppressione dei diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi previsti dall'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonché del diritto fisso previsto dal comma 12-ter del citato articolo 10. Possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale”;

VISTO lo statuto comunale;

VISTI i pareri favorevoli espressi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, sulla presente proposta

PROPONE

1°) di rideterminare le tariffe dei Servizi Demografici, secondo gli importi riportati nell’allegato “A” al presente provvedimento;

2°) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 476**

Ufficio Proponente: **Ufficio Segreteria - Servizio Anagrafe**

Oggetto: **Settore Affari Generali e Provveditorato. Rideterminazione tariffe Servizi Demografici.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria - Servizio Anagrafe)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 30/10/2019

Il Dirigente del Settore
Manca Annamaria

Parere Contabile

Servizio Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 04/11/2019

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott.Lorenzo Orrù



COMUNE DI OLBIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 436
DEL 14/11/2023**

Oggetto: Definizione dei criteri e delle percentuali di contribuzione dell'utenza al costo dei servizi pubblici: mensa scolastica, trasporto scolastico e asili nido d'infanzia comunali e aziendale anno 2024.

L'anno 2023 addì 14 del mese di Novembre alle ore 11.00 nella solita sede delle riunioni della Residenza Comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei signori:

1) Settimo Nizzi
2) Sabrina Serra
3) Alessandro Fiorentino
4) Sebastiano Monni
5) Antonella Sciola
6) Elena Casu
7) Simonetta Raimonda Lai
8) Giovanni Sanna
9) Marco Balata

	Pres.	Ass.
<i>Sindaco</i>	X	
<i>Vice Sindaco</i>	X	
<i>Assessore</i>	X	
"	X	
"	X	
"	X	
"	X	
"		X
"	X	
TOTALE N.	8	1

Il Sindaco, assistito dalla Segretaria Generale Dott.ssa Stefania Cinzia Giua, la quale provvede alla redazione del presente verbale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione n. 450 del 06/11/2023 del Dirigente ad interim del SETTORE PROMOZIONE DELLA CULTURA, DELLO SPORT, DEL TURISMO E DELL'ISTRUZIONE

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/00.

Con voti unanimi espressi a scrutinio palese

D E L I B E R A

In conformità all'allegata proposta di deliberazione n. 450 del 06/11/2023 del Dirigente ad interim del SETTORE PROMOZIONE DELLA CULTURA, DELLO SPORT, DEL TURISMO E DELL'ISTRUZIONE

Con voti unanimi, espressi con separata votazione a scrutinio palese, stante l'urgenza a provvedere, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n.267/2000

Letto e confermato.

La Segretaria Generale
Dott.ssa Stefania Cinzia Giua

Il Sindaco
Settimo Nizzi



COMUNE DI OLBIA
SETTORE PROMOZIONE DELLA CULTURA, DELLO SPORT, DEL
TURISMO E DELL'ISTRUZIONE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N.450 DEL 06/11/2023

Ufficio Proponente: Ufficio diritto allo studio

Settore Proponente: SETTORE PROMOZIONE DELLA
CULTURA, DELLO SPORT, DEL TURISMO E
DELL'ISTRUZIONE

Assessore Proponente: Sabrina Serra

Il Dirigente: Annamaria Manca

Il Responsabile: Maria Antonietta Malduca

OGGETTO: Definizione dei criteri e delle percentuali di contribuzione dell'utenza al costo dei servizi pubblici: mensa scolastica, trasporto scolastico e asili nido d'infanzia comunali e aziendale anno 2024.

PREMESSO:

-che per effetto di quanto disposto dall'art. 3, commi 1 e 7, del D.L. 22.12.1981, n. 786, convertito in legge 26.02.1982, n. 51 per i servizi pubblici a domanda individuale, i Comuni sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato, con eccezione dei servizi gratuiti per legge, di quelli finalizzati all'inserimento dei portatori di handicap nonché di quelli per i quali è prevista la corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrativi ed i servizi di trasporto pubblico;

-che il D.M. 31.12.1983 individua le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale in conformità al disposto dell'art. 6 del D. L. 55/83, convertito in legge 131/83;

ATTESO che il Comune di Olbia eroga varie prestazioni a favore della comunità tra questi vi sono il servizio mensa scolastica, di trasporto alunni delle scuole dell'obbligo, di asili nido comunale e aziendale;

DATO ATTO che i servizi mensa Scolastica e Asili Nido rientrano tra i servizi a domanda individuale, mentre il servizio trasporto scolastico rientra tra i servizi pubblici essenziali

che l'Ente ha l'obbligo di garantire al fine di consentire la frequenza scolastica degli studenti che dimorano in località disagiate;

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 comma 2, lett.f, del D.L. 6 Luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011 n. 111 il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale rappresenta uno dei criteri di virtuosità sulla base dei quali sarà stabilita la misura del concorso degli enti locali al risanamento della finanza pubblica;

PRESO ATTO inoltre che l'art. 172 del Decreto Legislativo n.267/2000 prevede quali allegati al bilancio di previsione annuale la deliberazione con la quale vengono determinati per l'esercizio successivo le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni ai limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 243, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 267/2000, i Comuni non deficitari non hanno l'obbligo della copertura in misura non inferiore al 36% dei costi dei servizi a domanda individuale;

DATO ATTO altresì, che il Comune di Olbia non versa in situazione strutturalmente deficitaria per cui non è tenuto al rispetto del precitato parametro di copertura minimo dei costi;

RITENUTO con il presente atto, ai sensi dell'art. 42, lett. f) del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, di disciplinare le tariffe per la fruizione dei servizi di che trattasi;

ATTESA la necessità di determinare le tariffe e la contribuzione dell'utenza per la fruizione dei servizi Asili Nido, Mensa Scolastica e Trasporto scolastico per l'annualità 2024;

RITENUTO di dover determinare il costo a carico dell'utenza con l'applicazione dell'I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente, attraverso il quale la situazione economica dell'intero nucleo già determinata secondo la normativa richiamata viene ulteriormente parametrata alla composizione numerica e ad altre caratteristiche del nucleo stesso) nei servizi Comunali in oggetto, ai fini della determinazione della misura della compartecipazione ai costi dei servizi da parte degli utenti;

VISTO il Regolamento Servizi Pubblica Istruzione: Asili nido comunali - Asilo nido aziendale - Trasporto scolastico - Mensa scolastica approvato con deliberazione del C.C. n. 145 del 22.09.2020;

ACCERTATO preventivamente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. 78/2009, modificato con Legge di conversione n. 102/2009, che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;

VISTE:

la deliberazione della G.C. n.462 del 14/12/2022 di approvazione della riorganizzazione della macrostruttura;

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 115 del 16/12/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025;

la deliberazione della Giunta Comunale n. 486 del 29/12/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023-2025;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n.8 del 30.03.2023, con il quale è stato conferito alla Dr.ssa Annamaria Manca l'incarico di Dirigente pro tempore del Settore Promozione della Cultura, dello Sport, del Turismo e dell'Istruzione;

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni di legge e alle norme statutarie e regolamentari dell'Ente;

VISTO l'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si rilascia il parere favorevole di regolarità tecnica e poiché la presente proposta comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale dell'Ente, si rende necessario acquisire il parere di regolarità contabile;

Tutto ciò premesso e considerato

PROPONE

Di applicare per l'anno 2024 le tariffe dei servizi pubblici e di contribuzione a carico dell'utenza per il servizio mensa a favore degli alunni delle scuole dell'infanzia e primarie, di trasporto alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado e degli asili nido d'infanzia comunali e aziendale, come appresso indicato:

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE: tariffa

contributiva per n. 1 buono pasto, in relazione al seguente valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente dell'intero nucleo familiare ai sensi della normativa richiamata in premessa:

ISEE da	€ 0	€ 6.000,00	Esente
”	€ 6.000,01	€ 7.500,00	€ 0,50
”	€ 7.500,01	€ 10.000,00	€ 2,70
”	€ 10.000,01	€ 12.500,00	€ 3,30
”	€ 12.500,01	€ 15.000,00	€ 3,44
Oltre	€ 15.000,00		€ 3,72

Per i non residenti il costo del pasto è di € 4,97 (pari 100% del costo del pasto IVA inclusa).

Per i residenti e non residenti: le famiglie composte da più figli beneficiari del servizio mensa scolastica avranno una riduzione del costo del servizio pari al 50% per il 2° o più figli.

Il Settore Promozione della Cultura, dello Sport, del Turismo e dell'Istruzione può riconoscere, ove ne ricorrono le condizioni, l'esenzione totale dal pagamento del servizio di mensa scolastica su richiesta formale dei Servizi Sociali Comunali in favore dei nuclei familiari seguiti dallo stesso.

L'attribuzione delle fasce di contribuzione agevolate è subordinata alla presentazione della richiesta di iscrizione al servizio, entro e non oltre il termine stabilito dall'Amministrazione.

In caso di nuova iscrizione anagrafica nel Comune di Olbia e/o di ammissione a scuola in corso d'anno scolastico, la domanda d'iscrizione dovrà essere presentata nel termine di giorni 15 dall'ammissione a scuola.

L'indicatore ISEE dovrà essere in corso di validità ed elaborato sulla base delle

norme vigenti in materia.

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RESIDENTI :

Tariffa contributiva mensile in relazione al seguente Indicatore della situazione economica equivalente dell'intero nucleo familiare ai sensi della normativa richiamata in premessa:

ISEE da	€ 0	€ 1.500,00	Esente
“	€ 1.500,01	€ 3.000,00	€ 8,00
“	€ 3.000,01	€ 4.400,00	€ 10,00
“	€ 4.400,01	€ 5.250,00	€ 14,00
“ oltre	€ 5.250,01		€ 18,00

Il servizio di trasporto è gratuito per coloro che risiedono a San Pantaleo e frequentano la scuola secondaria di 1° grado di Abbiadori.

Per i non residenti il costo del servizio è di **€ 20,00 mensili**.

Per i residenti e non residenti: le famiglie composte da più figli beneficiari del servizio di trasporto scolastico avranno una riduzione del costo del servizio pari al 50% per il 2° o più figli.

Il servizio è garantito prioritariamente ai residenti nel Comune di Olbia. Lo stesso può essere esteso anche ai non residenti solo laddove vi siano posti disponibili fermo restando che, in caso di ulteriori richieste da parte di soggetti residenti nel territorio comunale di Olbia, i beneficiari non residenti potrebbero essere esclusi dalla fruizione del servizio.

Il Settore Promozione della Cultura, dello Sport, del Turismo e dell'Istruzione può riconoscere, ove ne ricorrono le condizioni, l'esenzione totale dal pagamento del servizio di trasporto scolastico esclusivamente per il minore residente il cui nucleo familiare sia seguito dai Servizi Sociali Comunali su richiesta scritta degli operatori.

L'attribuzione delle fasce di contribuzione agevolate è subordinata alla presentazione della richiesta di iscrizione al servizio, entro e non oltre il termine stabilito dall'Amministrazione.

In caso di nuova iscrizione anagrafica nel Comune di Olbia e/o di ammissione a scuola in corso d'anno scolastico, la domanda d'iscrizione dovrà essere presentata nel termine di giorni 15 dall'ammissione a scuola.

SERVIZIO NIDI D'INFANZIA COMUNALI

- La tariffa massima mensile per la fruizione del servizio per la prima infanzia “Nidi d'Infanzia” è stabilita in **€ 380,00**;
- limitatamente a soggetti con disabilità si applica il DPCM 159/2013 approvato con DM del 07.11.2014 e più precisamente quanto previsto dai seguenti articoli : art 1 comma 1 lett l), art 4 comma 2 lett c) e comma 4 lett b –c e d, art 6 comma 3 lett b), art 10 comma 7 lett c);

FASCE VALORE ISEE FAMILIARE / INDIVIDUALE %* COMPARTECIPAZIONE

ISEE da	€ 0	€ 3500,00	26,32%
“	€ 3.500,01	€ 6.000,00	36,84%
“	€ 6.000,01	€ 10.000,00	47,37%
“	€ 10.000,01	€ 12.000,00	57,89%
“	€ 12.000,01	€ 16.000,00	63,16%

“	€ 16.000,01	€ 20.000,00	68,42%
“	€ 20.000,01	€ 24.000,00	73,68%
“	€ 24.000,01	€ 30.000,00	84,21%
“	Oltre € 30.000,01		100%

- il nucleo familiare da considerare ai fini della determinazione dell'ISEE contempla quanto previsto dagli art 3 e 7 del DPCM 159/2013 approvato con DM del 07.11.2014 ;

sono previste ulteriori percentuali di riduzione sulle tariffe mensili del servizio nelle seguenti ipotesi: a) nell'ipotesi di più figli frequentanti il servizio: Per il primo figlio la tariffa sarà ridotta del 15% ; per i figli successivi al primo verrà riconosciuta un'ulteriore riduzione del 15% applicata sulla base della tariffa riconosciuta al 1 figlio; b) riduzione fino 100% nell'ipotesi di particolari

situazioni di disagio attestate dal Servizio Sociale, su formale richiesta dell'utente, autorizzate dal Settore Cultura, Pubblica Istruzione e Sport; c) 20% nell'ipotesi di fruizione ridotta del servizio in orario 7.30-13.00.

SERVIZIO NIDO D'INFANZIA AZIENDALE

- La tariffa massima mensile per la fruizione del servizio per la prima infanzia “Nido d'Infanzia Aziendale” è stabilita in **€ 380,00**;
- limitatamente a soggetti con disabilità si applica il DPCM 159/2013 approvato con DM del 07.11.2014 e più precisamente quanto previsto dai seguenti articoli : art 1 comma 1 lett l), art 4 comma 2 lett c) e comma 4 lett b – c e d, art 6 comma 3 lett b), art 10 comma 7 lett c);

FASCE VALORE ISEE FAMILIARE / INDIVIDUALE %* COMPARTECIPAZIONE

ISEE da	€ 0	€ 3500,00	26,32%
“	€ 3.500,01	€ 6.000,00	36,84%
“	€ 6.000,01	€ 10.000,00	47,37%
“	€ 10.000,01	€ 12.000,00	57,89%
“	€ 12.000,01	€ 16.000,00	63,16%
“	€ 16.000,01	€ 20.000,00	68,42%
“	€ 20.000,01	€ 24.000,00	73,68%
“	€ 24.000,01	€ 30.000,00	84,21%
“	Oltre € 30.000,01		100%

- Il nucleo familiare da considerare ai fini della determinazione dell'ISEE contempla quanto previsto dagli art 3 e 7 del DPCM 159/2013 approvato con DM del 07.11.2014 e ss. mm.;
- sono previste ulteriori percentuali di riduzione sulle tariffe mensili del servizio nelle seguenti ipotesi: a) nell'ipotesi di più figli frequentanti il servizio: Per il primo figlio la tariffa sarà ridotta del 15%; per i figli successivi al primo verrà riconosciuta un'ulteriore riduzione del 15% applicata sulla base della tariffa riconosciuta al 1 figlio; b) 20% nell'ipotesi di fruizione ridotta del servizio in orario 7.30-13.00.

Di stabilire che la copertura dei costi derivanti dalla contribuzione utenza è la seguente:

Mensa scolastica 34,39%

Asilo nido comunale 34,3%

Trasporto scolastico 6,30%

Di stabilire che trattandosi di prestazioni agevolate coloro che non allegheranno la dichiarazione sostitutiva di certificazione ISEE alla istanza predisposta dall'Ufficio competente verranno inseriti nell'ultima fascia (€ 3,72 per buono pasto per il servizio mensa scolastica, € 18,00 mensili per il servizio di trasporto scolastico, € 380,00 per il servizio asili nido d'infanzia comunali e aziendale).

L'indicatore ISEE dovrà essere in corso di validità ed elaborato sulla base delle norme vigenti in materia.

Di dichiarare il provvedimento di approvazione della presente proposta urgente e, come tale, immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 450**

Ufficio Proponente: **Ufficio diritto allo studio**

Oggetto: **Definizione dei criteri e delle percentuali di contribuzione dell'utenza al costo dei servizi pubblici: mensa scolastica, trasporto scolastico e asili nido d'infanzia comunali e aziendale anno 2024.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio diritto allo studio)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06/11/2023

Il Dirigente del Settore
Manca Annamaria

Parere Contabile

Servizio Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 14/11/2023

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott.Lorenzo Orrù



COMUNE DI OLBIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 475
DEL 26/11/2019**

Oggetto: Aree e fabbricati da destinarsi alla residenza ed alle attività produttive e terziarie. Quantità, qualità e prezzi di cessione

L'anno 2019 addì 26 del mese di Novembre alle ore 10.00 nella solita sede delle riunioni della Residenza Comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei signori:

1) Settimo Nizzi
2) Silvana Pinducciu
3) Gesuino Satta
4) Sabrina Serra
5) Marco Balata
6) Michele Fiori
7) Gian Piero Palitta
8) Lai Simonetta Raimonda

	Pres.	Ass.
<i>Sindaco</i>	X	
<i>Assessore</i>	X	
"	X	
"	X	
"	X	
"		X
"	X	
"	X	
TOTALE N.	7	1

Il Sindaco, assistito dal Vice Segretario Dott.ssa Annamaria Manca, la quale provvede alla redazione del presente verbale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione n. 534 del 22/11/2019 del Dirigente del SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/00.

Con voti unanimi espressi a scrutinio palese

D E L I B E R A

In conformità all'allegata proposta di deliberazione n. 534 del 22/11/2019 del Dirigente del SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Con voti unanimi, espressi con separata votazione a scrutinio palese, stante l'urgenza a provvedere, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n.267/2000

Letto e confermato.

Il Vice Segretario
Dott.ssa Annamaria Manca

Il Sindaco
Settimo Nizzi



COMUNE DI OLBIA
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N.534 DEL 22/11/2019

Ufficio Proponente: Settore Pianificazione e Gestione del Territorio

Settore Proponente: SETTORE PIANIFICAZIONE E
GESTIONE DEL TERRITORIO

Proponente: Il Sindaco Settimo Nizzi

Il Dirigente: Davide Molinari

OGGETTO: Aree e fabbricati da destinarsi alla residenza ed alle attività produttive e terziarie. Quantità, qualità e prezzi di cessione

PREMESSO che

- il D.L. 55 del 28/02/83 convertito in Legge n. 131 del 26/04/83, all'art. 14 stabilisce che i comuni provvedono annualmente con deliberazione, prima della deliberazione del bilancio, a verificare la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18-4-1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, 22-10-1971, n. 865, e 5-8-1978, n. 457, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie. Con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- il Comune di Olbia dispone del PEEP approvato con delibera di C.C. n° 29 del 27.02.1995;
- pertanto la verifica di cui si tratta tiene conto della disponibilità di aree prevista dal vigente PEEP e delle aree e volumetrie con destinazione PEEP, individuate nei piani di lottizzazione di iniziativa privata, muniti di convenzione regolarmente stipulata;
- la determinazione dei corrispettivi di concessione delle aree da assegnare in diritto di superficie, comprende il costo di esproprio delle aree medesime e quelle delle urbanizzazioni primarie e secondarie, ed è stato calcolato sulla base del Piano Finanziario del vigente PEEP;
- rispetto all'ultima rivalutazione effettuata (Ott. 2018) l'indice ISTAT non ha subito variazioni come risulta dalla seguente tabella:

Variazioni percentuali rispetto al mese precedente

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
2018	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-0,2	-0,1
2019	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,5	-0,7	-0,1	----	----

Variazione percentuale risultante dalla somma dei valori sopra riportati = 0,00%

CONSIDERATO che ad oggi le aree disponibili si riferiscono ai seguenti comparti PEEP:

- S. Antonio - Cerasarda;
- 5 comparti PEEP individuati nelle zone C di espansione in loc. - via Veronese - loc. Pasana - loc. Sa Marinedda, loc. Gregorio, loc. Multa Maria;

DATO ATTO che l'importo complessivo dei corrispettivi per la concessione delle aree suddette, rideterminato sulla base dell'incremento ISTAT sopra riportato è di € 11.554.334,88, come risulta dal prospetto analitico predisposto dall'Ufficio Tecnico, che si allega;

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

VISTO l'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si rilascia il parere tecnico amministrativo favorevole e poiché la presente proposta può comportare riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'ente, necessita del parere tecnico contabile che unitamente al parere tecnico amministrativo verranno inseriti nella deliberazione;

PROPONE

- 1) **Di** approvare, ai sensi dell'art. 14 della legge 131/83, la verifica delle aree PEEP destinate alla residenza, dando atto che la superficie complessiva delle stesse è di mq. 133.509 e l'entità dei corrispettivi di concessione delle aree medesime da assegnare in diritto di superficie è di € 11.554.334,88, come risulta dal prospetto analitico allegato;
- 2) **Di** dichiarare il provvedimento di approvazione della presente proposta urgente e, come tale, immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 534**

Ufficio Proponente: **Settore Pianificazione e Gestione del Territorio**

Oggetto: **Aree e fabbricati da destinarsi alla residenza ed alle attività produttive e terziarie. Quantità, qualità e prezzi di cessione**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Settore Pianificazione e Gestione del Territorio)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/11/2019

Il Dirigente del Settore

DAVIDE MOLINARI

Parere Contabile

Servizio Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 25/11/2019

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott.Lorenzo Orrù



COMUNE DI OLBIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 181
DEL 29/05/2024**

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE NIDO COMUNALE E NIDO AZIENDALE ANNO EDUCATIVO 2025

L'anno 2024 addì ventinove del mese di maggio alle ore 10:00 nella solita sede delle riunioni della Residenza Comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei signori:

SETTIMO NIZZI	Sindaco	Presente
SABRINA SERRA	Vice Sindaco	Assente
ALESSANDRO FIORENTINO	Assessore	Presente
SEBASTIANO MONNI	Assessore	Presente
ANTONELLA SCIOLA	Assessora	Presente
ELENA CASU	Assessora	Presente
SIMONETTA RAIMONDA LAI	Assessora	Presente
GIOVANNI SANNA	Assessore	Presente
MARCO BALATA	Assessore	Presente

Totale presenti: 8
Totale assenti: 1

Il Sindaco, assistito dalla Vice Segretaria Manca Annamaria, la quale provvede alla redazione del presente verbale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione n. 1918 del 02/05/2024 del Dirigente del Settore Promozione della Cultura, dello Sport, del Turismo e dell'Istruzione

VISTI i pareri dei Responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/00.

Con voti unanimi espressi a scrutinio palese

DELIBERA

In conformità all'allegata proposta di deliberazione n. 1918 del 02/05/2024 del Dirigente del Settore Promozione della Cultura, dello Sport, del Turismo e dell'Istruzione

Con voti unanimi, espressi con separata votazione a scrutinio palese, stante l'urgenza a provvedere, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n.267/2000.

Letto e confermato.

La Vice Segretaria
ANNAMARIA MANCA

Il Sindaco
SETTIMO NIZZI



COMUNE DI OLBIA

*Settore Promozione della Cultura, dello Sport, del Turismo e
dell'Istruzione*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.1918 DEL 02/05/2024

Ufficio Proponente: Servizio Pubblica Istruzione, Università e Politiche Giovanili

Settore Proponente: Settore Promozione della Cultura, dello Sport, del Turismo e dell'Istruzione

Assessore Proponente: SABRINA SERRA

Il Dirigente: MARCO EUGENIO RONCHI

Il Responsabile: MARIA ANTONIETTA MALDUCA

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE ASILO NIDO COMUNALE E ASILO NIDO AZIENDALE ANNO EDUCATIVO 2025.

PREMESSO

- che con D.L. 28 febbraio 1983, n.55, convertito in legge n.131 del 26/04/1983, si obbligano i comuni a definire la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale che vengono finanziati da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate;
- che l'art. 172, lettera e), del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.) prevede che al bilancio di previsione annuale debba essere allegata la deliberazione con la quale si determinano le tariffe per l'esercizio di competenza dei servizi a domanda individuale con indicata la percentuale di copertura del costo di gestione dei servizi stessi;
- che con D. M 31/12/1983 sono state individuate le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D. L. 55/1983, convertito con modificazioni, nella Legge 131 del 26/04/1983 (G. U. 17 Gennaio 1984 n. 16) e che tra quelle individuate il Comune di Olbia gestisce in tale ambito per le materie di competenza del Settore Promozione della Cultura dello sport del Turismo e dell'Istruzione, tra gli altri, i seguenti servizi:
 1. Servizio nidi d'infanzia;
 2. Servizio nido d'infanzia aziendale;

ATTESO che per quanto attiene gli asili nido la Legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20, art. 4, comma 8 lettera a): "Interventi per sostenere l'accesso ai servizi per la prima infanzia in nidi e micronidi pubblici o privati (misura "Nidi Gratis")", con cui si vuole realizzare un programma

sperimentale atto a garantire a tutte famiglie la soddisfazione dei bisogni di conciliazione vita - lavoro e ad assicurare al contempo l'accesso e permanenza nel mercato del lavoro;

- la sopra menzionata Legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20, art. 4, comma 8 lettera a), autorizza, altresì, la spesa, per sostenere l'accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l'abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati (misura "Nidi Gratis");
- sempre la suddetta Legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20, art. 4, comma 8 lettera a), ha l'obiettivo di concorrere all'abbattimento delle rette di frequenza dei nidi, integrandosi con l'intervento già previsto per il "bonus nido" INPS;
- la Regione Autonoma della Sardegna con la legge regionale di stabilità (LR n. 1/2023) ha stanziato la somma di euro 5.500.000 per il finanziamento della misura Nidi gratis anche nel triennio 2023-2025 e la Giunta Regionale, con la deliberazione n. 21/19 del 22 giugno 2023, ha confermato per lo stesso periodo la validità delle Linee guida che disciplinano il Piano di interventi per sostenere le famiglie nell'accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l'abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi.

VISTA la nota esplicativa di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 14/18 del 16.04.2021, la quale in riferimento a diverse richieste di delucidazioni pervenute dai Comuni della Sardegna precisa che "Nell'erogazione dei contributi ai beneficiari aventi diritto, il Comune potrà utilizzare proprie strategie o formule contabili purché possa essere attestata la correttezza dell'assegnazione del beneficio e il mantenimento delle finalità della misura";

DATO ATTO che:

- è in itinere l'affidamento della gestione del servizio Asili nido Comunali e del Nido Aziendale i cui nuovi e maggiori costi implicano necessariamente un adeguamento delle relative rette a carico degli utenti;
- il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati nonché dall'aumento generalizzato dei prezzi registrati nell'ultimo triennio hanno determinato un incremento dei costi del servizio;
- le nuove tariffe saranno contenute nell'ambito dell'importo massimo erogabile del bonus regionale Nidi Gratis il quale andrà comunque ad integrarsi con l'intervento già previsto per il "bonus nido" INPS;

CONSIDERATO altresì che l'art. 6 della Legge 26 Aprile 1983 n. 131 stabilisce che "... i Comuni sono tenuti a definire, non oltre la data di Deliberazione del Bilancio di Previsione, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate".

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 comma 2, lett. f, del D.L. 6 Luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011 n. 111 il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale rappresenta uno dei criteri di virtuosità sulla base dei quali sarà stabilita la misura del concorso degli enti locali al risanamento della finanza pubblica;

PRESO ATTO inoltre che l'art. 172 del Decreto Legislativo n.267/2000 prevede quali allegati al bilancio di previsione annuale la deliberazione con la quale vengono determinati per l'esercizio successivo le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni ai limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 243, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 267/2000, i Comuni non deficitari non hanno l'obbligo della copertura in misura non inferiore al 36% dei costi dei servizi a domanda individuale;

DATO ATTO altresì, che il Comune di Olbia non versa in situazione strutturalmente deficitaria per cui non è tenuto al rispetto del precitato parametro di copertura minimo dei costi;

RITENUTO con il presente atto, ai sensi dell'art. 42, lett. f) del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, di disciplinare le tariffe per la fruizione dei servizi di che trattasi;

ACCERTATO preventivamente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. 78/2009, modificato con Legge di conversione n. 102/2009, che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;

VISTO il Regolamento Servizi Pubblica Istruzione: Asili nido comunali - Asilo nido aziendale - Trasporto scolastico - Mensa scolastica approvato con deliberazione del C.C. n. 145 del 22.09.2020;

ACCERTATO preventivamente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. 78/2009, modificato con Legge di conversione n. 102/2009, che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;

VISTE:

- la deliberazione della G.C. n.462 del 14/12/2022 di approvazione della riorganizzazione della macrostruttura;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 115 del 16/12/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 486 del 29/12/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 27 del 17.11.2023 con il quale è stato conferito al Dott. Marco Eugenio Ronchi l'incarico di Dirigente del Settore Promozione della Cultura, dello Sport, del Turismo e dell'Istruzione;

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni di legge e alle norme statutarie e regolamentari dell'Ente;

VISTO l'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si rilascia il parere favorevole di regolarità tecnica e poiché la presente proposta comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale dell'Ente, si rende necessario acquisire il parere di regolarità contabile;

ATTESO che la competenza a deliberare nelle materie di cui all'oggetto è affidata alla Giunta Comunale (art.42 e 48 D. Lgs. 267/2000);

PROPONE

di applicare per con decorrenza 1 gennaio 2025 le seguenti tariffe dei servizi pubblici e di contribuzione a carico dell'utenza per il servizio asili nido d'infanzia comunali e aziendale, come appresso indicato:

Limitatamente a soggetti con disabilità si applica il DPCM 159/2013 approvato con DM del 07.11.2014 e più precisamente quanto previsto dai seguenti articoli: art 1 comma 1 lett l), art 4 comma 2 lett c) e comma 4 lett b –c e d, art 6 comma 3 lett b), art 10 comma 7 lett c);

PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DELLE PRESTAZIONI EROGATE DAL SERVIZIO ASILO NIDO

ISEE FAMILIARE	Retta mensile Servizio Asilo Nido Comunale ed Aziendale
da € 0 a € 3.500,00	100,00 €
da € 3.501 a € 6.000	140,00 €
da € 6.001 a € 10.000	220,00 €
da € 10.001 a € 12.000	260,00 €
da € 12.001 a € 16.000	290,00 €
da € 16.001 a € 20.000	310,00 €
da € 20.001 a € 24.000	330,00 €
da € 24.001 a € 30.000	390,00 €
oltre € 30.001	450,00 €

Il nucleo familiare da considerare ai fini della determinazione dell'ISEE contempla quanto previsto dagli artt. 3 e 7 del DPCM 159/2013 approvato con DM del 07.11.2014 ;

Sono previste ulteriori percentuali di riduzione sulle tariffe mensili del servizio nelle seguenti ipotesi: a) nell'ipotesi di più figli frequentanti il servizio:

- nell'ipotesi di più figli frequentanti il servizio: per il primo figlio la tariffa sarà ridotta del 15% ; per i figli successivi al primo verrà riconosciuta un'ulteriore riduzione del 15% applicata sulla base della tariffa riconosciuta al 1 figlio. Per i figli successivi al secondo verrà riconosciuta un'ulteriore riduzione del 15% applicata sulla base della tariffa riconosciuta al 2 figlio;
- riduzione fino 100% nell'ipotesi di particolari situazioni di disagio attestate dal Settore Servizi alla Persona, su formale richiesta dell'utente ed autorizzate dal Settore Promozione della Cultura, dello Sport del Turismo e dell'Istruzione; in tal caso l'intero costo della retta sarà a carico del Settore Servizi alla Persona che provvederà al pagamento del quantum dovuto;
- 20% nell'ipotesi di fruizione ridotta del servizio, fino alle ore 13:00.

Di dare atto che dalla contribuzione derivante dall'utenza si prevede una copertura del costo del servizio pari al 29,60%;

Per i non residenti, diversi dai soggetti indicati al 1 comma del regolamento Nido Aziendale, troverà applicazione la tariffa nella misura massima mensile prevista.

Di allegare copia della presente deliberazione al Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2025, in conformità a quanto disposto dall'art. 172, lettera e), del D. Lgs. 18/08/2000, n.267.

Di attribuire, alla presente proposta gli effetti della immediata eseguibilità, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000.



COPIA

COMUNE DI OLBIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 54
DEL 28/02/2018**

Oggetto: Aggiornamento del valore delle aree edificabili ai fini IMU per l'anno 2018

L'anno 2018 addì 28 del mese di Febbraio alle ore 12.30 nella solita sede delle riunioni della Residenza Comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei signori:

1) Settimo Nizzi
2) Angelo Cocciu
3) Silvana Pinducciu
4) Gesuino Satta
5) Sabrina Serra
6) Marco Balata
7) Michele Fiori
8) Gian Piero Palitta
9) Lai Simonetta Raimonda

<i>Sindaco</i>
<i>Vice Sindaco</i>
<i>Assessore</i>
"
"
"
"
"
"

TOTALE N.

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
9	0

Il Sindaco, assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Stefania Cinzia Giua, la quale provvede alla redazione del presente verbale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione n. 62 del 28/02/2018 del Dirigente del SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/00.

Con voti unanimi espressi a scrutinio palese

D E L I B E R A

In conformità all'allegata proposta di deliberazione n. 62 del 28/02/2018 del Dirigente del SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Con voti unanimi, espressi con separata votazione a scrutinio palese, stante l'urgenza a provvedere, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n.267/2000

Letto e confermato.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Cinzia Giua

Il Sindaco
Settimo Nizzi



COMUNE DI OLBIA
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N.62 DEL 28/02/2018

Ufficio Proponente: Settore Pianificazione e Gestione del Territorio

Settore Proponente: SETTORE PIANIFICAZIONE E
GESTIONE DEL TERRITORIO

Proponente: Il Sindaco Settimo Nizzi

Il Dirigente: Antonio Giovanni Zanda

OGGETTO: Aggiornamento del valore delle aree edificabili ai fini IMU per l'anno 2018

PREMESSO che:

- con Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, è stata disposta fra l'altro, l'istituzione dell'imposta comunale sugli immobili;
- l'art. 52 del D. Lgs 15.12.1997, n. 446 attribuisce al Comuni ed alle Province una potestà regolamentare generale delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- l'art. 58 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 apporta modifiche alla disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili, così come disciplinata dal D. Lgs. 504/92;
- l'art. 59 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 concede ai comuni la potestà regolamentare in materia di Imposta Comunale sugli Immobili;

VISTO in particolare il comma 1 lettera g) dell'art. 59 del D.Lgs. 446/1997 che consente al Comune di *determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;*

VISTA la deliberazione di C.C. n. 116 del 23.12.1998 con la quale è stato approvato il regolamento comunale sul valore delle aree fabbricabili;

RICHIAMATE le delibere della Giunta Comunale n. 153 del 27.05.2004, n. 368 del 24.12.2004 e n. 43 del 25/02/2008 con le quali, tenuto conto delle destinazioni d'uso all'interno delle diverse tipologie delle zone omogenee e dei differenti indici di edificabilità previsti per le medesime zone omogenee, sono stati aggiornati i valori minimi di riferimento delle aree fabbricabili ai fini dell'imposta comunale sugli immobili;

RILEVATO che con determinazioni del Dirigente Urbanistica n. 491/03, n. 325/2004 e n. 95/2005 venivano stabiliti i valori venali delle aree fabbricabili, desumibili dalle tabelle allegate alle citate determinazioni, ai fini dell'attività di accertamento sulle dichiarazioni ICI, riferite al periodo 2003-2010;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 222 del 02/07/2014 con la quale di è deliberato di:

- *Di determinare, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento comunale per la Disciplina dell'imposta municipale propria, i valori venali delle aree fabbricabili per l'anno 2014, così come indicati nella tabella allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;*
- *Di stabilire che per le aree interessate dal vincolo Hi4 si dovrà applicare ai suddetti valori venali una riduzione nella misura del 50% dello stesso in relazione al periodo di vigenza del vincolo;*

VISTO il Regolamento Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.17 del 19/03/2012 che disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,

VISTO l'art. 1 comma 639 della legge 27.12.2013 n. 147 che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa rifiuti (TARI);

VISTO il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale "I.U.C.", approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 19.05.2014, ed in particolare il Capitolo 1 art.7, comma 3 (Imposta Municipale Propria), di seguito riportato:

[.....

3. *Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, così come definita dall'art. 5, comma 5, del D. Lgs. 504/1992.*

a. *Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune;*

RITENUTO pertanto necessario provvedere a determinare per l'anno 2018 il valore venale delle aree fabbricabili, come previsto dal vigente Regolamento comunale per la Disciplina dell'imposta municipale propria;

PRESO ATTO che:

- le tabelle allegate ai provvedimenti sopra citati fanno riferimento al valore delle aree calcolato sul valore al metro quadrato;

- La modalità di calcolo della base imponibile I.C.I. per le aree edificabili è disciplinata nell'art. 5, V° comma, dello stesso D.lgs. 504/ 92 che stabilisce quanto segue: Il valore che il possessore dell'area è tenuto a dichiarare all'ente locale e sul quale è obbligato ad autoliquidare e versare l'imposta sulla base delle aliquote fissate annualmente da ciascun Comune, è costituito dal "valore venale" in comune commercio al 1 gennaio di ciascun anno di imposta, avendo riguardo:

- a. alla zona territoriale di ubicazione,
- b. all'indice di edificabilità,

- c. alla destinazione d'uso consentita,
- d. agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;

RITENUTO necessario confermare la riduzione del 50% prevista per le zone Hi4 già stabilita con deliberazione G.C. n. 222 del 02/07/2014;

PRESO ATTO inoltre della sentenza n.303/2014 della Commissione Tributaria Provinciale Sez.3 con la quale è stato stabilito il valore di € 5/ mq per le zona F turistiche;

RITENUTO che sia condivisibile il valore stabilito dalla sentenza di cui sopra in considerazione che su dette aree, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n° 8 del 25 novembre 2004 non possono essere realizzati interventi edilizi a parte quelli fatti salvi dall'art. 12 delle norme di attuazione allegate al Piano Territoriale Paesaggistico (primo ambito omogeneo) pubblicato sul BURAS del 08/09/2006 e che le zone F sono inoltre assoggettate all' art. 15 delle norme tecniche del PRP che prevede :

Negli ambiti di paesaggio costiero (nelle zone omogenee F) fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni del PPR, possono essere realizzati gli interventi previsti negli strumenti urbanistici attuativi approvati e con convenzione efficace alla data di pubblicazione della delibera della Giunta regionale n. 33/1 del 10 agosto 2004, e che siano inoltre rispettati i parametri di cui all'articolo 6 della L.R. n. 8/04.

RITENUTO inoltre che il valore di 45€/mq stabilito per le zone G aeroportuali (AA) destinate alle attrezzature ed ai servizi dell' aeroporto siano estremamente elevati in considerazione che gli interventi sono destinati esclusivamente ai servizi aeroportuali e quindi di attuazione con interventi prevalentemente pubblici, e quindi si propone il più congruo valore di € 10/mq;

CONSIDERATO inoltre che l'attuale momento di profonda crisi del mercato immobiliare, destinato probabilmente ad aggravarsi per effetto della stessa I.M.U, si è ritenuto opportuno non apportare nessun aumento, (ad esclusione delle riduzioni da applicare per le zone F e G aeroportuali) e quindi confermare i valori venali stabiliti dalle Determinazioni Dirigenziali citate in premessa;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si rilascia il parere tecnico amministrativo favorevole e poiché la presente proposta comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'ente, necessita del parere tecnico contabile che unitamente al parere tecnico amministrativo verranno inseriti nella deliberazione;

PROPONE

- **Di** determinare, ai sensi del vigente Regolamento comunale per la Disciplina dell'imposta municipale propria, i valori venali delle aree fabbricabili per l'anno 2018, così come indicati nella tabella allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- **Di** confermare per le aree interessate dal vincolo Hi4 l'applicazione ai suddetti valori venali della riduzione nella misura del 50% dello stesso in relazione al periodo di vigenza del vincolo;
- **Di** dare atto che i valori riportati nella tabella allegata potranno essere rideterminati dal competente ufficio tecnico, sulla base delle osservazioni e dei documenti trasmessi dal contribuente che dimostrino l'esistenza di vincoli e prescrizioni di qualsiasi natura o di altre circostanze che incidono negativamente sul valore delle aree stesse;

- **Di** dichiarare il provvedimento di approvazione della presente proposta urgente e, come tale, immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018** / **62**

Ufficio Proponente: **Settore Pianificazione e Gestione del Territorio**

Oggetto: **Aggiornamento del valore delle aree edificabili ai fini IMU per l'anno 2018**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Settore Pianificazione e Gestione del Territorio)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/02/2018

Il Dirigente del Settore

Zanda Antonio Giovanni

Parere Contabile

Servizio Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/02/2018

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott.Lorenzo Orrù

COMUNE DI OLBIA

Copia conforme dell'originale informatico composta da n° _____ fogli.

Ai sensi dell'art.18 comma 2 del D.P.R.445/2000.

Olbia, _____

IL PUBBLICO UFFICIALE
(cognome nome)

**VALORI VENALI IN COMUNE COMMERCIO AREE EDIFICABILI
ANNO 2018**

	Zona	Destin.d'uso	Valore al Mq.
Olbia centro	A	Resid. Commerciale	€ 315,00
	B1	Resid. Commerciale	€ 315,00
	B2	Resid. Commerciale	€ 263,00
	B3		€ 210,00
	B5	Resid. Commerciale	€ 140,00
	C (convenz.)		€ 210,00
	C (da convenz.)		€ 85,00
	C Sp (da convenz.)		€ 70,00
	BR		€ 176,00
	D2 (non convenz.)	Terziaria e commerciale	€ 50,00
	D2 (convenzionata)	Terziaria e commerciale	€ 140,00
Zona Industriale	D1	Artigianale –industriale - commerciale	€ 63,00
Frazioni	Frazioni (C2 da convenz.) Berchideddu S. Pantaleo Multa Maria	Resid. Commerciale Resid. Commerciale Resid. Commerciale Resid. Commerciale	€ 16,00 € 74,00 € 105,00
	Frazioni B+ (C2 convenz.) Berchideddu S. Pantaleo Multa Maria	Resid. Commerciale Resid. Commerciale Resid. Commerciale Resid. Commerciale	€ 21,00 € 158,00 € 158,00
	Porto Rotondo zona B	Resid. Commerciale	€ 420,00
Zone Turistiche	F	Turistico – Reside.+Alberghi	€ 5,00
Zone soggette a Piano di Risanamento	PRU Ruinadas	Resid. Commerciale	€ 140,00
	PRU Poltu Cuadu	Resid. Commerciale	€ 112,00
	PRU Loc. Maria Rocca	Resid. Commerciale	€ 84,00
	PRU SS. 199 Loc. Colcò	Resid. Commerciale	€ 84,00
	PRU Multa Maria	Resid. Commerciale	€ 140,00
	PRU Loc. Pasana	Resid. Commerciale	€ 84,00
	PRU Loc. Isticadeddu	Resid. Commerciale	€ 84,00
	PRU Sa Minda Noa Nord	Resid. Commerciale	€ 182,00
	PRU Sa Minda Noa Centro	Resid. Commerciale	€ 182,00
	PRU San Nicola	Resid. Commerciale	€ 140,00
	PRU Loc. Degortes	Resid. Commerciale	€ 112,00
	PRU Fraz. Berchideddu	Resid. Commerciale	€ 42,00
	PRU Rudalza	Resid. Commerciale	€ 70,00
	PRU Pittulongu	Resid. Commerciale	€ 210,00
	PRU Santa Mariedda	Resid. Commerciale	€ 84,00
	PRU Giovannelli	Resid. Commerciale	€ 84,00
Attrezzature direzionali	AD - AD.1		€ 85,00
Zone per servizi di interesse Generale Aeroportuali	AA		€ 10,00
Zone per servizi di interesse Generale	AC – AM – AI-AV-AV.1-AH-AO- AP-AP1-AE-AT-HA-AF-		€ 45,00
N.B. riduzione del 50% del valore per le aree interessate dal vincolo idraulico HI4 .			



COMUNE DI OLBIA

Settore Finanze e Personale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7811 DEL 14/11/2025

Ufficio Proponente: Ufficio Bilancio

Settore Proponente: Settore Finanze e Personale

Assessore Proponente: ALESSANDRO FIORENTINO

Il Dirigente: LORENZO ORRU'

Il Responsabile:

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL PERIODO 2026/2028 (ART. 3, C. 55, L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244).

Premesso che la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), per esigenze di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione delle esigenze di ricorso agli incarichi esterni di collaborazione e delle relative modalità di affidamento:

- all’articolo 3, comma 55, ha disposto che “*gli Enti Locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma indipendentemente dall’oggetto della prestazione solo per attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ex art. 42, comma 2, lett. b), del Tuel*”;
- all’articolo 3, comma 56, ha demandato al regolamento di organizzazione dell’ente l’individuazione di limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni;

Atteso che la disciplina dell’affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali ha rafforzato il ruolo della programmazione consiliare, estendendo l’ambito del programma a tutte le tipologie di incarichi e non più solamente agli incarichi di studio, ricerca e consulenza;

Visto l'art. 7, c. 6, D.lgs. n. 165/2001 che recita: “6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione;

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti;

Preso atto, inoltre, che l'art. 7, c. 5-bis, D.lgs. n. 165/2001, introdotto dal D.lgs. n. 75/2017, prevede che è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Inoltre, lo stesso comma prevede che i contratti posti in essere in violazione di tali disposizioni sono nulli e determinano responsabilità erariale, così come i dirigenti che sono responsabili ai sensi dell'articolo 21 e a essi non può essere erogata la retribuzione di risultato;

Considerato che:

- Il programma per l'affidamento degli incarichi deve dare prioritariamente conto degli obiettivi e delle finalità che si intendono raggiungere mediante il ricorso a collaborazioni esterne e della loro stretta coerenza e pertinenza con i programmi e progetti del Documento unico di programmazione (D.U.P.) ovvero con altri atti di programmazione generale dell'ente;
- La previsione dell'affidamento degli incarichi di collaborazione nell'ambito dello specifico programma del Consiglio comunale costituisce un ulteriore requisito di

legittimità dello stesso, oltre a quelli già previsti dalla disciplina generale contenuta nell'articolo 7, c. 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

- Possono essere comunque affidati, anche se non previsti nel programma consiliare, gli incarichi previsti per attività istituzionali stabilite dalla legge, intendendosi per tali quelli connessi a prestazioni professionali per la resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente, qualora non vi siano strutture o uffici a ciò deputati;

Ritenuto quindi necessario, con il presente provvedimento, approvare il programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione relativo all'anno 2026, in riferimento alla programmazione 2026/2028;

Visto il Documento unico di programmazione (D.U.P.) per il periodo 2026/2028, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 56 in data 30 luglio 2025;

Visto l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione;

Vista la nota prot. n. 147709 del 16 ottobre 2025 con la quale il Dirigente del Settore Finanze e Personale ha richiesto il fabbisogno degli incarichi di collaborazione da affidare per il periodo di riferimento;

Viste le note, conservate agli atti d'ufficio, con le quali Dirigenti dei tre Settori dell'Ente hanno richiesto il fabbisogno degli incarichi di collaborazione da affidare per il periodo di programmazione in oggetto;

Visto l'allegato programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, redatto ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e ritenuto conforme ai programmi e progetti per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'ente;

Richiamato infine l'articolo 14, commi 1 e 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, il quale ha introdotto ulteriori limiti al conferimento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza nonché degli incarichi di collaborazione, parametrati sull'ammontare della spesa di personale dell'amministrazione conferente, come risultante dal conto annuale del personale relativo all'anno 2012;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento Comunale di contabilità;

PROPONE

Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa alla quale espressamente si rinvia, il programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione per il periodo 2026/2028, ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che:

- Potranno comunque essere affidati incarichi non previsti nel presente programma, qualora siano necessari per l'acquisizione di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente, previo accertamento dell'assenza di strutture o uffici a ciò deputati;
- Sono esclusi dal presente programma gli incarichi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche (progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.) appositamente previste nel programma triennale approvato ai sensi del D.lgs. n. 36/2023 e i cui oneri sono allocati al Titolo II della spesa nell'ambito del QTE dell'opera da realizzare;
- L'affidamento degli incarichi indicati nel programma compete agli organi gestionali, i quali vi provvederanno nel rispetto della disciplina generale nonché delle specifiche disposizioni contenute nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, evidenziando che la violazione da parte dei responsabili dei suddetti presupposti costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale;

Di trasmettere il presente atto ai responsabili dei servizi per i successivi provvedimenti;

Di demandare alla deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione l'individuazione dei limiti di spesa per il conferimento degli incarichi di collaborazione di cui all'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, e all'articolo 14, commi 1 e 2, D.L. n. 66/2014;

Di dichiarare il provvedimento di approvazione della presente proposta urgente e, come tale, immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PROGRAMMA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE – ANNI 2026-2028

MISSIONE PROGRAMM A DUP	AMBITO DI INTERVENTO	OBIETTIVO/FINALITÀ	TIPOLOGIA DI INCARICO	PROFESSION ALITA’ RICHIESTA	DURATA INCARICO	MOTIVAZIONE	COMPENSO ANNUO
05.02	Biblioteca	Collaborazioni occasionali per lettori, relatori e formatori e varie per i laboratori di lettura e scrittura della Biblioteca Sempliciana	Collaborazione autonoma – prestazione occasionale di natura discrezionale	Lettori, relatori e formatori	Annuale	Carenza di professionalità interna all’Ente	€ 5.200,00
05.02	Biblioteca	Prestazioni artistiche/professionali e moderatori per rassegne letterarie festival culturali ed altre attività della Biblioteca Civica Sempliciana e della Scuola Civica di Musica	Collaborazione autonoma – prestazione occasionale di natura discrezionale	Artisti e moderatori	Annuale	Carenza di professionalità interna all’Ente e altra specializzazione	€ 25.000,00
05.02	Biblioteca	Prestazioni artistiche/professionali e moderatori per premiazione XIII edizione Premio letterario Città di Olbia	Collaborazione autonoma – prestazione occasionale di natura discrezionale	Artisti, moderatori e professionisti	Annuale	Carenza di professionalità interna all’Ente e alta specializzazione	€ 5.000,00
05.02	Biblioteca	Collaborazioni occasionali per lettori, relatori e formatori e varie per i laboratori di lettura e scrittura della Biblioteca Sempliciana	Collaborazione autonoma – prestazione occasionale di natura discrezionale	Lettori, relatori e formatori	Annuale	Carenza di professionalità interna all’Ente	€ 5.000,00
8.01	Territorio comunale	Studi di compatibilità idraulica di cui alle norme di attuazione del PAI – redazione pareri di compatibilità idraulica	Incarico professionale discrezionale	Ingegnere idraulico	Biennale	Carenza di professionalità all’interno dell’Ente	€ 50.137,50
8.01	Territorio comunale	Studi di compatibilità idraulica geologica e geotecnica di cui alle norme di attuazione del PAI – redazione pareri di compatibilità geologica	Incarico professionale discrezionale	Geologo	Biennale	Carenza di professionalità all’interno dell’Ente	€ 23.265,00

1.2 – Tabella riepilogativa spese di personale

All. a) CALCOLO LIMITI ASSUNZIONALI TRIENNIO 2026 - 2028					
Ai sensi dell'art. 33 del DL 34/2019 e del Decreto 17 marzo 2020					
Abitanti		62000	Prima soglia		Seconda soglia
Anno Corrente		2026	27,60%		31,60%
Entrate correnti			FCDE		7.253.676,26 €
Ultimo Rendiconto	117.765.231,04 €		Media - FCDE		98.025.954,02 €
Penultimo rendiconto	103.638.998,02 €		Rapporto Spesa/Entrate		
Terzultimo rendiconto	94.434.661,77 €		15,57%		
Spesa del personale					
Redditi da lavoro dipendente		Macroaggregato 101		15.217.911,63 €	
Spesa per il Segretario in convenzione		Eventuale spesa trasferita all'ente Capofila			
		Eventuale importo ricevuto			
Somministrazione		BDAP U1.03.02.12.001		34.867,06 €	
Quota LSU in carico all'Ente		BDAP U1.03.02.12.002			
Collaborazioni coordinate e a progetto		BDAP U1.03.02.12.003			
Altre forme di lavoro flessibile		BDAP U1.03.02.12.999		13.000,00 €	
Totale spesa del personale				10% della capacità (ai fini dell'applicazione dell'art.1, comma	
Ultimo rendiconto	15.265.778,69 €			1.178.938,46 €	
		Collocazione ente		Trattenimento in servizio	
		Prima fascia		34.069,00 €	
			Capacità assunzionale		
			11.789.384,62 €		
Spesa del Personale					
Impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;					
Entrate Correnti					
Media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualita' considerata.					
Fasce demografiche		Prima soglia	Seconda soglia		
Comuni con meno di 1.000 abitanti;		29,50%	33,50%		
Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;		28,60%	32,60%		
Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;		27,60%	31,60%		
Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;		27,20%	31,20%		
Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;		26,90%	30,90%		
Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti;		27,00%	31,00%		
Comuni da 60.000 a 249.999 abitanti;		27,60%	31,60%		
Comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti;		28,80%	32,80%		
Comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.		25,30%	29,30%		
Comuni che si collocano nella seconda fascia					
I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta compreso fra il valore della prima soglie e quello della seconda soglia, per fascia demografica, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.					
Comuni che si collocano nella terza fascia					
A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore alla seconda soglia per fascia demografica applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.					

All. b) PIANO ASSUNZIONI 2026-2028

Nuove assunzioni anno 2026 da programmazione					
Area	Costo personale	Oneri	Costo totale	Assunzioni programmate	Costo assunzioni
OPERATORI	19.806,96 €	27,78%	25.309,33 €	0	0,00 €
OPERATORI ESPERTI	20.620,73 €	27,78%	26.349,17 €	0	0,00 €
ISTRUTTORI	23.175,62 €	27,78%	29.613,81 €	0	0,00 €
ISTRUTTORI VIG.	24.486,50 €	27,78%	31.288,85 €	2	62.577,70 €
E.Q.	25.146,68 €	27,78%	32.132,43 €	0	0,00 €
E.Q. VIG.	26.457,56 €	27,78%	33.807,47 €	0	0,00 €
Dirigente	47.015,80 €	27,78%	60.076,79 €	0	0,00 €
TOT.				2	62.577,70 €

Nuove assunzioni anno 2027 da programmazione					
Area	Costo personale	Oneri	Costo totale	Assunzioni programmate	Costo assunzioni
OPERATORI	19.806,96 €	27,78%	25.309,33 €	0	0,00 €
OPERATORI ESPERTI	20.620,73 €	27,78%	26.349,17 €	0	0,00 €
ISTRUTTORI	23.175,62 €	27,78%	29.613,81 €	0	0,00 €
ISTRUTTORI VIG.	24.486,50 €	27,78%	31.288,85 €	0	0,00 €
E.Q.	25.146,68 €	27,78%	32.132,43 €	0	0,00 €
E.Q. VIG.	26.457,56 €	27,78%	33.807,47 €	0	0,00 €
Dirigente	47.015,80 €	27,78%	60.076,79 €	0	0,00 €
TOT.				0	0,00 €

Nuove assunzioni anno 2028 da programmazione					
Area	Costo personale	Oneri	Costo totale	Assunzioni programmate	Costo assunzioni
OPERATORI	19.806,96 €	27,78%	25.309,33 €	0	0,00 €
OPERATORI ESPERTI	20.620,73 €	27,78%	26.349,17 €	0	0,00 €
ISTRUTTORI	23.175,62 €	27,78%	29.613,81 €	0	0,00 €
ISTRUTTORI VIG.	24.486,50 €	27,78%	31.288,85 €	0	0,00 €
E.Q.	25.146,68 €	27,78%	32.132,43 €	0	0,00 €
E.Q. VIG.	26.457,56 €	27,78%	33.807,47 €	0	0,00 €
Dirigente	47.015,80 €	27,78%	60.076,79 €	0	0,00 €
TOT.				0	0,00 €

Nuove assunzioni anno 2026 Per anni 3 assegnati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali					
Area	Costo personale	Oneri	Costo totale	Assunzioni programmate	Costo assunzioni
E.Q.	25.146,68 €	27,78%	32.132,43 €	12	385.589,13 €
TOT.				12	385.589,13 €

All. c) RISPETTO LIMITE DM. 17/03/2020

ANNO 2026	
LIMITE SPESA 2025	27.055.163 €
CALCOLO SPESA	
TOTALE SPESA	€ 18.486.659
IRAP	-€ 1.098.287
SPESE ETEROFINANZIATE (C.C. Liguria 91/2020)*	-€ 1.775.387
Spesa soggetta al limite anno 2025	15.612.985 €

ANNO 2027	
LIMITE SPESA 2026	27.055.163 €
CALCOLO SPESA	
TOTALE SPESA	€ 18.547.276
IRAP	-€ 1.102.020
SPESE ETEROFINANZIATE (C.C. Liguria 91/2020)*	-€ 1.767.047
Spesa soggetta al limite anno 2026	15.678.209 €

ANNO 2028	
LIMITE SPESA 2027	27.055.163 €
CALCOLO SPESA	
TOTALE SPESA	€ 18.547.276
IRAP	-€ 1.102.020
SPESE ETEROFINANZIATE (C.C. Liguria 91/2020)*	-€ 1.767.047
Spesa soggetta al limite anno 2027	15.678.209 €

* Somma sottratta al netto dell'IRAP

All. d) RISPETTO LIMITE ART. 1, COMMA 557, L. 296/2006

ANNO 2026	
SPESA DI PERSONALE	€ 18.486.659

SPESE ESCLUSE	
Spesa progressioni in deroga	- €
Spesa categorie protette	€ 568.391
Incrementi contrattuali + Vacanza contrattuale	€ 1.986.050
Fondo accantonamento rinnovi contrattuali	€ 735.180
Personale comandato	€ -
Spesa per rilevazioni statistiche	€ 30.093
Spese Art. 208 CdS	€ 424.433
Progetto PLUS - Fondi comunitari	€ 529.916
Assistenti Sociali eterofinanziati	€ 186.602
Personale Agenzia di coesione in ruolo eterofinanziati	€ 222.072
Personale Ambiti Territoriali Sociali (ATS)	€ 449.315
Oneri previdenziali direttore amministrativo - asl n.2	€ 42.890
Facoltà assunzionali art. 5, DM 17/03/2020	€ 1.043.077
Spese pers. tempo determinato fondi p.n.r.r.	€ 8.879
TOTALE SPESE ESCLUSE	€ 6.226.899

Totale anno 2025 al netto delle spese escluse	12.259.761 €
--	---------------------

PLAFOND ANNO 2011-2012-2013	12.453.659 €
------------------------------------	---------------------

ANNO 2027	
SPESA DI PERSONALE	€ 18.547.276

SPESE ESCLUSE	
Spesa progressioni in deroga	€ 69.372
Spesa categorie protette	€ 565.819
Incrementi contrattuali + Vacanza contrattuale	€ 1.986.050
Fondo accantonamento rinnovi contrattuali	€ 735.180
Personale comandato	€ -
Spesa per rilevazioni statistiche	€ 30.093
Spese Art. 208 CdS	€ 424.433
Progetto PLUS - Fondi comunitari	€ 529.916
Assistenti Sociali eterofinanziati	€ 186.602
Personale Agenzia di coesione in ruolo eterofinanziati	€ 222.072
Personale Ambiti Territoriali Sociali (ATS)	€ 449.315
Oneri previdenziali direttore amministrativo - asl n.2	€ 42.890
Facoltà assunzionali art. 5, DM 17/03/2020	€ 1.043.077
Spese pers. tempo determinato fondi p.n.r.r.	€ -
TOTALE SPESE ESCLUSE	€ 6.284.820

Totale anno 2026 al netto delle spese escluse	€ 12.262.456
--	---------------------

PLAFOND ANNO 2011-2012-2013	€ 12.453.659
------------------------------------	---------------------

ANNO 2028

SPESA DI PERSONALE	€	18.547.276
---------------------------	----------	-------------------

SPESE ESCLUSE

Spesa progressioni in deroga	€	69.372
Spesa categorie protette	€	565.819
Incrementi contrattuali + Vacanza contrattuale	€	1.986.050
Fondo accantonamento rinnovi contrattuali	€	735.180
Personale comandato	€	-
Spesa per rilevazioni statistiche	€	30.093
Spese Art. 208 CdS	€	424.433
Progetto PLUS - Fondi comunitari	€	529.916
Assistenti Sociali eterofinanziati	€	186.602
Personale Agenzia di coesione in ruolo eterofinanziati	€	208.421
Personale Ambiti Territoriali Sociali (ATS)	€	449.315
Oneri previdenziali direttore amministrativo - asl n.2	€	42.890
Facoltà assunzionali art. 5, DM 17/03/2020	€	1.043.077
Spese pers. tempo determinato fondi p.n.r.r.	€	-
TOTALE SPESE ESCLUSE	€	6.271.169

Totale anno 2027 al netto delle spese escluse	€	12.276.107
--	----------	-------------------

PLAFOND ANNO 2011-2012-2013	€	12.453.659
------------------------------------	----------	-------------------

All. e) DOTAZIONE ORGANICA

	Dati al31/10/2025	2026			2027			2028			
Cat.	Tot.	Cess.	Ass.	Tot.	Cess.	Ass.	Tot.	Cess.	Ass.	Tot.	
OPERATORI	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	
OPERATORI ESPERTI	30	0	0	30	0	0	30	0	0	30	
ISTRUTTORI	171	0	0	171	0	0	171	0	0	171	
ISTRUTTORI VIGIL.	51	0	2	53	0	0	53	0	0	53	
E.Q.	72	0	18	90	0	0	90	0	0	90	
E.Q. VIGIL.	7	0	0	7	0	0	7	0	0	7	
Dirigenti	8	0	0	8	0	0	8	0	0	8	
Dirigenti art. 110	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	
TOT.		344	0	20	364	0	0	364	0	0	364

All. f) Deroga limite 557

2026						
Area	Costo totale con oneri e IRAP	Assunzioni dal 1/1/2019	Cessazioni dal 1/1/2019	Assunzioni programmate	Assunzioni nette DM	Saldo
OPERATORI	26.992,93 €	1	4	0	-3	-80.978,78 €
OPERATORI ESPERTI	28.101,93 €	12	27	0	-15	-421.528,96 €
ISTRUTTORI	31.583,73 €	76	44	0	32	1.010.679,52 €
ISTRUTTORI VIG.	33.370,20 €	16	16	2	2	66.740,40 €
E.Q.	34.269,90 €	32	25	0	7	239.889,27 €
E.Q. VIG.	36.056,36 €	5	4	0	1	36.056,36 €
Dirigente	64.073,13 €	4	1	0	3	192.219,40 €
TOT.					27	1.043.077,21 €

2027						
Area	Costo totale	Assunzioni dal 1/1/2019	Cessazioni dal 1/1/2019	Assunzioni programmate	Assunzioni nette DM	Saldo
OPERATORI	26.992,93 €	1	4	0	-3	-80.978,78 €
OPERATORI ESPERTI	28.101,93 €	12	27	0	-15	-421.528,96 €
ISTRUTTORI	31.583,73 €	76	44	0	32	1.010.679,52 €
ISTRUTTORI VIG.	33.370,20 €	18	16	0	2	66.740,40 €
E.Q.	34.269,90 €	32	25	0	7	239.889,27 €
E.Q. VIG.	36.056,36 €	5	4	0	1	36.056,36 €
Dirigente	64.073,13 €	4	1	0	3	192.219,40 €
TOT.					27	1.043.077,21 €

2028						
Area	Costo totale	Assunzioni dal 1/1/2019	Cessazioni dal 1/1/2019	Assunzioni programmate	Assunzioni nette DM	Saldo
OPERATORI	26.992,93 €	1	4	0	-3	-80.978,78 €
OPERATORI ESPERTI	28.101,93 €	12	27	0	-15	-421.528,96 €
ISTRUTTORI	31.583,73 €	76	44	0	32	1.010.679,52 €
ISTRUTTORI VIG.	33.370,20 €	18	16	0	2	66.740,40 €
E.Q.	34.269,90 €	32	25	0	7	239.889,27 €
E.Q. VIG.	36.056,36 €	5	4	0	1	36.056,36 €
Dirigente	64.073,13 €	4	1	0	3	192.219,40 €
TOT.					27	1.043.077,21 €

Non sono considerate le assunzioni di assistenti sociali e i Funzionari dell'Agenzia di coesione eterofinanziate già escluse dalla spesa complessiva.

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - MACROAGGREGATO 101

SPESA PREVISTA	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028
COMPETENZE	€ 12.292.178	€ 12.336.088	€ 12.336.088
ONERI RIFLESSI	€ 3.706.588	€ 3.719.562	€ 3.719.562
TOTALE M. 101	€ 15.998.766	€ 16.055.651	€ 16.055.651

SPESA ETEROFINANZIATA AGENZIA DI COESIONE

SPESA PREVISTA	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028
COMPETENZE E ONERI	€ 208.421	€ 208.421	€ 208.421

SPESA ETEROFINANZIATA ATS

SPESA PREVISTA	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028
COMPETENZE E ONERI	€ 422.014	€ 422.014	€ 422.014

IRAP - MACROAGGREGATO 102

SPESA PREVISTA	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028
IRAP	€ 1.027.325	€ 1.031.058	€ 1.031.058

IRAP ETEROFINANZIATA AGENZIA DI COESIONE

SPESA PREVISTA	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028
IRAP	€ 13.651	€ 13.651	€ 13.651

IRAP ETEROFINANZIATA ATS

SPESA PREVISTA	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028
IRAP	€ 27.301	€ 27.301	€ 27.301

ACQUISTO DI SERVIZI - MACROAGGREGATO 103

SPESA PREVISTA	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028
Somministrazione lavoro temporaneo	€ -	€ -	€ -
Compensi rilevazioni ISTAT	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000
Progetti inclusione sociale giovani	€ -	€ -	€ -
Commissioni concorso	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000

TOTALE M. 103	€ 54.000	€ 54.000	€ 54.000
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------

TOTALE SPESA	€ 17.751.479	€ 17.812.096	€ 17.812.096
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Competenze	€ 600.000	€ 600.000	€ 600.000
Oneri	€ 105.170	€ 105.170	€ 105.170
IRAP	€ 30.010	€ 30.010	€ 30.010
Fondo accantonamento rinnovi contr.	€ 735.180	€ 735.180	€ 735.180

TOTALE SPESA + FONDO RINNOVI	€ 18.486.659	€ 18.547.276	€ 18.547.276
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

SPESE ESCLUSE

SPESE ETEROFINANZIATE (NO IRAP)	€ 1.144.951	€ 1.136.612	€ 1.136.612
--	--------------------	--------------------	--------------------

SPESE COESIONE (NO IRAP)	€ 208.421	€ 208.421	€ 208.421
IRAP SPESE COESIONE	€ 13.651	€ 13.651	€ 13.651
SPESE COESIONE	€ 222.072	€ 222.072	€ 222.072

SPESE ATS (NO IRAP)	€ 422.014	€ 422.014	€ 422.014
IRAP ATS	€ 27.301	€ 27.301	€ 27.301
SPESE COESIONE	€ 449.315	€ 449.315	€ 449.315